

72.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1978.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE	PAG
<p>ACCAME: Per rendere disponibili, per tutto il personale dell'Amministrazione della difesa, le strutture e le installazioni logistico-ricreative facenti parte dell'organizzazione dei circoli delle tre forze armate e, in generale, della Amministrazione stessa (4-04454) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).</p>	<p>PAC 2576</p>
<p>ACCAME: Per opportune disposizioni ai comandi militari al fine di impedire l'applicazione di sanzioni nel periodo transitorio precedente all'entrata in vigore della nuova legge sui principi della disciplina militare, in relazione alle recenti sanzioni inflitte a militari a Cagliari, Pisa e nelle tre Venezie (4-04985) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).</p>	<p>2577</p>
<p>ACCAME: Sui motivi della permanenza in servizio nell'esercito dei militari di leva affetti da disturbi polmonari e cardiovascolari (4-05115) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).</p>	<p>2578</p>
<p>ACHILLI: Sul ritardo nella concessione ai militari appartenenti ai corpi di polizia e alle forze armate candidati alle prossime elezioni amministrative della licenza speciale prevista dalle norme vigenti (4-05034) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).</p>	<p>2578</p>
<p>ALIVERTI: Per l'aumento dei fondi destinati agli istituti che gestiscono forme di assistenza sanitaria per gli invalidi civili e per i giovani handicappati (4-03480) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro della sanità</i>).</p>	<p>2578</p>
<p>BAGHINO: Sui danni derivanti al turismo nella zona del Tigullio (Genova), in seguito alla chiusura del mercato del pesce di Santa Margherita Ligure e alla denuncia presentata dalle autorità demaniali contro i proprietari di imbarcazioni ormeggiate nel porto di Rapallo per installazioni abusive (4-03114) (risponde PASTORINO, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>).</p>	<p>2579</p>
<p>BAGHINO: Sui motivi adottati dal genio civile di Cuneo per il ritardo della progettazione dei lavori di difesa e di arginatura del fiume Stura (4-04915) (risponde FONTANA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>).</p>	<p>2580</p>
<p>BANDIERA: Per la concessione di uno stanziamento straordinario alla regione Sicilia a favore delle popolazioni delle isole Eolie, danneggiate dagli incendi dell'agosto 1977 (4-03347) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).</p>	<p>2581</p>

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1978

	PAG		PAG
BARTOCCI: Sui pericoli derivanti all'ambiente ed all'economia della valle del Sangro dalla produzione di fitofarmaci da parte della Rhon and Haas di Atessa (Chieti) (4-01407) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro della sanità</i>).	2618	BIAMONTE: Sullo stato della pratica per la concessione della pensione di guerra a Luigi Gargano di Salerno (4-05141) (risponde CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	2585
BARTOLINI: Sullo stato della pratica di pensione per causa di servizio di Giancarlo Andrielli di Stroncone (Terni) (4-05215) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	2582	BIAMONTE: Per la definizione della pratica di reversibilità della pensione a favore di Rosa Vitalone di Siccignano degli Alburni (Salerno) (4-05150) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	2586
BASSI: Per l'adozione di misure volte a rendere agibile l'approdo di Scauri, alternativo a quello principale nell'isola di Pantelleria (Trapani) (4-05082) (risponde FONTANA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>).	2583	BOCCHI FAUSTO: Per la definizione della pratica di pensione di guerra in favore di Emilio Allegri di Soragna (Parma) (4-04858) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	2586
BELLOCCHIO: Per l'adozione di misure comuni a livello CEE atte a stroncare il crescente fenomeno delle bandiere ombra (4-02674) (risponde VITTORINO COLOMBO, <i>Ministro ad interim della marina mercantile</i>).	2583	BOFFARDI INES: Per l'adeguamento degli stipendi dei periti ed interpreti che prestano la loro attività presso gli uffici giudiziari (4-03952) (risponde BONIFACIO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	2587
BELLOCCHIO: Per l'adozione di provvedimenti a favore della popolazione di Gricignano d'Aversa (Caserta), in relazione al nubifragio verificatosi il 31 agosto 1977 (4-03719) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	2583	BOFFARDI INES: Sull'aumento degli oneri previdenziali agricoli in contrasto con gli impegni assunti in materia dal Ministero del lavoro (4-04606) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	2587
BIAMONTE: Sulla devastazione, avvenuta a Scario, frazione di San Giovanni a Piro (Salerno), nella notte fra il 16 e il 17 dicembre 1977, dell'abitazione di Giorgio Pirani, presumibilmente in seguito alla sua denuncia di abusi edilizi nel comune (4-04317) (risponde ANTONIOZZI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	2584	BOLLATI: Sulla rimozione, da parte dell'assessore al comune di Gorgonzola (Milano) Mario Villa, di una corona di fiori deposta al monumento ai caduti dalla locale sezione del MSI-destra nazionale (4-03847) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	2589
BIAMONTE: Sullo stato della pratica di pensione di Raffaele Buonomo, ex professore presso l'istituto tecnico Avogadro di Salerno (4-05017) (risponde ARMATO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	2585	BOLLATI: Sullo stato della pratica di pensione privilegiata di guerra in favore di Irene Maria Elena Bollati (4-05047) (risponde CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	2590
		BOTTA: Sulla disposizione, emanata dalla direzione generale delle pensioni del Ministero della difesa, che obbliga i propri ex-dipendenti residenti all'estero all'anticipo delle spe-	

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1978

	PAG	P&G
se per le visite di controllo medico-collegiali a fini pensionistici (4-04592) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	2590	
BOZZI: Per l'eliminazione delle ditte appaltatrici della manovalanza utilizzata presso i depositi militari e per l'immissione in ruolo degli operai utilizzati da dette ditte per almeno un anno (4-02371) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	2591	CARLOTTO: Sui casi in cui il sindaco è tenuto a consegnare o viceversa si può rifiutare di rilasciare agli interessati la situazione di famiglia modello 17, necessario per corredare alcune pratiche militari (4-04903) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>). 2596
BOZZI: Sulla permanenza del comitato tecnico presso l'istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino (Frosinone), nonostante la presenza di un professore di ruolo, come previsto dalle recenti sentenze del tribunale amministrativo regionale di Abruzzo e dalla decisione del 1974 del Consiglio di Stato (4-04668) (risponde PEDINI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	2592	CARLOTTO: Per l'immediato avvio dei lavori di arginatura del fiume Stura a valle della città di Cuneo (4-04907) (risponde FONTANA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>). 2596
CAPPELLI: Per un intervento volto a garantire la tempestività e la contemporaneità dei controlli fitopatologici sui prodotti agricoli ed agrumari destinati alla esportazione (4-04056) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	2592	CARLOTTO: Sui dati relativi alle pratiche finanziate dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina nella provincia di Cuneo nell'ultimo decennio (4-05157) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 2597
CAPPELLI: Sul grave ritardo nella definizione delle pratiche di pensione a favore dei mutilati e invalidi per servizio, in particolare nella provincia di Forlì (4-04693) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	2594	CASALINO: Sull'inadeguatezza e le carenze igienico-sanitarie della conservatoria dei registri immobiliari di Lecce (4-04749) (risponde MALFATTI, <i>Ministro delle finanze</i>). 2598
CARLOTTO: Sui danni derivanti agli affittuari coltivatori diretti piemontesi dalla decisione presa dall'assessorato all'agricoltura della Regione di chiudere i termini per la presentazione delle domande di mutuo per acquisto terreni, di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971 n. 817 (4-04496) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	2595	CASALINO: Per l'immediato recupero del relitto del pontone <i>Mario Bottegghi</i> , affondato nel porto di Gallipoli (Lecce) (4-04816) (risponde VITTORINO COLOMBO, <i>Ministro ad interim della marina mercantile</i>). 2598
		CASALINO: Sullo stato della pratica di pensione dell'ex-dipendente della provincia di Lecce, Luigi Corpus (4-05046) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>). 2599
		CAZORA: Per l'adozione di provvedimenti al fine di evitare l'esclusione dalla promozione al grado superiore di circa 1700 marescialli capi dell'esercito con anzianità variabile da cinque a otto anni, analogamente a quanto fatto a favore dei sottufficiali dell'aeronautica (4-04873) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>). 2600

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1978

	P.A.C.	P.A.C.
CERRA: Per la definizione della pratica di pensione di guerra di Salvatore Scafili (4-04861) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	2600	
COCCO MARIA: Per un intervento volto a fronteggiare i danni provocati dal maltempo in Sardegna il 19 settembre 1977 (4-03357) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	2601	2607
COLUCCI: Per la tutela dei diritti della donna in stato di gravidanza, anche in relazione al mancato avviamento al lavoro, per tale motivo, di Maria Severino di Pavia (4-04995) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	2602	2607
CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA: Sulle responsabilità delle irregolarità amministrative verificatesi presso il distretto militare di Lecce, in relazione all'ammancio di 130 milioni scoperto, e sul pagamento della tredicesima mensilità ai dipendenti (4-04249) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	2602	
CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA: Sullo stato della pratica di pensione di guerra per reversibilità presentata da Anna Antonia Roberto di Nardò (Lecce) (4-04573) (risponde CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	2603	
CORDER: Per l'adozione di provvedimenti volti a consentire l'escavazione di materiali lapidei nel greto del fiume Piave o, in alternativa, in altre cave della zona, in relazione alla lievitazione dei prezzi nel settore edilizio (4-04530) (risponde FONTANA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>).	2603	
COSTA: Sulla delibera dell'INAIL che prevede la locazione di un immobile sito in Roma per un canone annuo di oltre un miliardo di lire (4-04320) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	2605	
		COSTA: Sulle istanze avanzate dagli dipendenti non di ruolo del Ministero della difesa non più riassunti in servizio dopo l'occupazione tedesca nel settembre 1943 (4-05117) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).
		COSTA: Per l'aumento della retta giornaliera riconosciuta a favore dei grandi invalidi e mutilati di guerra bisognosi di cure climatiche (4-05146) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).
		COSTAMAGNA: Per la ricostruzione del ponte di Cerrione (Vercelli) distrutto dalla piena del torrente Elvo (4-00891) (risponde FONTANA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>).
		COSTAMAGNA: Per sanare le sperequazioni retributive esistenti tra i magistrati della Corte dei conti (4-03657) (risponde EVANGELISTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>).
		COSTAMAGNA: Per il sollecito completamento dell'organico nell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cuorné (Torino), e per il potenziamento del locale distaccamento del corpo della guardia di finanza (4-03994) (risponde MALFATTI, <i>Ministro delle finanze</i>).
		COSTAMAGNA: Sui motivi della mancata costituzione dell'Amministrazione delle foreste quale parte civile nel processo in corso d'istruzione al tribunale di Latina per il cosiddetto sacco urbanistico del Circeo (4-04838) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).
		COSTAMAGNA: Per la sollecita nomina dei dirigenti degli istituti di credito (4-05172) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).
		COSTAMAGNA: Per l'emanazione di norme ministeriali che chiariscano se esiste o meno il diritto del con-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1978

	PAG.		PAG.
tribuyente di dedurre l'ILOR ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF (4-05336) (risponde MALFATTI, <i>Ministro delle finanze</i>).	2611	DANESI: Per l'adozione di provvedimenti in ordine alle gravi carenze negli organici del Ministero del lavoro, a seguito del massiccio esodo dei dipendenti, con particolare riguardo agli uffici di collocamento della provincia di Lucca (4-04068) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	2617
CRAVEDI: Per la definizione della pratica di pensione e di liquidazione dell'indennità di buonuscita a favore di Amato Rusca di Piacenza (4-04944) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	2612	DE CINQUE: Per l'adozione di provvedimenti atti ad impedire la circolazione, nell'area comunitaria, di sostanze chimiche prodotte in Canada che, sciolte in acqua zuccherata, si trasformano in un liquido simile al vino (4-03758) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	2621
CRAVEDI: Sullo stato della pratica di reversibilità della pensione a favore di Maria Picchioni di Nibbiano (Piacenza) (4-04945) (risponde CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	2612	FANTACI: Sugli incidenti verificatisi il 18 e 19 aprile 1978 nel terzo liceo scientifico di Palermo, in seguito alla mostra mercato organizzata dal « Fronte della gioventù » e autorizzata dal preside dell'istituto, professor Capponi (4-04970) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	2621
CRESCO: Sul mancato rispetto dei diritti sindacali da parte della Recoaro Terme di Vicenza, anche in relazione al licenziamento del dipendente Edoardo Isello, membro del consiglio di fabbrica ed al ricorso all'opera di agenzie private di investigazione contro i lavoratori (4-04994) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	2613	FERRARI MARTE: Sulla permanenza della titolarità del diritto di pesca nel laghetto di Piona ai soli monaci dell'abbazia di Piona (Como) (4-04864) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	2622
D'ALESSIO: Sull'aumento della spesa previsto dal bilancio della Difesa per il 1978 per indennità di trasferimento e per rimborso spese a favore dell'esercito e dell'aeronautica, nonostante la riduzione di un terzo delle forze operative (4-04281) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	2614	FERRARI MARTE: Sullo stato della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Teresa Cardin vedova Barbin, di Mariano Comense (Como) (4-04931) (risponde CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	2623
D'ALESSIO: Sul numero, l'ordinamento, i programmi e i risultati conseguiti dalle scuole allievi operai delle forze armate, istituite in base alla legge 19 maggio 1964, n. 345, con particolare riferimento all'attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile (4-04673) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	2615	FORTE: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Antonio Pisani di Salerno (4-04954) (risponde CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	2624
D'AQUINO: Per un intervento a favore delle popolazioni del Messinese, colpite dal terremoto nella notte tra il 15 e il 16 aprile 1978 (4-05005) (risponde PADULA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>).	2616	FORTUNATO: Sullo stato della pratica di pensione di Alfonso Epifania (4-04829) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	2624

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1978

	PAG.		PAG.
FRANCHI: Per la definizione della pratica di pensione privilegiata dello appuntato dei carabinieri Raffaele Sisia di Crotone (Catanzaro) (4-04641) (risponde RUFFINI <i>Ministro della difesa</i>).	2624	GATTO VINCENZO: Per la sollecita definizione della pratica che oppone la pubblica amministrazione e il comune di Milazzo alla società Mediterranea raffineria petroli ai fini dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 765 (4-04480) (risponde MALFATTI, <i>Ministro delle finanze</i>).	2631
FRASCA: Sul mancato aggiornamento degli onorari spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, per operazioni eseguite su richiesta della autorità giudiziaria (4-02654) (risponde BONIFACIO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	2625	GIORDANO: Per l'inclusione della dogana di Novara tra quelle abilitate allo sdoganamento dei prodotti siderurgici e tessili (4-04723) (risponde MALFATTI, <i>Ministro delle finanze</i>).	2631
FRASCA: Sull'esclusione degli insegnanti degli istituti professionali dalla graduatoria per gli incarichi di presidenza, effettuata dal provveditore agli studi di Cosenza (4-03279) (risponde ARMATO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	2626	GRASSUCCI: Per la sollecita realizzazione delle previste opere di potenziamento del porto di Ponza (Latina), anche in relazione alla situazione venutasi a creare a causa dei crolli verificatisi nel centro storico (4-03566) (risponde FONTANA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>).	2632
FRASCA: Sulla decisione del provveditorato agli studi di Cosenza, relativa all'assegnazione, agli insegnanti in istituti di istruzione secondaria privi dell'intero orario settimanale di cattedra nelle scuole di titolarità, di un posto-orario di insegnamento in una o più sedi anche molto distanti tra loro (4-04191) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	2626	GRASSUCCI: Per l'adozione di provvedimenti a favore dei coltivatori della provincia di Latina danneggiati dalla gelata verificatasi dal 9 al 16 aprile 1977 (4-04715) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	2633
FRASCA: Sulla mancata trasmissione alla firma del Capo dello Stato e alla Corte dei conti dei decreti concernenti la promozione di ufficiali dell'esercito per il 1977, con particolare riferimento ai capitani (4-05054) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	2627	GUARRA: Per il risanamento della contrada Pantana sita a Caprioli frazione di Pisciotta (Salerno), interessata da un vasto movimento franoso (4-03540) (risponde FONTANA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>).	2634
GATTI NATALINO: Sulla situazione di mercato delle 40 mila tonnellate di carne congelata CEE, e sui meccanismi che hanno portato alla determinazione del prezzo di vendita (4-03002) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	2628	GUARRA: Sullo stato della pratica di pensione di guerra a favore di Gaetano Ruocco, sergente della marina militare nell'ultima guerra (4-04789) (risponde CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	2634
		IANNIELLO: Sul grave ritardo con cui viene definito il trattamento di quiescenza spettante al personale scolastico, con particolare riferimento alla vicenda del professor Pasquale Molfini (4-04602) (risponde ARMATO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	2635

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1978

PAG.	PAG.
<p>LABRIOLA: Per la sistemazione del litorale di Marina di Massa e del Cinquale (Massa Carrara) (4-03272) (risponde FONTANA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>). 2636</p> <p>LABRIOLA: Per la risoluzione della vertenza sindacale in atto presso la Forest di Pisa (4-03468) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 2636</p> <p>LOMBARDO ANTONINO: Per un intervento volto a risolvere i problemi delle infrastrutture dei porti di Catania e di Riposto (4-01311) (risponde FONTANA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>). 2637</p> <p>LONGO PIETRO: Sulla vendita effettuata da una società belga ad altra società di un terreno demaniale e relativo complesso edilizio sito in località Castelsandra nel comune di Castellabate (Salerno), nonostante sia in corso il procedimento per il reintegro al comune di appartenenza, e sull'appalto dei lavori di ampliamento dell'immobile alla ditta Di Luccia (4-04912) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>). 2637</p> <p>LUCCHESI: Sullo stato di disagio esistente fra i dipendenti dell'ufficio del lavoro e dei collocatori delle sezioni periferiche a causa della grave carenza degli organici, con particolare riferimento agli uffici della provincia di Lucca (4-03965) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 2639</p> <p>LUCCHESI: Sullo stato di agitazione del personale precario operante nell'università di Pisa (4-04689) (risponde PEDINI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). 2640</p> <p>LUCCHESI: Per l'adozione di misure volte a migliorare le condizioni di lavoro dei guardiani dei fari, anche al fine di comporre la vertenza in atto (4-05108) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>). 2642</p>	<p>MAGGIONI: Per la definizione, da parte della Ragioneria generale dello Stato, ufficio liquidazioni, della pratica relativa al debito del comitato provinciale ONMI di Pavia a favore dell'istituto Monsignor A. Bina di Rivanazzano (Pavia) per il ricovero di minori (4-05123) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>). 2642</p> <p>MAGGIONI: Per la sollecita liquidazione del credito vantato dalla ditta Marco Diani di Pavia nei confronti dell'ex ONMI (4-05127) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>). 2643</p> <p>MANFREDI GIUSEPPE: Sullo stato della pratica per la liquidazione dell'assegno privilegiato ordinario di reversibilità in favore di Lucrezia Sampò di Fossano (Cuneo) (4-05210) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>). 2643</p> <p>MASTELLA MARIO CLEMENTE: Sui criteri previsti per la localizzazione delle centrali nucleari, con particolare riferimento agli studi sismologici (4-03754) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>). 2644</p> <p>MENICACCI: Sul carattere blasfemo dell'opera <i>Sancta Susanna</i> di Hindemith, in programma al Teatro dell'opera di Roma (4-04717) (risponde PASTORINO, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>). 2644</p> <p>MENICACCI: Per la definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra in favore di Ermanna Griffoni di Trevi (Perugia) (4-04999) (risponde CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 2645</p> <p>MENICACCI: Sullo stato della pratica di pensione per malattia dipendente da causa di servizio dell'appuntato Francesco Pieristè di Montefano (Macerata) (4-05016) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>). 2646</p>

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1978

	PAG.		PAG.
MICELI VINCENZO: Per l'adozione di provvedimenti in favore dei produttori agricoli delle zone del Belice e del Mazarese (Trapani) colpite dalla grandine il 6 aprile 1978 (4-05081) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	2646	QUARANTA: Per la definizione della pratica di pensione a favore di Rosa Petruzzello, vedova Di Filippo, intesa a godere la reversibilità della pensione già goduta dal figlio Giuseppe Di Filippo ora deceduto (4-04765) (risponde CARTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	2654
PANNELLA: Per conoscere i dati relativi ai suicidi di appartenenti alle forze armate negli ultimi dieci anni (4-04549) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	2646	QUARANTA: Per un intervento a favore dei titolari di aziende agricole del comune di Monte San Giacomo (Salerno) minacciati di azione giudiziaria per inadempienza nei confronti del servizio contributi agricoli unificati (4-04804) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	2654
PERANTUONO: Sui motivi in base ai quali il preside del liceo Masci di Chieti non ha ritenuto di doversi costituire come parte civile nel processo a carico degli autori degli atti teppistici di matrice fascista, avvenuti in detto liceo tra il novembre 1977 e l'aprile 1978 (4-05174) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	2649	QUIETI: Per l'adozione di provvedimenti volti a fronteggiare i danni causati al litorale pescarese dalla mareggiata del 21 e 22 gennaio 1978 (4-04390) (risponde FONTANA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>).	2655
PERANTUONO: Sui fatti accaduti nel liceo Masci di Chieti, e sull'eventuale comunicazione di informazioni sull'accaduto al Ministero della pubblica istruzione da parte del provveditore agli studi e del preside di tale istituto (4-05194) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	2649	RENDE: Per un intervento volto allo snellimento dell' <i>iter</i> relativo alla registrazione ed alla commercializzazione della Cimetidina (4-03648) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro della sanità</i>).	2657
PISONI: Per un intervento volto ad eliminare le differenze nelle aliquote IVA per i diversi liquori, e per l'armonizzazione delle norme in vigore nei paesi CEE sui termini di prescrizione per la violazione di norme comunitarie (4-01864) (risponde MALFATTI, <i>Ministro delle finanze</i>).	2650	SANTAGATI: Per regolarizzare la situazione dell'organico del personale addetto alle attrezzature portuali nel porto di Riposto (Catania) (4-04391) (risponde VITTORINO COLOMBO, <i>Ministro ad interim della marina mercantile</i>).	2657
PRETI: Sugli abusi verificatisi nel trasferimento di operai dipendenti civili del Ministero della difesa, con particolare riferimento al caso di Ezio Pagliaro (4-03536) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	2652	SANTAGATI: Per il riconoscimento di zona colpita da pubblica calamità in favore del comune di Patti (Messina) danneggiato dai recenti movimenti tellurici (4-05002) (risponde PADULA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>).	2658
QUARANTA: Per l'adozione di provvedimenti a favore degli istituti che gestiscono servizi di assistenza sanitaria a favore degli invalidi civili e handicappati (4-03573) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro della sanità</i>).	2653	SAVOLDI: Sul numero degli ex combattenti, insigniti dell'ordine di Vittorio Veneto, che fruiscono del relativo assegno vitalizio e per la riva-	

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1978

	PAG.		PAG.
lutazione dell'assegno stesso (4-04752) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	2659	Stato e di altre pubbliche amministrazioni, vengano effettuate presso gli ospedali militari (4-05004) (risponde BRESSANI, <i>Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione</i>).	2666
SCALIA: Per l'adozione di provvedimenti volti a superare i limiti procedurali per l'accesso al credito agevolato da parte delle piccole e medie aziende, dovuti alla parziale carenza operativa delle leggi incentivanti (4-02229) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	2659	SERVELLO: Sulla situazione venutasi a creare presso la scuola dello sport del CONI, con particolare riferimento al settore dei maestri di sport (4-04287) (risponde PASTORINO, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>).	2666
SCALIA: Sullo stato di disagio creato nei contribuenti dall'applicazione del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, che prevede la iscrizione provvisoria del 50 per cento degli imponibili accertati induttivamente (4-04544) (risponde MALFATTI, <i>Ministro delle finanze</i>).	2661	SPATARO: Per l'adozione di provvedimenti in favore degli allevatori dell'isola di Linosa (Agrigento) danneggiati dalla persistente siccità (4-03743) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	2667
SCALIA: Per un intervento a favore delle popolazioni siciliane colpite dal terremoto (4-04949) (risponde PADULA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>).	2662	SQUERI: Per l'accoglimento della richiesta, volta alla creazione di una sezione di istituto magistrale presso il centro scolastico omnicomprensivo di San Donato Milanese (Milano) ed il proseguimento dell'intero corso di studi per l'istituto tecnico agrario (4-05078) (risponde FRANCA FALCUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	2667
SCALIA: Per l'adozione di provvedimenti in ordine alle risultanze della inchiesta giudiziaria sulle condizioni igieniche del servizio di <i>catering</i> gestito dalla Società aeroporti di Roma (4-05052) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro della sanità</i>).	2662	STEGAGNINI: Sulla ventilata soppressione dell'ospedale militare di Livorno (4-04975) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i>).	2668
SERVADEI: Per una più adeguata e razionale ubicazione degli uffici finanziari di Bologna (4-03699) (risponde MALFATTI, <i>Ministro delle finanze</i>).	2664	TOMBESI: Sul rilascio, da parte della questura di Roma, ad una persona nativa di Montona, del passaporto recante, accanto alla località di nascita, la dizione Jugoslavia (4-01837) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	2669
SERVADEI: Sulla mancata utilizzazione da parte dell'Italia, delle unità di conto per contributi all'agricoltura messe a sua disposizione dalla CEE e sulla mancata attuazione della direttiva relativa allo sviluppo delle zone montane (4-04259) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	2664	TOMBESI: Per l'eliminazione della ingiusta sperequazione creata dalla legge 22 febbraio 1973, n. 27, a vantaggio del personale amministrativo iscritto alla Cassa di previdenza marinara, gestione speciale, collocato in quiescenza tra il febbraio 1965 e il dicembre 1969 (4-04957) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	2669
SERVADEI: Per un intervento volto ad evitare che le visite fiscali a cui vengono sottoposti i dipendenti dello			

	PAG.		PAG.
TONI FRANCESCO: Per la sollecita definizione della pratica relativa alla concessione di una derivazione di acqua del fiume Reno, avanzata dall'Acquedotto consorziale alto Reno (4-03777) (risponde FONTANA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>).	2670	ZANONE: Per una più equilibrata distribuzione dei distretti finanziari, in relazione alla sperequazione esistente ai danni della Sardegna e per il ripristino dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ghilarza (Oristano) (4-04662) (risponde MALFATTI, <i>Ministro delle finanze</i>).	2674
TREMAGLIA: Sui motivi del blocco degli stanziamenti a favore delle attività scolastiche già approvate dal COASCIT di Norimberga (Repubblica federale di Germania) (4-04233) (risponde FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	2671	ZANONE: Sul numero delle assunzioni effettuate in base alle liste previste dalla legge per la occupazione giovanile e per la sollecita presentazione al Parlamento del disegno di legge di modifica della legge suddetta (4-05173) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	2674
TREMAGLIA: Sulla mancata corrispondenza alla madre dell'emigrato Luigi Dentico, dei soldi accreditati nella Repubblica federale di Germania dal figlio presso la sede di Francoforte del Banco di Napoli (4-04242) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	2671	ZANONE: Sul ritardo nella distribuzione dei moduli per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche nella provincia di Bolzano (4-05330) (risponde MALFATTI, <i>Ministro delle finanze</i>).	2675
URSO GIACINTO: Per la tutela del turismo Salentino a seguito della campagna allarmistica lanciata da un settimanale della Repubblica federale di Germania che mette in dubbio l'avvenuto totale recupero dei bidoni della <i>Cavtat</i> (4-05162) (risponde PASTORINO, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>).	2672	ZOPPETTI: Per la nomina della commissione preposta al concorso per la copertura del posto di direttore dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi (Milano), attualmente diretto da un reggente (4-04845) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	2675
VAGLI MAURA: Per la copertura dell'organico dell'ufficio del lavoro e dei collocatori delle sezioni periferiche della provincia di Lucca (4-04063) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	2672	ACCAME. — <i>Al Ministro della difesa.</i> — Per conoscere se ritenga opportuno — nello spirito e nella sostanza della ristrutturazione interforze in corso, sia al fine di incrementare le occasioni di contatto ed il conseguente amalgama tra il personale delle tre forze armate, sia per far sì che il personale militare e — ove consentito — quello civile dipendente o già dipendente nell'Amministrazione della difesa, possa avvalersi di facilitazioni logistiche e ricreative anche nelle località in cui non tutte le diverse forze armate dispongono delle relative strutture — emanare disposizioni affinché l'organizzazione	
VIZZINI: Per la modifica del decreto ministeriale emanato in applicazione al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1977, n. 960, con particolare riferimento alla esclusione dei porti della Sicilia dalle operazioni di sdoganamento di materiale siderurgico (4-04335) (risponde MALFATTI, <i>Ministro delle finanze</i>).	2673		

dei circoli delle tre forze armate o, più genericamente, dell'Amministrazione della difesa, e tutte le installazioni ad essa assimilabili, comunque articolate (solo mensa; mensa ed annessa foresteria per scapoli e/o per famiglie; biblioteche e sale lettura; apprestamenti, circoli sportivi, ostelli; soggiorni eccetera), sia resa effettivamente disponibile, con normativa omogenea in campo nazionale e con modalità di assegnazione che pongano gli aventi diritto in situazione di effettiva perequazione a parità di situazione, al personale appartenente o già appartenente all'Amministrazione della difesa, accompagnando l'azione di cui sopra con un censimento di quanto esistente e con una larga diffusione della normativa per le relative richieste.

L'interrogante ritiene opportuno puntualizzare come la presente richiesta non intenda comprendere le installazioni logistico-ricreative di eguale o simile denominazione, ma interne ai singoli reparti-unità militari ed utilizzabili solo da personale ad essi destinato, sia in forma definitiva sia temporanea.

RISPOSTA. — Gli organismi del tipo cui si riferisce l'interrogante sono inseriti quasi esclusivamente nell'ambito di enti e di installazioni militari al fine di soddisfare contemporaneamente esigenze di servizio e logistiche delle singole forze armate e socio-ricreative del personale. I casi di organismi sorti all'esterno di installazioni militari sono così limitati da potersi considerare senz'altro eccezionali.

Difficoltà di ordine finanziario non hanno consentito, nel tempo, un adeguato potenziamento degli organismi in questione, per cui al momento questi riescono a soddisfare solo in parte la componente ricreativa nei confronti del personale interessato. Comunque, ove la situazione infrastrutturale ed organizzativa lo consenta, vengono già seguiti criteri di apertura nei confronti del personale militare e civile sia in servizio sia in congedo.

Premesso quanto sopra, pur apprezzando lo spirito interforze e l'alto significato

umano e sociale che indubbiamente caratterizzano la proposta, si ritiene che, allo stato attuale, sia difficile prevedere normativamente una generale disponibilità a larghe categorie di soci dei circoli e degli organismi assimilabili oggi esistenti.

Il Ministro: RUFFINI.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — tenuto conto della prossima introduzione nel nostro ordinamento militare della nuova legge sui principi della disciplina e delle ripercussioni che questa legge avrà sulla riforma del codice militare di pace e in genere della giustizia militare, in relazione alle gravi sanzioni recentemente inflitte a ufficiali e sottufficiali per comportamenti collegati alla riforma della giustizia militare, e in particolare agli episodi verificatisi a Cagliari, a Pisa e alle tre Venezie e alla pesante condanna inflitta al sergente maggiore dell'aeronautica Remo Granocchia — se ritenga opportuno impartire direttive ai comandi per evitare che nel periodo transitorio precedente all'applicazione della legge e alle modifiche ai codici esistenti, possano verificarsi atti che diano luogo a ulteriori sanzioni e contribuiscano a creare un clima di tensione nelle forze armate. (4-04985)

RISPOSTA. — I provvedimenti sanzionatori di illeciti penali, cui accenna l'interrogante, sono stati presi dall'autorità giudiziaria militare, che, come noto, opera in piena autonomia ed indipendenza. Né le autorità militari, in presenza di fatti configuranti un reato secondo la legislazione vigente, avrebbero potuto esimersi dal farne rapporto alla procura militare.

Per quanto attiene al campo delle sanzioni disciplinari, con l'avvenuta definitiva approvazione da parte del Parlamento della legge recante norme di principio sulla disciplina militare, sono venuti a cadere i timori prospettati dall'interrogante, in quanto tale legge dispone che, nelle more di emanazione del nuovo regolamento di disciplina, il regolamento in atto abbia

applicazione limitatamente alle disposizioni che non siano in contrasto con detta legge. In attesa, pertanto, che si perfezioni il nuovo regolamento di disciplina militare, saranno emanate le istruzioni necessarie ad assicurare una tempestiva e completa osservanza delle norme di principio.

Il Ministro: RUFFINI.

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere perché i militari di leva alle armi riscontrati affetti da affezioni polmonari e cardiovascolari (coefficiente 5 C ex C 4 rosso), mentre vengono inviati in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (LISAC) da parte della marina e dell'aeronautica, continuino a prestare servizio nell'esercito in reparti d'impiego, con grave nocumento per la salute se non a rischio della vita.

(4-05115)

RISPOSTA. — Si assicura che la competente direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'esercito, ha già impartito disposizioni per l'immediato invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo dei militari ai quali, posteriormente al loro avvio alle armi, sia stato attribuito o, nel prosieguo, venga attribuito il coefficiente 5 (ex 4 rosso) nella costituzione per affezioni cardiovascolari o polmonari.

Il Ministro: RUFFINI.

ACHILLI. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali, a tutt'oggi i militari appartenenti ai corpi di polizia e alle forze armate, candidati alle prossime elezioni amministrative, non siano stati messi in condizione di usufruire della licenza speciale in ordine alle disposizioni previste per legge.

La mancata concessione e il rispetto di tali disposizioni è in contrasto con l'articolo 52 della Costituzione italiana e per i militari di polizia dell'articolo 47 del regolamento di disciplina militare.

Il rispetto della norma di concessione straordinaria della licenza dovrebbe essere anche attuata a favore di coloro che, candidati, si trovano ad essere precettati per richiamo alle armi. (4-05034)

RISPOSTA. — Entrambi i Ministri, difesa e interno, in occasione delle recenti elezioni amministrative, hanno provveduto a diramare a tutti gli enti centrali interessati, per il successivo inoltro ad enti e comandi periferici, precise disposizioni per la concessione, dietro presentazione di domanda documentata, di una licenza speciale di giorni 15 ai militari candidati alle predette elezioni. Non risulta che tali disposizioni abbiano trovato scarsa applicazione o suscitato lamentele da parte del personale interessato.

Solo in alcuni enti e reparti, in percentuale assai modesta, si sono avuti casi particolari di lievi ritardi nella concessione, dovuti esclusivamente a:

- a) domande incomplete nella documentazione;
- b) malattia;
- c) mancata conoscenza della candidatura.

Per quanto riguarda i giovani di leva candidati alle elezioni, non risulta che alcuno di essi abbia dovuto rispondere alla chiamata nei 15 giorni precedenti alle elezioni stesse.

Il Ministro della difesa: RUFFINI.

ALIVERTI E FIORET. — *Ai Ministri della sanità e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per far fronte alla grave situazione finanziaria in cui versano gli istituti che gestiscono forme di assistenza sanitaria per gli invalidi civili e giovani handicappati, più volte denunciata dagli operatori dei centri medesimi.

Riaffermato il diritto all'assistenza e ritenendo inadeguato il fondo integrativo erogato a ripiano del deficit di gestione 1976-77, gli interroganti chiedono se si ri-

tenga doveroso procedere ad un aumento delle rette attuali per far fronte alle particolari esigenze ed ai costi dei servizi.

La mancanza di adeguati provvedimenti costringerebbe alcuni istituti a sospendere l'attività pregiudicando in tal modo la sicurezza del posto di lavoro di migliaia di persone. (4-03480)

RISPOSTA. — Lo scrivente, presa conoscenza del particolare stato di disagio in cui si sono trovati i centri di assistenza riabilitativa per gli invalidi civili a causa della insufficienza dei fondi occorrenti per sostenere i costi crescenti del servizio, è tempestivamente intervenuto secondo le seguenti linee direttrici:

1) in primo luogo, con la circolare alle Regioni del 18 gennaio 1977, n. 6, ha proposto l'adozione di nuovi criteri per la riqualificazione dell'assistenza riabilitativa meglio rispondenti alle finalità dell'intervento pubblico, sollecitando all'uopo la collaborazione delle Regioni stesse, cui è delegato, come è noto, l'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia (articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4);

2) in secondo luogo, ha chiesto al Ministero del tesoro una integrazione dello stanziamento di bilancio che consentisse sia il ripiano del *deficit* di gestione degli anni precedenti, sia l'aumento delle rette, ritenute inadeguate.

Per quanto riguarda la proposta dei nuovi criteri per la riqualificazione dell'assistenza, questa Amministrazione non ha avuto l'immediata collaborazione delle Regioni, nonostante le sollecitazioni rivolte con altra circolare del 6 giugno 1977, n. 41, e con circolare telegrafica del 23 settembre 1977.

Solo a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che trasferisce alla competenza regionale l'intera materia a decorrere dal 1° gennaio 1979, le Regioni hanno dato la propria adesione alla costituzione di un gruppo di lavoro per l'es-

me del problema. Dai primi contatti, caratterizzati dalla previsione dell'imminente passaggio di funzioni, è emerso l'orientamento delle Regioni stesse a non modificare, in questa fase, i criteri attuali di erogazione dell'assistenza: l'adozione di nuovi criteri, infatti, se è vero che potrebbe portare a superare la rigidità dell'attuale sistema di finanziamento, consentendo di prevedere rette differenziate, finirebbe tuttavia, a parere degli organi regionali, col portare inevitabilmente un'ulteriore lievitazione della spesa pubblica.

Al riguardo, dopo gli interventi svolti presso il Ministero del tesoro per consentire l'aumento delle rette giornaliere per l'assistenza agli invalidi civili, questo dicastero ha potuto ottenere, per il 1977, un aumento di finanziamento di 25 miliardi, con un apposito provvedimento di variazione di bilancio, mentre una ulteriore integrazione di pari importo è prevista con altra variazione al bilancio dello Stato. Per consentire l'adeguamento delle rette corrisposte ai centri di assistenza agli invalidi, si è provveduto ad un aumento delle stesse del 10 per cento a partire dal 1° luglio 1977 e un ulteriore incremento del 10 per cento è stato riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 1978. Tenendo conto, comunque, delle obiettive difficoltà in cui versano i centri in questione e delle molteplici istanze prodotte sull'argomento, il Ministero del tesoro è di recente addivenuto alla determinazione di accogliere un terzo aumento del 10 per cento delle rette giornaliere a far data dal 1° marzo 1978.

Ulteriori provvidenze finanziarie, in eccedenza a quelle previste, non sembrano compatibili con l'attuale difficile situazione generale dell'economia del paese.

Il Ministro della sanità:
TINA ANSELMI.

BAGHINO. — *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo, del lavoro e previdenza sociale e della marina mercantile.* — Per sapere se siano a conoscenza del vivo allarme diffusi fra i numerosi proprietari

di imbarcazioni ormeggiate nel porto di Rapallo (Genova), a causa della denuncia disposta a carico di diversi ormeggiatori, da parte dell'autorità demaniale per installazioni (pontili e gavitelli) ritenute abusive, anche se precedentemente né tecnici del comune, né delegati comunali di spiaggia, avevano lamentato l'irregolarità ed anche se diversi pontili provengono dalla vendita effettuata dal curatore fallimentare di una ditta da tempo autorizzata a disporre ormeggi e gavitelli.

Inoltre, l'interrogante vorrebbe sapere se siano a conoscenza dell'allarme diffusi a Santa Margherita Ligure (Genova) dopo la inopinata chiusura del locale mercato del pesce disposta dall'ufficiale sanitario provinciale con l'ordine di eseguire molteplici lavori di pulizia e di restauro. I due provvedimenti oltre ad avere provocato allarme e risentimento, il primo tra i proprietari di barche (circa 150) che, privati improvvisamente dell'ormeggio, non potendo trovare posto in porti vicini, o portano a secco l'imbarcazione e malinconicamente restano a riva, o trasmigrano in altri porti più ospitali, ed il secondo tra i pescatori che affermano di vendere sempre pesce fresco e di garantire sempre l'igiene e che quindi vedono nel provvedimento un senso di disistima e di perdita di lavoro e quindi di profitto, i due fatti hanno dato luogo ad una consistente contrazione del traffico turistico.

Possibile mai, si chiedono le popolazioni del Tigullio che ogni anno i guai capitino sempre tra giugno e luglio, cioè quando l'affluenza turistica sta per esplodere, quando commercianti, albergatori, operatori economici sperano di cominciare ad introitare la prima parte delle spese sostenute nei mesi precedenti per riformamenti, ammodernamento, propaganda, e così via? Nel 1977 fu il provvedimento a carico delle bandiere ombra a rendere deserti i porticcioli della zona, quest'anno sono i pontili abusivi e il pesce surgelato!

Tutto ciò porta alla spaventosa diminuzione di affari e alla disoccupazione, pertanto l'interrogante chiede quali prov-

vedimenti cautelativi intendano prendere le autorità competenti. (4-03114)

RISPOSTA. — Lo scrivente Ministero, non avendo diretta competenza in ordine ai fatti segnalati, ha dovuto attendere i necessari elementi di informazione da parte degli organi regionali, i quali, dopo ripetuti solleciti, solo nel giugno 1978, hanno comunicato di non avere notizia alcuna da riferire relativamente all'oggetto dell'interrogazione.

Il Ministero della marina mercantile, ha invece informato che, nel corso di accertamenti di polizia svolti da personale dell'amministrazione marittima appartenente alla delegazione di spiaggia di Rapallo, è emerso che un consorzio di ormeggiatori aveva abusivamente prolungato il pontile galleggiante ivi mantenuto in regime di concessione e che altre cinque persone, senza essere in possesso di alcun titolo di godimento, avevano installato abusivamente nella rada gavitelli per ormeggio natanti (da 20 a 30 ciascuno). Tutti i responsabili sono stati denunciati alla autorità giudiziaria e nei loro confronti sono state emesse le prescritte ingiunzioni di sgombero, alle quali gli interessati hanno ottemperato in data 2 luglio 1977.

Per quanto concerne il mercato ittico di Santa Margherita Ligure il predetto Ministero ha reso noto che esso è rimasto chiuso per il periodo 8-15 luglio 1977 a seguito dell'ordinanza del 7 luglio 1977 dell'ufficiale sanitario di Santa Margherita Ligure, che aveva imposto la chiusura del mercato sinché non fossero state eseguite le necessarie opere di manutenzione e pulizia dei locali.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: PASTORINO.

BAGHINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che:

1) la frazione Ronchi, del comune di Cuneo, sollecita da tempo indilazionabili interventi per opere di difesa e di arginatura del fiume Stura, dato che attual-

mente 30 famiglie abitano in case che si affacciano sul greto dello Stura, e poiché poco a monte della frazione, è stato autorizzato il prelievo di ghiaia dal greto del fiume, provocando un pericoloso infiltramento delle acque nei terreni attigui;

2) comprensibilmente è subentrata viva preoccupazione negli abitanti della frazione Ronchi;

3) il Magistrato per il Po, dottor Giandomenico Cammarata, qualche mese fa comunicava al presidente della provincia di Cuneo, che lo aveva interessato in proposito, che fin dal mese di agosto 1977 sono a disposizione 45 milioni per i lavori di difesa dell'argine dello Stura ai Ronchi. In più, si è appreso che altri 120 milioni sono destinati ad ulteriori lavori lungo tutto il corso dello Stura, per cui si ritiene che anche una parte di questi fondi potrà essere destinata alla frazione Ronchi di Cuneo;

4) i mezzi finanziari summenzionati non vengono però elargiti, perché il genio civile di Cuneo, con inspiegabile ritardo, non ha ancora inviato al Magistrato per il Po i progetti relativi ai lavori da compiersi — i motivi addotti dal genio civile di Cuneo per il ritardo della progettazione dei lavori di difesa e di arginatura dello Stura (ritardo che può divenire colpevolezza nel caso — per altro non impossibile — di piena straordinaria del fiume o di altra calamità naturale) e per sapere se il ministro interessato intenda intervenire per accelerare i tempi burocratici e far provvedere all'inizio dei lavori.
(4-04915)

RISPOSTA. — Le necessità di interventi sul fiume Stura in territorio del comune di Cuneo (frazione Ronchi) derivano dai danni sofferti dalle opere idrauliche del corso d'acqua in conseguenza delle eccezionali precipitazioni atmosferiche dell'anno 1977.

Superate le difficoltà connesse con il trasferimento alla Regione dell'ufficio del genio civile di Cuneo, l'ufficio operativo di Alessandria, istituito in sostituzione, ha potuto far pervenire al Magistrato per

il Po di Parma la perizia dei primi lavori di riparazione in data 17 marzo 1978 per l'importo di lire 45 milioni di cui lire 37.800.000 per lavori a base di appalto.

Altre remore si sono purtroppo fraposte al provvedimento di approvazione della perizia per le note perplessità che l'organo di controllo della Corte dei conti ha manifestato essendo le opere idrauliche del fiume Stura di Demonte classificate nella terza categoria.

Superate, dopo la riunione della sezione di controllo della Corte dei conti dell'8 giugno 1978, le difficoltà interpretative del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 in favore del mantenimento nella competenza statale della gestione delle opere idrauliche suddette appartenenti a bacini interregionali, è stata esperita in data 22 giugno 1978 la gara di appalto dei lavori suddetti, vinta dall'impresa Gallo con il ribasso dell'8 per cento e per il citato importo di lire 37 milioni 800.000. Al più presto avranno inizio i lavori.

Altri lavori sistematori sono previsti nel programma di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 2, che trovasi però ancora all'esame della regione Piemonte, dalla quale si auspica prossimo il parere di concordamento.

Per quanto infine attiene alle escavazioni di inerti dal corso d'acqua che hanno suscitato preoccupazioni nelle popolazioni rivierasche, si assicura che è in corso la regolamentazione della materia, a seguito anche delle istruzioni recentemente impartite, dalla Presidenza del Consiglio, anch'esse concorrenti al mantenimento della competenza statale in tale settore, per cui i prelievi saranno limitati allo stretto indispensabile per assicurare il regolare deflusso delle portate, specialmente nei periodi di piena.

Il Sottosegretario di Stato: FONTANA.

BANDIERA. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, dopo i violenti incendi dei giorni 1°, 7, 19, 20, 21 e 22 agosto 1977,

che hanno distrutto oltre l'80 per cento del patrimonio boschivo delle isole Eolie, provocando danni incalcolabili all'agricoltura e danneggiando numerose abitazioni, intendano:

1) il ministro dell'interno disporrà l'assegnazione di uno stanziamento, straordinario alla Regione siciliana per la concessione di un primo contributo ai sinistrati;

2) il ministro dell'agricoltura disporrà uno stanziamento per il ripristino delle coltivazioni, considerando gli incendi una grave calamità naturale, che ha provato seriamente l'agricoltura eoliana, che già per le condizioni ambientali si trova in stato di permanente crisi. (4-03347)

RISPOSTA. — Dal comando stazione forestale di Lipari, nella cui circoscrizione ricadono le isole Eolie, è pervenuta a questo Ministero una sola segnalazione di incendio boschivo verificatosi il giorno 19 settembre 1977. L'incendio, di natura colposa, si è verificato in località Monastero- M. Rivi dei comuni di Leni e Santa Marina Salina ed ha interessato una superficie di 94 ettari, di cui 24 di superficie non boscata, con un danno stimato di lire 78.750.000 circa. Al riguardo, si rammenta che la Sicilia, regione a statuto speciale, ha un proprio corpo forestale ed un servizio antincendi boschivo indipendente da quello costituito da questo Ministero in base all'articolo 5 della legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi.

Il Ministero dell'interno ha comunicato di non aver ricevuto alcuna richiesta di fondi da destinarsi, tramite gli enti comunali di assistenza, ad interventi assistenziali a carattere straordinario ed urgente, a sollievo delle popolazioni colpite.

Per quanto riguarda la richiesta formulata nell'ultima parte della interrogazione, si fa presente che gli incendi boschivi non possono essere considerati calamità naturali, in quanto essi sono quasi sempre causati dal fatto dell'uomo (per

dolo o per colpa, come nel caso in esame) e soltanto in rarissimi casi da fenomeni naturali, come ad esempio nel caso di fulmini. È per questo motivo che gli incendi boschivi non sono stati presi in considerazione dalla legislazione sui danni da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORÀ.

BARTOLINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere lo stato della pratica intestata al signor Giancarlo Andrielli, nato a Stroncone (Terni) il 4 dicembre 1943 e residente a Stroncone Voc. Meleano, e tendente ad ottenere il diritto alla pensione per causa di servizio.

La pratica è contrassegnata dal numero 607498 di posizione ed ha conosciuto i seguenti sviluppi: con decreto del Ministro della difesa emesso in data 11 gennaio 1971, n. 7/UT, è stato concesso all'Andrielli l'assegno di ottava categoria *una tantum* anziché l'assegno rinnovabile.

Avverso tale decisione l'interessato ha, in data 9 giugno 1971, inoltrato ricorso alla Corte dei conti, ricorso rimasto sino a questo momento senza alcuna risposta. (4-05215)

RISPOSTA. — La Difesa ha definito la pratica di pensione privilegiata ordinaria del signor Giancarlo Andrielli con l'emissione del decreto dell'11 gennaio 1971, n. 7/UT, con il quale, al succitato, è stata concessa l'indennità una volta tanto in luogo di pensione, pari a due annualità di ottava categoria.

In seguito a ricorso dell'interessato presentato alla quarta sezione giurisdizionale della Corte dei conti, avverso il citato provvedimento, la Difesa ha trasmesso il fascicolo degli atti di pensione alla predetta Corte fin dal 21 settembre 1972 ed è in attesa di conoscere l'esito di detto ricorso.

Il Ministro: RUFFINI.

BASSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che da alcuni mesi l'approdo di Scauri, a sud dell'isola di Pantelleria (Trapani), è inagibile a causa di alcuni massi spostati da una mareggiata, rendendo impossibile l'approdo dei traghetti che su tale scalo dirottavano tutte le volte che le condizioni atmosferiche rendevano impraticabile il porto principale, compromettendo così la già precaria regolarità dei collegamenti marittimi fra l'isola e la terra ferma; e se ritenga, considerato anche che per la rimozione del suddetto impedimento occorre una spesa irrilevante, disporre che l'ufficio del genio civile per le opere marittime di Palermo intervenga con procedura d'urgenza per rendere immediatamente agibile il suddetto approdo alternativo. (4-05082)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione non ha alcuna possibilità di intervenire in quanto la competenza a provvedere, con il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 683, è stata trasferita alla regione Sicilia.

Il Sottosegretario di Stato: FONTANA.

BELLOCCHIO, BERNARDINI, CIRASINO E SARTI. — *Al Governo.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare nell'ambito di azioni comuni a livello CEE nei confronti del preoccupante fenomeno delle bandiere ombra, atteso che, secondo fonti attendibili, il tonnellaggio delle navi ombra è passato dal 5 per cento del tonnellaggio mondiale nel 1950 al 27 per cento nel 1976 ed inoltre tra il 1966 e il 1976, le flotte ombra sono aumentate del doppio (più 382 per cento) rispetto a quelle nazionali (più 188 per cento). (4-02674)

RISPOSTA. — Una disciplina normativa comunitaria del fenomeno delle bandiere di comodo potrebbe trovare fondamento nell'articolo 84 n. 2 del trattato CEE, che prevede appunto la possibilità di una regolamentazione comune della navigazione

marittima, adottata dal consiglio con deliberazione unanime.

A tutt'oggi tale organo, pur avendo esaminato una serie di problemi connessi, non ha ritenuto di adottare alcuna risoluzione in merito, per cui, per la disciplina del fenomeno, deve farsi riferimento alla vigente legislazione nazionale. A tale riguardo si fa richiamo alla legge 8 ottobre 1976, n. 689, che, nel momento in cui ha previsto la nazionalizzazione delle unità non iscritte in pubblici registri nazionali, ha dato luogo ad una sanatoria il cui spirito è appunto quello di scoraggiare il ricorso alle bandiere di comodo, almeno per quanto si riferisce ai residenti in Italia.

In questa materia ha incidenza, altresì, la legge 14 aprile 1977, n. 135, sulla disciplina della professione di raccomandatario marittimo intesa, attraverso una nuova regolamentazione dell'esercizio di tale professione, alla tutela dei lavoratori del mare. In tale prospettiva si fa, infatti, carico al raccomandatario di assicurare la tutela previdenziale dei marittimi, il pagamento degli stipendi dovuti agli stessi, la rispondenza del contratto di arruolamento ai principi dei contratti collettivi di lavoro italiani e il rispetto delle norme concernenti i requisiti di sicurezza, di igiene e di abitabilità delle navi.

Nello stesso contesto si fa richiamo alla convenzione n. 147, adottata a Ginevra il 29 ottobre 1976 dalla 62ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro, che prevede la emanazione da parte dei paesi aderenti di norme per la sicurezza, la durata del lavoro e la salvaguardia della vita umana a bordo. Il relativo disegno di legge di ratifica è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 26 maggio 1978.

Il Ministro ad interim della marina mercantile: VITTORINO COLOMBO.

BELLOCCHIO E BROCCOLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza dei gravi danni subiti dai coltivatori di Gricignano

d'Aversa (Caserta) a seguito del violento nubifragio del 31 agosto 1977;

2) quali siano le risultanze degli accertamenti effettuati;

3) quali siano le provvidenze che si intendono erogare in via straordinaria per venire incontro ai nuclei familiari maggiormente colpiti. (4-03719)

RISPOSTA. — Questo Ministero emette i provvedimenti amministrativi di sua competenza per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, istituitiva del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, sulla base delle proposte formulate dalle regioni interessate.

Poiché nessuna proposta di intervento a favore delle aziende agricole del comune di Gricignano d'Aversa (Caserta), danneggiate dal nubifragio del 31 agosto 1977, è pervenuta, a tutt'oggi, da parte della regione Campania, è da ritenere che i danni non siano stati di tale entità da richiedere l'intervento straordinario previsto dalla normativa della citata legge.

Ciò non toglie che, qualora la regione Campania dovesse far pervenire proposte in relazione ai suddetti danni, questo Ministero non mancherà di provvedere alla emissione dei provvedimenti di sua competenza.

Al riguardo, si precisa che, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la competenza di questo Ministero, per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla ripetuta legge n. 364 del 1970, è limitata alla dichiarazione del carattere eccezionale degli eventi calamitosi, al prelievo dei fondi ed alla ripartizione dei fondi stessi fra le regioni interessate.

Spetta, poi, alle regioni provvedere, ai sensi dell'articolo 70, primo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ai successivi adempimenti relativi alle azioni operative.

Il Ministro: MARCORÀ.

BIAMONTE. — *Ai Ministri dell'interno e dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere - anche in relazione a precedente interrogazione - se siano a conoscenza del fatto che nella notte tra il 16 e il 17 dicembre 1977 in Scario (Salerno) l'abitazione dell'avvocato Giorgio Pirani è stata oggetto di devastazione ad opera di ignoti.

Ad avviso dell'interrogante il grave atto teppistico deve essere posto in relazione con la circostanza che il professionista, così come locali esponenti dell'associazione Italia nostra anch'essi minacciati, avevano sollecitato l'intervento dell'autorità giudiziaria e delle amministrazioni competenti, tra cui la sovrintendenza per i beni ambientali della Campania, in ordine ad abusi edilizi ed al sorgere di estese lottizzazioni non autorizzate nel comune di San Giovanni a Piro.

Per conoscere quali provvedimenti l'autorità di pubblica sicurezza abbia preso per l'identificazione dei responsabili e quali iniziative siano state adottate dagli organi periferici del Ministero dei beni culturali e, in particolare, dalla sovrintendenza competente, in relazione agli abusi lamentati. (4-04317)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'interno, per la parte di propria competenza, comunica di essere a conoscenza del furto e degli atti vandalici compiuti da ignoti nella residenza estiva dell'avvocato Giorgio Pirani, e che le indagini svolte in merito non hanno finora consentito la identificazione degli autori dell'atto criminoso.

Risulta inoltre a quel Ministero che nell'aprile 1977 l'avvocato Pirani, insieme ad altri esponenti dell'associazione Italia nostra, abbia più volte sollecitato l'intervento dell'autorità giudiziaria in merito ad alcuni abusi edilizi, fra cui la costruzione di una villetta da parte di un certo signor Gregorio Franzone e la costruzione abusiva di numerosi alloggi da parte della immobiliare Palumbo. Nell'ottobre dello stesso anno altri esponenti di Italia nostra hanno presentato denuncia contro i componenti del consiglio comunale di San Giovanni a Piro per asserite irregolarità

connesse in approvazione del piano regolatore.

A seguito di accertamenti eseguiti dall'arma dei carabinieri, il sostituto procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania ha inviato, nel gennaio 1978, al sindaco ed ai componenti il consiglio comunale, avviso di procedimento penale per interesse privato in atti d'ufficio. Agli organi di polizia, comunque, non risulta nulla in merito alle minacce che avrebbero subito l'avvocato Pirani ed altri esponenti di Italia nostra; pertanto sono stati disposti opportuni accertamenti in proposito.

Per quanto di propria competenza questo Ministero informa anzitutto che dal 1° gennaio 1978, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le competenze in materia di protezione delle bellezze naturali sono state delegate alle regioni. Si fa rilevare, comunque, che la sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici della Campania, al fine di garantire la salvaguardia delle bellezze naturali di tutta la costa cilentana, ha sempre esercitato la più attenta sorveglianza e già da tempo seguiva criteri di valutazione più rigorosi di quelli previsti dagli indici dei piani urbanistici per il rilascio di nulla osta.

Il Ministero infine non mancherà, nell'ambito delle proprie competenze e tramite il citato ufficio periferico, di adoperarsi per garantire la difesa delle bellezze naturali e per evitare la realizzazione di insediamenti che potrebbero alterare la fisionomia dell'ambiente.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: ANTONIOZZI.

BIAMONTE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quando verrà definita la pratica di pensione intestata al professor Raffaele Buonomo nato il 17 maggio 1913, già professore presso l'istituto tecnico Avogadro di Salerno.

Il professor Buonomo in settembre 1977 chiese la pensione al Ministero della

pubblica istruzione e la liquidazione di fine servizio all'ENPAS e anche quest'ultima richiesta è ancora inevasa. (4-05017)

RISPOSTA. — La pratica di pensione del professor Buonomo sarà definita non appena la Corte dei conti registrerà il decreto ministeriale di accoglimento delle sue dimissioni dal servizio. Intanto il provveditore agli studi di Salerno, in data 26 luglio 1977, ha emesso il decreto concessivo di trattamento provvisorio di quiescenza, per un importo annuo di lire 5.454.000. Detto trattamento è stato calcolato valutando tutti gli anni di servizio prestati alle dipendenze di questa Amministrazione, tenendo conto dello stipendio maturato all'atto della cessazione del servizio. Di conseguenza l'emissione del decreto definitivo di pensione non porterà alcun ulteriore beneficio economico al docente in questione che già attualmente riscuote una pensione pari a quella che percepirà dopo la formalizzazione degli atti.

Il professor Buonomo, comunque, riscuote regolarmente e sin dal mese di ottobre, i ratei di pensione tramite la Banca d'Italia e non si comprendono, pertanto, i suoi motivi di doglianza verso l'Amministrazione scolastica.

Per quanto riguarda, poi, l'indennità di buonuscita, si informa che il provveditorato agli studi ha già inviato in data 15 dicembre 1977, all'ENPAS, un progetto di liquidazione che ha richiesto una serie di accertamenti presso la direzione provinciale del Tesoro sul servizio pre-ruolo chiesto a riscatto per il quale il professor Buonomo aveva pagato solo alcune rate del contributo di riscatto. Detta indennità è già in corso di pagamento.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione: ARMATO.

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere lo stato della pratica di pensione di guerra (posizione n. 49524-D) intestata al mutilato Luigi Gargano nato il 29 maggio 1931 a Salerno dove risiede.

Il Gargano, a seguito di aggravamento, è stato sottoposto a visita medica presso l'ospedale di Pozzuoli in data 10 gennaio 1978. (4-05141)

RISPOSTA. — La pratica n. 49524-IC. relativa al signor Luigi Gargano - titolare di pensione di guerra di seconda categoria più assegno di cumulo pari ai due decimi della differenza tra prima e seconda categoria - trovasi, attualmente, all'esame della commissione medica superiore E ciò in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 93 - comma ottavo - della legge 18 marzo 1968, n. 313, non avendo l'interessato accettato il parere espresso dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Napoli in sede di visita per aggravamento d'infermità subita dal predetto invalido in data 10 gennaio 1978.

Si assicura l'interrogante che non appena il suindicato superiore collegio medico avrà fatto conoscere, in proposito, il proprio avviso, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando finalmente verrà definita, da parte degli istituti di previdenza, la pratica di pensione di reversibilità chiesta da ben cinque anni dalla signora Rosa Vitalone da Sicignano degli Alburni (Salerno).

Il marito della Vitalone, signor Mario Di Palma nato il 12 settembre 1923 (deceduto il 19 settembre 1973) era dipendente del comune di Sicignano degli Alburni.

Il Ministero della difesa in data 13 aprile 1978 (lettera n. 315041) ha comunicato alla CPDEL i periodi ricongiungibili con il servizio prestato dall'ex carabiniere Di Palma con l'assicurazione presso la stessa CPDEL. (4-05150)

RISPOSTA. — La direzione generale degli istituti di previdenza acquisite le notizie richieste al Ministero della difesa,

ha conferito alla signora Vitalone la pensione indiretta ordinaria di annue lorde lire 1.124.500 a decorrere dal 20 settembre 1973, oltre l'indennità integrativa speciale prevista dall'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646. Tale trattamento di quiescenza è stato determinato in base al servizio reso dall'ex dipendente Mario Di Palma, defunto marito della signora Vitalone, dal 15 dicembre 1948 al 19 settembre 1973 presso il comune di Sicignano degli Alburni, oltre alla valutazione del servizio prestato dal 19 dicembre 1941 al 21 febbraio 1947 nell'arma dei carabinieri e di due campagne di guerra.

Gli atti di conferimento e di pagamento della pensione saranno spediti, rispettivamente, al comune di Sicignano degli Alburni ed alla direzione provinciale del Tesoro di Salerno non appena espletati i controlli contabili e di legittimità da parte della Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Il Ministro: PANDOLFI.

BOCCHI FAUSTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quando verrà definita la pratica di pensione di guerra riguardante il signor Emilio Allegri, residente a Soragna (Parma), posizione numero 12015380.

Si precisa che l'interessato ha prodotto ricorso avverso il decreto ministeriale del 14 aprile 1967, n. 2250597 senza avere avuto da allora alcuna comunicazione in merito. (4-04858)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 14 aprile 1967, n. 2250597, al signor Emilio Allegri venne negato diritto a pensione per le infermità cardiaca e neuroastenica, in quanto tali affezioni non risultano essere in relazione con il servizio militare dal medesimo prestato durante la guerra 1915-18.

Avverso il surriferito provvedimento di diniego, l'interessato presentò ricorso giurisdizionale n. 723224; a seguito del quale il fascicolo degli atti n. 12015380/VG ven-

ne trasmesso alla Corte dei conti, ove tuttora trovasi, per la trattazione del cenno gravame. Da notizie assunte nelle vie brevi presso la suindicata magistratura è risultato che il ricorso in questione è stato già discusso e la relativa decisione verrà quanto prima notificata al signor Allegri.

Il Ministro: PANDOLFI.

BOFFARDI INES. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza del disagio e della situazione economico-morale in cui si trova la categoria dei periti ed interpreti che prestano la loro attività presso gli uffici giudiziari.

È noto, infatti, che per ciascun incarico il perito, ai sensi delle leggi n. 1426 del 1956 e n. 836 del 1965, non può ricevere più di quattro vacanze al giorno, pari ad otto ore giornaliere con un compenso di lire 700 lorde con un totale di lire 3.170, IVA compresa, somma inadeguata in considerazione dei rischi connessi durante l'attività svolta presso gli istituti penali e la disposizione per molte ore con l'autorità giudiziaria.

L'interrogante richiede di conoscere quali provvedimenti s'intendano assumere per le legittime esigenze economiche e quali provvedimenti di tutela s'intendano adottare per consentire alla categoria lo svolgere della loro opera in serenità.

(4-03952)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha da tempo allo studio la disciplina dei compensi ai periti e ai consulenti tecnici e al più presto sarà presentato un disegno di legge in proposito.

Si tratta di una materia particolarmente complessa, perché il problema non è solo quello, certamente urgente, di adeguare gli attuali compensi, chiaramente superati, ma anche quello di individuare criteri di liquidazione più rispondenti degli attuali, quello di incentivare il rapido espletamento dell'incarico e quello, infine, di regolare l'eventuale impugnazione (sia del perito o del consulente tecnico, sia

delle parti del processo) contro il provvedimento del giudice che effettua la liquidazione.

Occorre dunque un intervento che non si limiti ad aumentare gli importi attualmente fissati per le vacanze, perché queste, essendo rapportate solo al titolo di studio del perito e del consulente tecnico ed al tempo impiegato per l'espletamento dell'incarico, da un lato non consentono di tenere conto della specifica qualificazione richiesta e della qualità del lavoro e, dall'altro, costituiscono un incentivo a protrarre le operazioni per giustificare un aumento del numero delle vacanze.

È da aggiungere che la più specifica materia del compenso ai periti, che forma oggetto dell'interrogazione, rientra nell'ambito della delega per il nuovo codice di procedura penale e che di essa si è occupata anche l'apposita commissione ministeriale, che ha proposto una disciplina assai diversa da quella vigente, sostituendo al criterio delle vacanze un sistema tariffario, basato su un decreto ministeriale con la specifica previsione dei diversi compensi spettanti ai periti per le varie operazioni loro richieste.

Questa soluzione consentirebbe di superare gli inconvenienti del sistema a vacanze, senza determinare quell'elevato aumento dei costi che si avrebbe qualora, come è stato proposto (v. la proposta di legge n. 1049/c. Bortoloni e, per la sola materia civile, la proposta di legge numero 905/s. Borghi), venissero adottate anche per i periti e per i consulenti tecnici le tariffe vigenti per i liberi professionisti. Però in proposito lo studio va ancora approfondito, anche perché le operazioni che possono essere richieste ai periti e ai consulenti tecnici sono le più varie e non è facile realizzare un tariffario che le comprenda tutte.

Il Ministro: BONIFACIO.

BOFFARDI INES. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e del*

bilancio e programmazione economica. — Per conoscere — premesso che:

1) con precedenti interrogazioni del 1976 n. 4-16450 e del 1977 n. 4-01435, era stato richiesto un più accurato controllo ed una verifica degli elenchi bloccati dei lavoratori agricoli, che indebitamente presuppongono un più largo inutile dispendio economico in materia di trattamento speciale di disoccupazione e di assegni familiari nel meridione e nelle isole;

2) il problema è stato accertato nel suo reale fondamento con la conseguente erogazione di indebite prestazioni che potrebbero più proficuamente essere destinate alle reali esigenze dell'agricoltura;

3) era stata richiamata l'attenzione del Governo sulla complessa materia nella XIII Commissione seduta pomeridiana del 21 dicembre 1976;

4) era stato richiesto un alleggerimento degli oneri contributivi da parte degli agricoltori, piccoli proprietari, coltivatori diretti proprietari;

5) era stata auspicata una fiscalizzazione degli oneri previdenziali agricoli;

6) con risposta del 3 maggio 1977 protocollo G. 126/283 si assicurava « che è intendimento del Ministero del lavoro avviare studi per l'adozione di un diverso sistema di contribuzione che risulti più economico per le aziende... » — se siano vere le notizie pubblicate dalla stampa secondo le quali gli oneri previdenziali agricoli sono stati aumentati del 50 per cento. Precisamente nel 1976 erano di lire 2024,98 per ogni giornata di bracciante agricolo e oggi sono di lire 3001,59; lire 1688,45 per ogni giornata di salariato fisso comune portate a lire 2485,52; lire 1849,79 per ogni giornata di salariato fisso qualificato contro le attuali lire 2764,51 e infine lire 2013,72 per ogni giornata di salariato fisso specializzato che sono diventate lire 3024,00.

L'interrogante sottolinea che tale evenienza, se vera, non può che aggravare le aziende agricole di ulteriori oneri che si aggiungono ai crescenti costi di produzione (tenuto anche conto delle avversità

atmosferiche che hanno colpito intere zone specie in Sicilia), ne fiaccherà non poche, con conseguente disoccupazione a danno dell'agricoltura che evidentemente non può sopravvivere. (4-04606)

RISPOSTA. — Si informa l'interrogante che:

a) nell'anno 1977 la parte percentuale delle aliquote contributive, anche per effetto delle norme di cui all'articolo 12 della legge n. 160 del 1975, ha registrato un aumento complessivo pari al 3,70 per cento passando dal 20,61 per cento dell'anno 1976 al 24,31 per cento, mentre non ha subito variazioni la parte fissa per giornata di lavoro pari a lire 169,73 per i braccianti ed a lire 152,76 per i salariati fissi;

b) l'aumento complessivo dei contributi giornalieri è stato determinato, oltre che dal fenomeno sopra evidenziato, anche dal forte aumento dei salari medi contrattuali dell'anno 1977 nei confronti di quelli del 1976, che hanno subito, nella media nazionale, le seguenti variazioni:

1) braccianti da lire 9.874 nel 1976 a lire 12.803 nel 1977 più 29,66 per cento;

2) salariati fissi: comuni da lire 7.279 nel 1976 a lire 9.904 nel 1977 più 36,06 per cento; qualificati da lire 9.102 nel 1976 a lire 11.300 nel 1977 più 39,47 per cento; specializzati da lire 8.938 nel 1976 a lire 12.611 nel 1977 più 41,09 per cento;

c) in conseguenza degli aumenti considerati ai punti a) e b) gli oneri previdenziali giornalieri per ciascuna categoria di lavoratori agricoli hanno registrato un aumento passando, nella media nazionale, da lire 2.204,76 a lire 3.282,13 per i braccianti; da lire 1.652,96 a lire 2.560,42 per i salariati fissi comuni, da lire 1.852,58 a lire 2.766,30 per i salariati fissi qualificati e da lire 1.994,88 a lire 3.218,49 per i salariati fissi specializzati.

Va comunque sottolineato che l'incidenza degli oneri previdenziali per ogni giornata di lavoro, tenuto presente che le

aliquote fisse non hanno subito aumenti, è stata inferiore al 3,70 per cento sopra evidenziato, registrando il seguente andamento:

1) braccianti dal 22,33 per cento nel 1976 al 25,63 per cento nel 1977 più 3,30 per cento;

2) salariati fissi: comuni dal 22,71 per cento nel 1976 al 25,85 per cento nel 1977 più 3,14 per cento; qualificati dal 22,49 per cento nel 1976 al 24,48 per cento nel 1977 più 1,99 per cento; specializzati dal 22,52 per cento nel 1976 al 25,52 per cento nel 1977 più 3,20 per cento.

Per la parte d'aumento degli oneri previdenziali causato dalla lievitazione dei salari medi, occorre ricordare che l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prescrive tassativamente che le retribuzioni medie degli operai agricoli debbono essere determinate annualmente per provincia « sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati... dalle organizzazioni sindacali interessate ». Per via di tale norma i notevoli aumenti intervenuti in misura dei salari medi dell'anno 1977 — anche superiori come si è visto al 40 per cento — nei confronti dei salari medi dell'anno 1976, hanno dato luogo ad un corrispondente accentuato aumento della misura dei contributi previdenziali.

Per quanto riguarda poi gli aumenti intervenuti dal 1° gennaio 1977 in talune aliquote contributive, si fa presente che da stime desunte dal conto consuntivo del servizio per i contributi agricoli unificati, l'ammontare delle prestazioni erogate nel 1976 ai lavoratori agricoli dipendenti è stato pari a 2.219 miliardi di lire, contro un gettito contributivo di soli 156,5 miliardi di lire. Vale a dire che il contributo della categoria (datori di lavoro e lavoratori) è stato appena del 7 per cento della spesa complessiva e tale percentuale di autofinanziamento non è stata granché modificata dai citati aumenti delle aliquote contributive, atteso che essi sono stati adottati a seguito dei miglioramenti intervenuti

nelle corrispondenti prestazioni previdenziali.

Da rilevare, infine, che con effetto dal 1° gennaio 1978, in materia di contribuzione previdenziale, sono state adottate norme agevolative a favore dei datori di lavoro agricolo con terreni siti nei territori montani. Infatti con l'articolo 8 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, è stata disposta la riduzione del 40 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti, nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni, situati al di sotto dei 700 metri sul livello del mare, mentre con il precedente articolo 7, è stata ribadita l'esenzione totale del pagamento dei contributi agricoli unificati per le imprese con terreni ubicati ad una altitudine non inferiore al predetto limite altimetrico.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.

BOLLATI, SERVELLO E TREMAGLIA.
— *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

1) la sua valutazione politica sul fatto che l'assessore al comune di Gorgonzola (Milano), Mario Villa, il giorno 6 novembre 1977 ha provveduto personalmente a far rimuovere dal monumento dei caduti in guerra della città una corona di fiori con nastro tricolore che era stata deposta su iniziativa della locale sezione del MSI-Destra nazionale;

2) inoltre le valutazioni giuridiche e di carattere amministrativo sul fatto che, dopo qualche giorno dall'episodio di cui sopra, il comune di Gorgonzola ebbe a notificare al responsabile della locale sezione del MSI-Destra nazionale un provvedimento di sequestro della corona in quanto la deposizione della corona stessa al monumento dei caduti non era stata autorizzata dalle autorità comunali;

3) infine, le sue valutazioni di natura morale sul comportamento dell'assessore

Mario Villa e del sindaco di Gorgonzola che, con il loro atteggiamento, non solo hanno operato una discriminazione nei confronti di alcuni cittadini ai quali viene impedito di onorare i propri caduti, ma hanno altresì operato una odiosa discriminazione nei confronti degli stessi caduti di tutte le guerre impedendo che alla loro memoria si rendesse omaggio da parte di loro concittadini. (4-03847)

RISPOSTA. — In occasione della ricorrenza del 4 novembre l'amministrazione comunale di Gorgonzola organizzava, come negli anni precedenti, una cerimonia per la deposizione di una corona d'alloro al monumento dei caduti, invitando, a tale manifestazione, le associazioni combattentistiche e d'arma, le sezioni dei partiti democratici, le organizzazioni sindacali ed altri organismi locali.

Prima della cerimonia alcuni giovani deponevano alla base del monumento una corona d'alloro recante sul nastro tricolore la scritta: Movimento sociale italiano-Destra nazionale. Il fatto destava una viva reazione tra i partecipanti alla manifestazione, per cui veniva decisa la rimozione della corona. La federazione provinciale di Milano del detto partito, tramite l'arma dei carabinieri, denunciava l'episodio alla pretura di Cassano d'Adda, per i provvedimenti di competenza.

Ciò posto, si ritiene che le determinazioni assunte dall'amministrazione comunale siano state ispirate unicamente allo scopo di non turbare lo svolgimento della cerimonia ufficiale di omaggio ai caduti, nella quale doveva considerarsi rappresentata tutta la comunità locale, senza alcuna distinzione.

Il Ministro: ROGNONI.

BOLLATI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale sia lo stato della pratica di pensione privilegiata di guerra presentata da Irene Maria Elena Bollati (posizione 7515595/A8) per la morte del marito Giuseppe Guzzi avvenuta per fatto di guerra il 2 maggio 1945, e quali siano

i motivi che ritardano il provvedimento di concessione. (4-05047)

RISPOSTA. — Con determinazione del 15 aprile 1978 n. 5204977, alla signora Irene Bollati è stata concessa, quale vedova del civile Giuseppe Guzzi deceduto per fatto bellico il 2 maggio 1945, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° maggio 1976, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Il suindicato provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, per la prescritta approvazione.

Si assicura l'interrogante che, non appena approvato, il provvedimento medesimo verrà inviato, unitamente al relativo ruolo di iscrizione n. 2264729, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Milano per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Bollati. La predetta, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sull'ulteriore corso della pratica.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

BOTTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali il Ministero della difesa - direzione generale delle pensioni - abbia disposto che le spese per le visite di controllo medico-collegiali di cittadini italiani residenti all'estero debbano essere anticipate interamente dagli interessati all'atto delle visite, e ciò ai fini pensionistici.

Trattandosi di procedure relative ad infermità riconosciute a suo tempo dipendenti da causa di servizio, sembra doveroso che il Ministero della difesa anticipi le spese per le visite cui esso stesso dispone di sottoporre i propri ex dipendenti. (4-04592)

RISPOSTA. — All'anticipazione delle spese relative alle visite di controllo a fini pensionistici a cittadini italiani residenti all'estero, provvedono gli addetti militari presso le ambasciate italiane. Non si può

tuttavia escludere che in qualche caso si sia verificata la situazione lamentata dall'interrogante.

Ad ogni buon conto, per ovviare a inconvenienti del genere, la direzione generale di sanità militare della Difesa ha interessato il Ministero degli affari esteri, perché sia ribadito a tutti i consolati italiani che, per l'anticipazione delle spese dovute per le cennate visite mediche, occorre fare capo agli addetti militari in parola.

Il Ministro: RUFFINI.

BOZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

a) presso depositi militari presta lavoro un notevole numero di operai con mansioni diverse e tutte specializzate (dal carico e scarico di materiale bellico al giardinaggio) sotto la guida e il controllo esclusivamente del personale militare, ma non inquadrati nei ruoli della pubblica amministrazione;

b) tali operai sono assunti da ditte private (individuali o cooperative) che provvedono alla stipulazione dei contratti di assunzione ed alla corresponsione della retribuzione a fine mese;

c) i contratti d'assunzione hanno la durata di dieci giorni ogni quindicina (e quindi per un massimo di 20 giorni al mese) e prevedono come retribuzione la tariffa vigente per i manovali generici, e non consentono l'acquisizione di anzianità;

d) con la legge 6 giugno 1973, n. 313 si pensò di avviare a soluzione un così grave problema, ammettendo ai concorsi per l'assunzione ad operaio del Ministero della difesa anche gli operai dipendenti dalle ditte e cooperative assuntrici di servizi di manovalanza, purché già utilizzati da almeno un biennio;

e) con decreto 1° agosto 1973, fu bandito a tal fine un primo (ed a tutto oggi unico) concorso per 661 posti di ope-

rai qualificati, per cui il lamentato fenomeno permane in tutta la sua gravità ed urgenza;

f) in particolare, presso l'XI deposito centrale di Orte (Viterbo), per numerosi operai un simile stato di cose si trascina da oltre 16 anni, nell'indifferenza degli uffici comunali e provinciali del lavoro;

g) per effetto di una discutibile dichiarazione rilasciata a suo tempo dal direttore dello stabilimento di Orte, la maggior parte degli operai aventi diritto a partecipare al detto concorso ne rimane esclusa; né fu possibile ottenere in via amministrativa il riesame della loro posizione —:

1) quale iniziativa si intenda assumere al fine della sollecita eliminazione della non necessaria mediazione delle ditte assuntrici di cosiddetta manovalanza da impiegare presso gli stabilimenti militari; il che porterebbe ad un'economia per la pubblica amministrazione;

2) in che modo si ritenga di sanare la situazione degli operai suddetti, se con apposito concorso o mediante assunzione diretta ed immissione in ruolo di tutti gli operai (rivelatisi fino ad oggi indispensabili), già utilizzati da almeno un anno;

3) entro quali limiti — per ovvie ragioni di giustizia — si ritenga di riconoscere l'anzianità corrispondente all'effettivo periodo di lavoro prestato, sia da tali operai sia da quelli assunti in base al concorso del 1° agosto 1973. (4-02371)

RISPOSTA. — La legge 6 giugno 1973, n. 313, risponde all'esigenza di sanare talune situazioni anomale, concernenti personale che già svolgeva mansioni impiegate o salariali qualificate o specializzate a carico del bilancio della Difesa, sia in qualità di prestatore d'opera con rapporto individuale (esempio: cottimisti), sia quali dipendenti da ditte e cooperative assuntrici di servizi di manovalanza, i quali di fatto erano stati impiegati per

almeno un biennio in mansioni diverse da quelle di manovale.

In sede di discussione parlamentare dell'anzidetta legge n. 313 del 1973, era stato sollevato il problema della sistemazione a ruolo anche dei manovali, ma fu ritenuto che l'assunzione di questi ultimi sarebbe stata priva di obiettiva giustificazione, trattandosi di personale che viene impiegato secondo il loro mestiere e corrispondentemente retribuito, usufruendo di tutte le provvidenze assicurative e previdenziali di legge. Per altro, fu rilevato che la loro assunzione sarebbe stata contraria all'interesse del servizio, il quale richiede che le vacanze organiche siano più opportunamente coperte con personale giovane e qualificato, sprovvisto di occupazione; principio questo che è in armonia con gli attuali orientamenti in materia di occupazione giovanile.

Si precisa altresì che, in attuazione dell'articolo 4 della cennata legge n. 313, la Difesa ha bandito diversi concorsi per permettere la sistemazione in ruolo del personale interessato.

Per quanto riguarda, infine, la posizione di taluni dipendenti dello stabilimento militare di Orte, si chiarisce che coloro i quali, ritenendo di aver svolto mansioni salariali diverse dal manovale, hanno presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio e hanno ottenuto una decisione favorevole, sono stati ammessi a partecipare ai concorsi all'uopo banditi.

Il Ministro della difesa: RUFFINI.

BOZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia vero il fatto che nell'istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino (Frosinone), pur essendovi da due anni un docente di ruolo ed essendo stata fatta recentemente una seconda chiamata, continua a funzionare un comitato tecnico di quattro membri.

In caso affermativo, per sapere altresì se e quali provvedimenti s'intendano adottare per regolarizzare la situazione nella

citata facoltà, alla luce sia della decisione del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 272 del 1974 (con la quale è stato stabilito che le facoltà universitarie possono funzionare regolarmente con due professori di ruolo) sia delle sentenze del tribunale amministrativo regionale aquilano nn. 19, 20 e 21 del 1978 (che, in pratica, riducono ad uno i professori di ruolo necessari per le regolari attività della facoltà).

(4-04668)

RISPOSTA. — Il comitato tecnico dell'istituto pareggiato di magistero di Cassino, scaduto il 2 maggio 1978, è stato ricostituito con decreto ministeriale 20 maggio 1978. Con tale provvedimento si è voluto assicurare il funzionamento dell'istituto dal momento che attualmente, e fino al 1° novembre 1978, risulta assegnato al medesimo un solo professore di ruolo e che, per tale ragione, non è stato possibile costituire il consiglio direttivo previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1399.

Detto comitato, per altro, rimarrà in carica, per esercitare le funzioni del consiglio direttivo fino a che non risulterà coperto presso l'istituto stesso un numero di posti di docenti tale da garantire il funzionamento; in ogni caso, comunque, non oltre la data del 31 ottobre 1978.

Il Ministro: PEDINI.

CAPPELLI E PERRONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del commercio con l'estero e per le Regioni.* — Per sapere quali provvedimenti intendano assumere per eliminare gli inconvenienti derivanti dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, in ordine all'esecuzione del controllo fitopatologico sui prodotti ortofrutticoli ed agrumari destinati all'esportazione, per evitare che dal prossimo 1° gennaio 1978 possa verificarsi una parziale paralisi dell'attività esportativa in questo settore.

Gli interroganti fanno presente, in proposito, che in base alle disposizioni vigenti, quasi tutti i prodotti ortofrutticoli ed agrumari destinati ai mercati esteri, devono essere accompagnati da un certificato di controllo qualitativo (rilasciato dall'ICE) e da un certificato attestante lo stato fitosanitario del prodotto (rilasciato dagli osservatori per le malattie delle piante, alle dipendenze del Ministero della agricoltura e foreste).

L'attuale funzionamento del servizio del controllo dei prodotti citati, assicura la contemporaneità e la tempestività dei controlli qualitativi e fitopatologici, e ciò per evidenti motivi legati alla deperibilità dei prodotti stessi e alla indispensabile esigenza di effettuare le spedizioni con ogni possibile rapidità, in relazione agli usi e consuetudini del commercio ortofrutticolo internazionale per le quali molta merce viene ordinata dall'importatore, telefonicamente o per telex, nelle primissime ore del mattino, per spedizioni in giornata.

A giudizio degli interroganti, l'applicazione delle disposizioni contenute nel citato decreto, ed in particolare il trasferimento delle funzioni e degli uffici degli osservatori per le malattie delle piante alle Regioni, porterà a ritardi nella concessione dei certificati riguardanti il controllo fitopatologico, se non verranno prese opportune misure per assicurare l'inderogabile esigenza della tempestività e contemporaneità dei due controlli richiesti per la esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari. (4-04056)

RISPOSTA. — La funzione relativa al controllo fitosanitario alla importazione, all'esportazione e al transito di piante, parte di piante e semi di provenienza estera, nonché quella del rilascio dei certificati fitopatologici per l'esportazione e la importazione di prodotti agricoli, erano residue allo Stato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972 e venivano svolte entrambe tramite gli osservatori per le malattie delle piante, uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tali uffici sono ora, in virtù dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, trasferiti alle regioni dal 1° gennaio 1978 ed esercitano ovviamente funzioni di carattere regionale.

Per altro, l'articolo 71, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 riserva allo Stato le funzioni amministrative relative all'organizzazione del commercio con l'estero e l'articolo 111 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica precisa che, qualora uffici trasferiti alle regioni, oltre alle funzioni ora proprie delle regioni, esercitano funzioni residue allo Stato, queste ultime, ove non vi sia espressa disposizione in contrario, sono delegate alle regioni.

Nella materia in esame dei controlli fitosanitari, mentre la titolarità delle relative funzioni rimane allo Stato, il loro esercizio è stato, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616, delegato alle regioni che vi provvedono sotto le direttive del Governo (articolo 4, ultimo comma) e con l'osservanza degli *standards* tecnici fissati dallo Stato (articolo 74, primo comma).

In sostanza si è riprodotta la disciplina normativa vigente per le regioni a statuto speciale, in cui, attraverso la delega (e non il trasferimento) delle funzioni, si è tenuto conto, da un canto, della tipicità della funzione che investe rapporti internazionali e la cui titolarità non può non rimanere allo Stato e, dall'altro, della esigenza di assicurare un servizio così delicato ed importante per il settore agricolo, utilizzando le strutture e le attrezzature già esistenti (osservatori per le malattie delle piante) dotate della necessaria specializzazione, derivante da anni di esperienza e di attività.

Pertanto, in applicazione del citato articolo 4, terzo comma, del ripetuto decreto delegato n. 616 del 1977, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 9 maggio 1978, n. 126, con il quale viene disposto che le regioni dovranno attenersi, nel particolare settore, ai criteri di mas-

sima e agli *standards* tecnici, che saranno stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale incombe anche lo obbligo, in caso di particolare gravità, di adottare i provvedimenti urgenti che saranno ritenuti necessari per la tutela fitosanitaria delle produzioni nazionali e la loro difesa dalle infestazioni di provenienza estera.

A tal fine, gli osservatori per le malattie delle piante continueranno a provvedere, tramite propri funzionari delegati dal Ministero dell'agricoltura e forniti di speciale tesserino abilitante che li qualifica ufficiali di polizia giudiziaria, al rilascio dei certificati fitopatologici per le esportazioni, il transito e le importazioni. Inoltre, allo scopo di non interrompere la continuità di un servizio di tale rilevanza per gli operatori agricoli e garantire così il normale flusso di *import-export* per il nostro paese, e fino a quando le regioni non saranno in grado di provvedere altrimenti, integrando eventualmente gli organici dei predetti osservatori, si consente che le stesse, con apposite convenzioni, si avvalgano della collaborazione di funzionari dell'ICE, sempre delegati dal Ministero dell'agricoltura, nell'ipotesi in cui determinati prodotti agricoli destinati all'estero siano soggetti anche al controllo di qualità.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORA.

CAPPELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di malcontento e disagio dei mutilati ed invalidi per servizio, della provincia di Forlì, che lamentano i gravi ritardi (fino a sei e sette anni) dell'amministrazione statale, nella definizione delle pratiche pensionistiche e nella corresponsione degli aumenti, con relativo danno economico ed estenuante attesa che mortifica le giuste aspettative di benemeriti cittadini.

Per conoscere, infine, quali urgenti e definitivi provvedimenti si intendano as-

sumere, anche per evitare legittime manifestazioni pubbliche di protesta. (4-04693)

RISPOSTA. — I provvedimenti economici più remoti da applicare, giacenti presso il suddetto ufficio, risalgono al mese di luglio 1977. Pertanto il fenomeno dei ritardi di sei-sette anni lamentato nell'interrogazione va presumibilmente riferito alla definizione delle pratiche di pensioni privilegiate ordinarie da parte delle competenti amministrazioni centrali.

Le direzioni provinciali del Tesoro, in materia, sono ordinatori secondari della spesa e come tali possono applicare i provvedimenti ministeriali concessivi di detti trattamenti, solo dal momento in cui li ricevono.

Ciò premesso, si deve dar atto che il problema del lavoro arretrato presso l'ufficio periferico del Tesoro di Forlì, sollevato dall'interrogante, è reale e pressante. Tuttavia, per valutarne l'effettiva portata e quindi predisporre gli adeguati rimedi, occorre definirne le esatte dimensioni che non si circoscrivono alla sede di Forlì.

La situazione di detto ufficio, infatti, è in via di massima non dissimile da quella delle altre direzioni provinciali del Tesoro, in quanto comuni sono le cause, essenzialmente identificabili nel concorso di due fattori: per un verso, l'organico si è depauperato per effetto del massiccio esodo di impiegati, che si sono valse dei benefici del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 e della legge n. 336 del 1970; per altro verso, il carico di lavoro è progressivamente aumentato per effetto del continuo aumento di incombenze attribuite alle direzioni provinciali del Tesoro a seguito del decentramento di funzioni e dell'emanazione di numerosissimi provvedimenti legislativi di carattere generale che si sono susseguiti in questi ultimi anni a ritmo crescente. Si è venuta così a creare una notevole mole di arretrato, che ha determinato uno stato di disagio nel personale e, per la tardiva corresponsione delle competenze spettanti, un vivo malcontento nelle vaste categorie di cittadini amministrati.

Il Tesoro si è naturalmente dato carico del problema, ed ha intrapreso le iniziative rientranti nelle sue possibilità per una concreta soluzione. In particolare, con riguardo all'organizzazione dei servizi, si ritiene che la situazione possa già migliorare entro breve tempo perché è stata posta in atto una procedura collettiva automatizzata per l'applicazione dei ruoli di variazione concernenti le pensioni e gli stipendi che potrà consentire di aggiornare, a partire da luglio del 1978, le competenze mensili spettanti agli amministrati.

Devesi poi segnalare che i giovani, assegnati in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile, alle direzioni provinciali del Tesoro, saranno destinati esclusivamente ai servizi in materia di trattamenti pensionistici, come disposto dalla legge stessa.

Per quanto riguarda la sede di Forlì si precisa che hanno assunto servizio presso la stessa nove unità. Entro il mese di ottobre 1978 saranno chiamati in servizio altri otto giovani e pertanto, complessivamente, questi raggiungeranno il numero di 17 così ripartiti: quattro della carriera di concetto, dieci della carriera esecutiva e tre di quella ausiliaria.

Per effetto delle nuove assunzioni si ritiene che la situazione delle pratiche arretrate possa avere un indubbio miglioramento.

Il Ministro del tesoro: PANDOLFI.

CARLOTTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso che:

1) con fonogramma in data 24 gennaio 1978 protocollo n. 1119 l'assessorato all'agricoltura della regione Piemonte ha disposto, a datare dal 25 gennaio 1978, la chiusura dell'accettazione delle domande di mutuo per acquisto di terreni di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817;

2) nella regione Piemonte non esistono attualmente a favore dell'agricoltura altre leggi all'infuori di quella in applica-

zione della legge n. 153 del 1975 relativa alle direttive CEE la quale prevede il finanziamento per acquisto terreni solo in caso di accorpamento —:

a) se sia al corrente della situazione in cui vengono a trovarsi molti affittuari coltivatori diretti piemontesi i quali, di fronte alla notifica per l'esercizio del diritto di prelazione, nel caso che l'azienda da essi coltivata sia posta in vendita, si trovano nell'impossibilità di esercitare il suddetto diritto in quanto non possono accedere ai finanziamenti pubblici a tasso agevolato;

b) se ritenga intervenire ripristinando la possibilità di presentare le domande di mutuo sul fondo di rotazione statale di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817. (4-04496)

RISPOSTA. — Le competenze di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 14 agosto 1971, n. 817 (disposizioni per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice), già attribuite a questo Ministero, sono state da tempo trasferite alle regioni. Inoltre, ai sensi dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il fondo di rotazione di cui alle citate leggi è stato soppresso.

Per quanto di competenza della Cassa per la formazione della proprietà contadina, si comunica che, a tutto il 31 dicembre 1977, gli interventi nella regione Piemonte hanno consentito l'acquisto di ettari 2.421 di terreni per la spesa di lire 5.064.131.783, e la rivendita degli stessi, a scopo di costituzione o di ampliamento di proprietà coltivatrici, a favore di 73 famiglie di coltivatori.

Circa l'attività futura in favore della regione Piemonte, come per tutte le altre regioni, si comunica che la stessa è subordinata all'assegnazione, da parte dello Stato, di ulteriori fondi alla cassa, in quanto le disponibilità finanziarie sono del tutto insufficienti a soddisfare le richieste pervenute dal 1° luglio 1977 in poi.

In proposito, il comitato amministrativo della cassa ha disposto che le richieste di interventi per l'acquisto di terreni a scopo di formazione o ampliamento di proprietà diretto-coltivatrici, pervenute dopo il 30 giugno 1977, fra le quali numerose riguardanti terreni ubicati in Piemonte, non possono essere accolte, appunto per l'insufficienza di disponibilità finanziarie.

Il Ministro: MARCORÀ.

CARLOTTO. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

1) per corredare alcune pratiche militari i privati debbono presentare la situazione di famiglia modello 17;

2) tale situazione in alcuni casi viene allegata a pratiche che il comune è tenuto a trasmettere direttamente ai superiori uffici militari (esempio: esenzione servizio di leva) mentre in altri casi gli interessati hanno la necessità di procurarsi tali documenti per altri benefici (esempio: licenza senza assegni in attesa di congedo; trasferimenti di sede, ecc.) — specificatamente in quali casi il sindaco possa rifiutare di rilasciare agli interessati la situazione di famiglia modello 17 e in quali casi invece il sindaco sia tenuto a consegnare agli interessati medesimi tali documenti. (4-04903)

RISPOSTA. — La situazione di famiglia (ex modello 17) è prevista obbligatoriamente solo a corredo della domanda che gli interessati intendono presentare, agli organi militari competenti, per ottenere la dispensa dal compiere la ferma di leva, ai sensi dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, Leva e reclutamento obbligatorio nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica.

Per la concessione di altri benefici (licenza illimitata senza assegni - trasferimenti di sede, ecc.) l'autorità militare richiede, di norma, uno stato di famiglia,

eventualmente corredato da un rapporto informativo dell'arma dei carabinieri o da altro documento, rilasciato da un'autorità locale, che compri i motivi addotti dal richiedente per ottenere il beneficio stesso.

La predetta situazione di famiglia, compilata e sottoscritta dal richiedente e dal sindaco, deve evidenziare gli elementi di carattere economico e sanitario in base ai quali l'arruolato chiede il riconoscimento di una delle condizioni previste dal menzionato articolo 91. Quindi, dato il carattere riservato delle notizie in esso contenute, il documento viene trasmesso d'ufficio dalle amministrazioni comunali direttamente agli organi militari competenti preposti all'istruzione e definizione delle pratiche. Data l'obbligatorietà imposta dalla vigente legislazione in materia di leva e reclutamento, i sindaci devono sempre rilasciare tale documento, anche quando ritengono inesistente il diritto per ottenere la dispensa. Inoltre, il documento può anche essere rilasciato direttamente agli interessati quando gli stessi, pur sapendo di non avere una precaria situazione familiare e quindi nessun titolo per ottenere la dispensa, invocano l'adozione di un provvedimento eccezionale in base all'articolo 100 dello stesso decreto presidenziale.

Il Ministro della difesa: RUFFINI.

CARLOTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia informato della situazione determinata dal mancato inizio dei lavori di arginatura del fiume Stura a valle della città di Cuneo.

In questi ultimi anni, come illustra un documento firmato dalle popolazioni interessate ed in particolare sottoscritto dagli abitanti della frazione Ronchi di Cuneo, il fiume Stura ha travolto, in parte, le difese esistenti per cui ogni ulteriore ritardo nella effettuazione dei previsti e necessari lavori di arginatura potrebbe, in caso di piena, provocare dei danni di tale gravità ed entità da determinare l'esigenza di impiegare i fondi

pubblici ben superiori a quelli oggi necessari.

L'interrogante oltre a sollecitare, nel caso specifico, l'immediato inizio dei lavori per i quali risultano già disponibili i fondi necessari, invita vivamente il ministro ad adottare le opportune iniziative affinché le opere di difesa dalle acque siano effettuate tempestivamente quando con poca spesa si possono prevenire disastri che, oltre a gravi danni materiali, spesso provocano la dolorosa perdita di vite umane. (4-04907)

RISPOSTA. — Sono in corso di esecuzione lavori di difesa idraulica sul fiume Stura per l'importo di lire 120 milioni, nel territorio dei comuni di Cuneo, Forzano, Castelletto Stura, Cervere e Cherasco, finanziati con la legge n. 639 del 1977. Per quanto concerne, invece, eventuali ulteriori interventi da attuarsi con i fondi di cui alla legge n. 2 del 1978, la formulazione definitiva del relativo programma, che è stato già predisposto dal Magistrato alle acque di Parma, è subordinata al prescritto parere delle regioni interessate, al cui esame si trova attualmente sottoposto il programma stesso.

Il Sottosegretario di Stato:
FONTANA.

CARLOTTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso che non si mette in dubbio la comprovata validità ed efficacia della Cassa per la formazione della proprietà contadina — quante pratiche, per quali superfici ed importi, siano state finanziate dalla cassa nella provincia di Cuneo nell'ultimo decennio e più specificatamente l'interrogante, per ciascun anno, desidera sapere:

a) il nominativo del richiedente, la denominazione dell'azienda agricola interessata all'acquisto con relativo indirizzo nonché il nominativo del venditore;

b) la data di presentazione della domanda, l'ammontare del finanziamento, la

data di concessione, la superficie interessata ed il nominativo del tecnico di parte che ha assistito il richiedente. (4-05157)

RISPOSTA. — L'attività della Cassa per la formazione della proprietà contadina nella provincia di Cuneo, ha avuto inizio nel 1970 e, a tutt'oggi, risultano pervenute 52 richieste riguardanti terreni della estensione complessiva di 1.935 ettari circa, da parte di 69 famiglie coltivatrici e di una cooperativa agricola.

La situazione delle predette richieste è la seguente:

1) pratiche approvate e perfezionate n. 34, per complessivi ettari 1.382 e per una spesa di lire 4.496 milioni circa, con destinazione dei terreni a 51 famiglie coltivatrici, per lo più affittuarie dei terreni stessi;

2) pratiche respinte o archiviate per rinuncia da parte degli interessati n. 8, per complessivi ettari 155 circa;

3) pratiche pervenute nel primo semestre 1977 n. 2, per complessivi ettari 83 circa, di cui una, per ettari 26 circa, approvata nell'adunanza del 30 maggio 1978 dal comitato amministrativo dell'ente ed una, per ettari 57 circa, in istruttoria;

4) pratiche pervenute dopo il 1° luglio 1977, n. 8, per complessivi ettari 315 circa, richiesti da otto famiglie coltivatrici e da una cooperativa agricola.

Queste ultime non sono state poste in istruttoria a causa della mancanza di adeguata disponibilità finanziaria dell'ente, ad eccezione di tre pratiche, relative a complessivi ettari 147 circa, che, per particolari aspetti, sono state ammesse in istruttoria, secondo le direttive date recentemente dal comitato amministrativo della cassa. Si ritiene che quanto sopra esposto possa soddisfare la sostanza della richiesta dell'interrogante, non ritenendosi di dover comunicare dati che riguardano l'attività di privati professionisti.

Il Ministro: MARCORÀ.

CASALINO E CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

1) in seguito a invito della Federazione provinciale dipendenti statali, agli uffici competenti, perché effettuassero un sopralluogo presso i locali della conservatoria dei registri immobiliari di Lecce, l'ispettorato del lavoro in data 27 gennaio 1978 ha rilevato « carenze igienico-sanitarie e prevenzionistiche, che si ritengono pregiudizievoli per la salute e la incolumità dei lavoratori occupati, oltre a costituire violazione alle norme generali per l'igiene del lavoro e a quelli per la prevenzione degli infortuni »;

2) i locali della conservatoria dei registri immobiliari di Lecce già all'origine erano inadeguati all'uso che se ne è fatto — quali siano stati i motivi che a suo tempo portarono alla utilizzazione per uffici pubblici di uno stabile assolutamente inadeguato alla specifica funzione e quali iniziative s'intendano prendere, con la necessaria urgenza, per dotare la conservatoria dei registri immobiliari di Lecce di locali adeguati e civili. (4-04749)

RISPOSTA. — I locali della conservatoria dei registri immobiliari di Lecce al momento in cui furono prescelti quale sede dell'ufficio furono ritenuti idonei dai competenti organi provinciali sia sotto il profilo igienico-sanitario, sia al fine della prevenzione degli infortuni.

In prosieguo di tempo, a seguito delle accresciute esigenze dei servizi, si è determinata l'opportunità di trasferire in altra sede più adeguata gli uffici della conservatoria predetta. Le trattative intraprese a tal fine con la ditta proprietaria dei nuovi locali non sono, però, giunte a conclusione, attesa la necessità di far eseguire opere di modifica ritenute indispensabili dall'amministrazione per una confacente sistemazione degli uffici in parola.

Al momento le ricerche di idonei locali proseguono con il massimo impegno e si spera di poter pervenire, quanto prima, alla soluzione del problema. Nell'at-

tesa, sono stati comunque interessati i competenti organi periferici affinché siano eliminati, per quanto possibile, gli inconvenienti di natura igienico-sanitaria più volte lamentati e perché siano adottate tutte le misure atte a prevenire eventuali danni a persone e cose.

Il Ministro: MALFATTI.

CASALINO E CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che:

1) da mesi nel porto di Gallipoli (Lecce), è affondato il pontone *Mario Botteghi* di circa 300 tonnellate, iscritto al registro di Bari e di proprietà del signor Carofiglio di Bari;

2) finora malgrado tutto non si è riusciti a liberare quel porto mercantile dalla carcassa del pontone — quali siano i motivi che impediscono l'immediato recupero del relitto e le iniziative che si intendono prendere perché sul porto di Gallipoli non pesi ulteriormente l'ingombro del pontone *Mario Botteghi* limitandone l'agibilità. (4-04816)

RISPOSTA. — Nell'agosto 1975, il pontone *Mario Botteghi* di 270 tonnellate di stazza lorda, iscritto nel registro delle navi minori e galleggianti di Bari, durante le operazioni di ormeggio nel porto di Gallipoli, si inclinava sul lato sinistro, affondando a circa 30 metri nello specchio acqueo antistante la banchina della ferrovia. Nel marzo successivo la capitaneeria, ravvisando sussistenti nella fattispecie le condizioni previste dall'articolo 73 del codice della navigazione ingiungeva al proprietario (il signor Domenico Carofiglio di Bari) di rimuovere entro il 30 giugno 1976, a proprie cure e spese, il relitto.

L'interessato effettuava vari tentativi, ripresi anche nel corso del 1977, senza per altro ottenere risultati concreti per mancanza di idonei mezzi e per la pro-

pria limitata capacità economica. Chiedeva quindi di poter procedere alla demolizione volontaria del pontone, ottenendo - nell'ottobre 1977 - dalla capitaneria di porto di iscrizione (Bari) la relativa autorizzazione; ma anche le operazioni svolte a tal fine conseguivano scarsi effetti

La capitaneria di porto di Gallipoli, nel rappresentare l'assoluta indisponibilità del proprietario a continuare le operazioni di demolizione nonostante le varie sollecitazioni rivoltegli in tal senso, ha sottolineato la necessità di procedere alla rimozione di ufficio del relitto in questione che costituisce intralcio alla navigazione, anche se limitatamente all'attracco ad una banchina con bassi fondali.

È da sottolineare al riguardo che il menzionato articolo 73 del codice della navigazione prevede che, in caso di inottemperanza, da parte del proprietario all'ordine di rimozione, questa debba essere effettuata di ufficio dall'autorità marittima, che procede poi alla vendita del materiale di risulta per conto dello Stato; ma, per le navi che - come nella fattispecie - abbiano stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate, non contempla alcuna azione di rivalsa nei confronti del proprietario per la differenza tra la spesa sostenuta per la rimozione di ufficio e la somma ricavata dalla vendita.

Il Ministero, pertanto, preso atto dei reiterati tentativi effettuati dalla capitaneria per incoraggiare il recupero da parte dello stesso proprietario e tenuto conto del tempo trascorso dall'emanazione della ingiunzione di rimozione, ha suggerito - nell'intento di evitare, per quanto possibile, un'operazione sicuramente passiva per l'erario - di reiterare l'ordine di rimozione. Nel contempo ha autorizzato la capitaneria di porto in questione ad acquisire dati sulla spesa presumibilmente occorrente per un'eventuale rimozione di ufficio, in modo che, persistendo il proprietario nel proprio comportamento omissivo, possa - alla scadenza del termine fissatogli - farsi luogo alla licitazione privata per l'appalto dei lavori di rimozione di uffi-

cio ex articolo 73 del codice della navigazione.

*Il Ministro ad interim
della marina mercantile*
VITTORINÒ COLOMBO

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione diretta, dall'ex dipendente dall'amministrazione provinciale di Lecce, signor Luigi Corpus nato il 26 luglio 1915. Posizione della pratica numero 2341886. (4-05046)

RISPOSTA. — La direzione generale degli istituti di previdenza ha conferito al signor Luigi Corpus la pensione ordinaria di annue lorde lire 3.520.500 a decorrere dal 1° luglio 1976, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646. Tale trattamento di quiescenza è stato determinato dal computo degli anni del servizio prestato dall'interessato alle dipendenze dell'amministrazione provinciale di Lecce dal 1° maggio 1947 al 30 giugno 1976 e di anni 2 e mesi 4 corrispondenti al riscatto del servizio militare, dall'abbuono di anni 7 e di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e dalla valutazione di due campagne di guerra.

La predetta direzione generale ha già concesso al signor Corpus l'acconto di pensione, a decorrere sempre dal 1° luglio 1976, nella misura di lire 188 mila mensili, oltre l'indennità integrativa speciale di cui al citato articolo 5 legge numero 1646 del 1962, in sostituzione dell'acconto conferito a suo tempo dalla amministrazione provinciale di Lecce. Gli atti di conferimento e di pagamento della pensione definitiva saranno spediti, rispettivamente, al comune di Lecce ed alla direzione provinciale del Tesoro di Lecce non appena espletati i controlli contabili e di legittimità da parte della Ragioneria centrale della Corte dei conti.

Il Ministro: PANDOLFI.

CAZORA E STEGAGNINI. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per sapere — premesso che al 31 dicembre del 1978 si prevede che vengano esclusi dalla promozione al grado superiore circa 1.700 marescialli capi dell'esercito con anzianità di grado variabile da cinque a otto anni, mentre la permanenza richiesta per l'avanzamento è di solo quattro anni — se intendano adottare provvedimenti urgenti per risolvere la dolorosa questione del predetto personale che si trascina ormai da circa due anni e che, in assenza di correttivi, si protrarrà negli anni futuri, determinando una situazione di grave crisi anche negli altri gradi.

In particolare, gli interroganti chiedono quali siano i loro intendimenti in ordine all'ormai indilazionabile problema anche in rapporto al necessario concerto con il Tesoro se gli oneri sono di limitata entità, specie se rapportati alla delicatissima questione cui si intende porre rimedio. Ciò, considerato anche che analogo provvedimento a favore dei sottufficiali dell'aeronautica (legge 18 gennaio 1977, n. 9), è stato a suo tempo approvato con procedura di urgenza. (4-04873)

RISPOSTA. — Il problema richiamato dagli interroganti è stato avviato a soluzione con uno schema di disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 23 giugno 1978.

Il Ministro della difesa: RUFFINI.

CERRA E BOTTARI ANGELA MARIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere i motivi che a tutt'oggi non hanno consentito la definizione della pensione di guerra del signor Salvatore Scafili fu Sebastiano nato il 29 maggio 1895, con posizione amministrativa pensioni di guerra Ministero del tesoro n. 1076322.

A tal proposito si fa presente che il ricorso presentato dall'interessato alla Corte dei conti n. 715844 è stato parzialmente accolto nella udienza del 1° giugno 1976 — 2ª sezione della Corte dei conti — e successivamente inviato al Ministero del

tesoro per gli adempimenti di competenza in data 13 dicembre 1976 con elenco n. 2059.

A seguito di accertamenti effettuati, risulta che al Ministero del tesoro si sostiene di essere ancora in attesa che la Corte dei conti restituisca il fascicolo richiesto il 15 novembre 1977, mentre alla Corte dei conti risulta, come detto, che il fascicolo è stato restituito nella data sopracitata.

Per conoscere quali iniziative si intendano adottare al fine di superare tale grottesca situazione e consentire finalmente al signor Scafili di poter usufruire all'età di 83 anni del suo diritto alla pensione. (4-04861)

RISPOSTA. — L'istanza con la quale il signor Salvatore Scafili aveva chiesto di conseguire pensione di guerra per l'infirmità epilettica, venne respinta con decreto ministeriale del 6 luglio 1966, n. 2200966, non risultando tale affezione debitamente constatata, dalle competenti autorità militari o civili, entro il termine di cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra, come tassativamente prescritto dall'articolo 24, primo comma, della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Avverso il surriferito provvedimento di diniego, l'interessato presentò ricorso giurisdizionale n. 715844 che la Corte dei conti, con decisione del 1° giugno 1976, n. 107078, ha accolto limitatamente al riconoscimento dell'ammissibilità della istanza di pensione e ciò in applicazione delle sopravvenute più favorevoli disposizioni contenute nell'articolo 89, quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313. Tale norma, infatti, ha reso ammissibili le domande di pensione nei casi in cui dagli atti ufficiali risulti che l'interessato, entro il termine di cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra, abbia subito ricovero ospedaliero od accertamenti da cui sarebbe potuta derivare la prescritta constatazione ma la relativa documentazione non sia reperibile per causa di forza maggiore.

Pertanto, in esecuzione alla decisione della Corte dei conti, sono stati disposti,

nei riguardi del signor Scafili, i prescritti accertamenti sanitari presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Messina. Nel contempo, inoltre, l'interessato è stato invitato, per il tramite del comune di Catania, a produrre tutti i documenti sanitari, eventualmente in suo possesso, relativi alla surriferita affezione epilettica ovvero, nel caso che fosse stato ricoverato presso ospedali civili, oppure avesse fruito di assistenza medica da parte di enti mutualistici, a fornire dettagliate informazioni al riguardo.

Quanto sopra allo scopo di stabilire la sussistenza del requisito della dipendenza da causa di servizio di guerra della cenata infermità che, come sopra specificato, non ha formato oggetto di valutazione in sede di emanazione dell'originario provvedimento. In ordine a tale requisito, infatti, la stessa Corte dei conti, nella sua decisione, ha rimesso all'Amministrazione il compito di pronunciarsi. Si assicura comunque che, non appena perverranno i nuovi elementi di giudizio, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i conseguenti provvedimenti.

Per quanto concerne poi il ritardo nella trattazione della pratica di cui è cenno nell'interrogazione, si ritiene utile precisare che esso è da ascrivere alla mancanza di taluni indispensabili documenti, rimasti, per disguido, presso la Corte dei conti e che soltanto di recente è stato possibile acquisire.

Il Ministro: PANDOLFI.

COCCO MARIA E PANI MARIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere se intendano intervenire con urgenza in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, in seguito ai gravi danni provocati dalla eccezionale grandinata verificatisi nel giorno 19 settembre 1977 e che ha interessato vaste zone della Sardegna soprattutto delle province di Cagliari, di Nuoro e di Oristano. Ad una stima approssimativa i danni hanno coinvolto circa il 90 per cento della produzione viticola di alcune delle suddette zone (Sulcis) sommandosi alle

perdite già subite in seguito alle piogge insistenti del mese di agosto ed alle gelate della primavera. Le distruzioni hanno riguardato inoltre colture orticole, soprattutto i carciofeti e compromesso il raccolto delle olive. I danni alle strutture sia produttive sia civili sono stati notevoli: allagamenti e lesioni gravi alle abitazioni, distruzioni di serre e quindi di colture protette nella zona del Sulcis in provincia di Cagliari.

Da questo quadro sommario risulta evidente il gravissimo disagio dei coltivatori per l'impossibilità di raccogliere i frutti dell'attuale annata agraria, disagio che è aggravato dalla crisi di fondo dell'agricoltura e che rischia di rendere intollerabile la situazione nelle campagne dell'isola. (4-03357)

RISPOSTA. — Questo Ministero emette i provvedimenti amministrativi di sua competenza per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, sulla base delle proposte formulate dalle regioni interessate.

Poiché nessuna proposta di intervento a favore delle aziende agricole dei comuni delle province di Cagliari, Nuoro ed Oristano danneggiate dalla grandinata del 19 settembre 1977, è pervenuta, a tutt'oggi, da parte della regione Sardegna, è da ritenere che i danni non siano stati di tale entità da richiedere l'intervento straordinario dello Stato, previsto dalla normativa della citata legge.

Ciò non toglie che, qualora la regione Sardegna dovesse far pervenire proposte in relazione ai suddetti danni, questo Ministero non mancherà di provvedere alla emissione dei provvedimenti di sua competenza.

Al riguardo, si rammenta che, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la competenza di questo Ministero, per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla ripetuta legge n. 364 del 1970, è limitata alla dichiarazione del carattere eccezionale degli eventi calamitose.

si, al prelievo dei fondi ed alla ripartizione dei fondi stessi fra le regioni interessate. Spetta, poi, alle regioni provvedere, ai sensi dell'articolo 70, primo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ai successivi adempimenti, relativi alle azioni operative.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORÀ.

COLUCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

1) una assurda procedura viene seguita dall'ufficio di collocamento di Pavia nell'avviare al lavoro i candidati facenti parte della locale lista di giovani disoccupati;

2) tale procedura mostra di non tenere in alcun conto la parità di diritti raggiunta in materia di lavoro tra l'uomo e la donna in quanto, in presenza della lista medesima che comprendeva all'11° posto della graduatoria la signora Marisa Severino in Nappo, domiciliata in Pavia, il dirigente dell'ufficio di collocamento ha autorizzato l'assunzione di 37 giovani disoccupati escludendo la Severino ed adducendo a motivo del suo provvedimento l'impedimento determinato dall'attuale stato di gravidanza della medesima;

3) per la suddetta oltre a determinarsi un grave danno immediato è venuto anche a mancare qualsiasi garanzia del rispetto del suo legittimo diritto all'avviamento al lavoro — quali provvedimenti il ministro intenda adottare perché siano tutelati, in materia di avviamento al lavoro, i diritti della donna in stato di gravidanza e nel caso specifico sia resa piena giustizia alla legittima attesa della signora Marisa Severino. (4-04995)

RISPOSTA. — La signora Marisa Severino in Nappo, iscritta all'11° posto della graduatoria dei giovani disoccupati del comune di Pavia, è stata assunta in servizio presso il locale ufficio di collocamento con decorrenza dal 10 maggio 1978, ai

sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Il differimento della data di assunzione, per altro non incidente sulla prevista durata di un anno del relativo contratto, è da attribuire alle perplessità sorte circa la piena disponibilità dell'interessata a prestare attività lavorativa subordinata, avendo la stessa dichiarato di essere madre di un bambino di età inferiore all'anno e, probabilmente, in attesa di altro figlio. Tale circostanza, che poteva far incorrere nel divieto — sancito dall'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 — di adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, è stata successivamente esclusa con la presentazione di un certificato medico di parte. Pertanto, nella procedura seguita dall'ufficio del lavoro di Pavia non può ravvisarsi l'inosservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.

Il Ministro: SCOTTI.

CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA, CASALINO, CIRASINO E ANGELINI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere:

1) se risponda a verità la notizia dell'ammanco di circa 130 milioni di lire dalle casse del distretto militare di Lecce, ammanco che ha messo in forse la corresponsione della tredicesima mensilità ai dipendenti;

2) come si sia provveduto al pagamento della stessa;

3) quali accertamenti siano stati disposti per individuare le responsabilità delle presunte irregolarità amministrative e quali provvedimenti, eventualmente, si intendano adottare. (4-04249)

RISPOSTA. — Il 19 dicembre 1977 il comandante del distretto militare di Lecce ha riscontrato un ammanco di lire 120.750.000 dalla cassa di riserva dell'ente, ove il 12 dicembre 1977 erano state immesse lire 168 milioni per il pagamento

al personale dipendente delle competenze di dicembre (tredicesima e stipendio). La verifica è stata determinata dalla spontanea dichiarazione scritta con la quale il tenente colonnello Vito Palmiotta, relatore presso il medesimo distretto, informava di essersi impossessato della somma predetta per soddisfare impegni personali.

La somma mancante è stata immediatamente ripianata con un intervento della direzione di amministrazione del comando della regione militare meridionale, per cui la tredicesima mensilità e gli stipendi di dicembre sono stati regolarmente pagati entro il 20 dicembre 1977.

Nei confronti del sopraddetto tenente colonnello Vito Palmiotta, il procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare territoriale di Bari, in data 22 dicembre 1977, ha iniziato, con rito sommario ed ordine di cattura, l'azione penale per il reato di peculato militare. L'ordine di cattura, tuttavia, non ha potuto essere eseguito perché l'ufficiale si è reso subito irreperibile. Il tenente colonnello Palmiotta è stato sospeso precauzionalmente dall'impiego a decorrere dal 21 dicembre 1977, ai sensi dell'articolo 29 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

In seguito ad un sopralluogo effettuato nell'ufficio del relatore del distretto militare di Lecce, in data 29 dicembre 1977, sono stati rinvenuti buoni per cessione a pagamento di derrate al personale del distretto stesso, relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio, agosto e ottobre 1977 per un importo di lire 5.771.000, non versato in tesoreria.

Il vice procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare territoriale di Bari, in data 16 gennaio 1978, ha emesso quindi un secondo ordine di cattura nei confronti dell'ufficiale per i reati di peculato militare continuato e diserzione aggravata. Anche tale ordine di cattura non è stato eseguito dai carabinieri perché l'imputato è risultato ancora irreperibile.

Si rende noto infine che il comandante della regione militare meridionale di Napoli, in data 21 dicembre 1977, ha nominato una commissione d'inchiesta per ac-

certare la reale consistenza dell'ammacco, le cause e le responsabilità dirette o riflesse in ordine ad azioni od omissioni in violazione della vigente normativa ed ha provveduto a denunciare il fatto alla procura generale della Corte dei conti.

Il Ministro della difesa: RUFFINI.

CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA. —

Al Ministro del tesoro. — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra per reversibilità della signora Anna Antonia Roberto nata il 27 settembre 1907 a Nardò (Lecce) collaterale di Antonio Roberto, pensione già goduta dalla madre Apollonia Calabrese deceduta. Si precisa che la richiedente Anna Antonia Roberto è stata sottoposta a visita dalla commissione medica di Taranto il 24 agosto 1977, foglio n.10422. (4-04573)

RISPOSTA. — Nei riguardi della signora Anna Antonia Ruberto (e non Roberto), collaterale maggiorenne inabile di Antonio, è stata emessa determinazione concessiva di pensione indiretta di guerra, oltre l'assegno di previdenza, da durare a vita a decorrere dal 1° luglio 1975, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Il suindicato provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, per la prescritta approvazione.

Si assicura l'interrogante che, non appena approvata, la determinazione verrà inviata, unitamente al relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Lecce per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Anna Antonia Ruberto. La predetta, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sull'ulteriore corso della pratica.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

CORDER. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che da ormai otto mesi a questa

parte il fiume Piave è chiuso alle concessioni governative e la situazione non sembra trovare, almeno per ora, alcuna soluzione sia a livello di autorità centrale sia a livello di autorità regionale.

È noto che è in corso un'azione promossa dalla magistratura e tale azione indubbiamente ha creato notevole difficoltà.

Ciò che emerge in maniera ormai chiara è che il Magistrato alle acque di Venezia, non assumerà responsabilità se non nell'ambito che gli è proprio e cioè quello idraulico. Altre responsabilità di ordine finanziario e di controllo delle quantità di materiale da escavo dovranno essere assunte da altri.

Non occorre dire che le imprese interessate sono in grave crisi; i prezzi dei materiali lapidei sono aumentati enormemente, poiché dipendono totalmente dalle cave della zona in via di esaurimento. Aggiungasi che il piano di cava regionale non è stato ancora elaborato e quindi, come detto sopra, non si concedono altre cave.

Un calcolo prudente fa scendere a circa tre-quattro mila i lavoratori interessati all'attività di escavazione o direttamente o per effetti indotti. La lievitazione dei prezzi nei lavori edilizi tocca mediamente il 15 per cento a causa appunto dei materiali lapidei; i lavori stradali vengono disertati dagli appaltatori poiché questi non sono in grado di prevedere l'andamento dei materiali in parola. Senza tema di esagerare, si può affermare che sta avanzando una paralisi totale del settore.

Non mancando le proposte concrete, atte a garantire l'effettivo controllo e pagamento delle reali quantità di materiali che in un prossimo futuro sarà possibile estrarre dall'alveo del fiume Piave; così come non mancano proposte alternative e cioè riguardanti escavazioni fuori dall'alveo del Piave stesso.

A tal proposito l'apertura di cava è soggetta ad autorizzazione da parte della regione Veneto a sensi della legge n. 36; una legge che prevede un *iter* burocratico di non facile attuazione e di non lieve costo, in considerazione anche del fatto che è necessario acquisire in via preventiva il

parere dell'autorità comunale competente per territorio.

Sempre in tema di apertura di cave si potrebbe invocare anche l'articolo 1 della legge n. 10 (Bucalossi), configurandola come un intervento sul territorio e, in quanto tale, sottoponibile a licenza, evidentemente a titolo oneroso. Nonostante queste possibilità tutto è fermo e la situazione si presenta nei termini preoccupanti sopra descritti.

Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare sia per quanto riguarda il proprio ambito di competenza, sia per quanto riguarda l'ambito di competenza regionale, al fine di sbloccare la possibilità di escavazione di materiali lapidei nel greto del fiume Piave o, come alternativa, in altre cave, al fine di consentire la normalizzazione di questa importante attività e la riconduzione dei prezzi in limiti ragionevoli. (4-04530)

RISPOSTA. — La situazione idrogeologica del fiume Piave è stata esaminata dalla terza sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici che con voto reso nella seduta del 18 gennaio 1978, n. 564, ha espresso il parere che l'estrazione di inerti in linea di massima non può arrecare e non può avere arrecato dissesti all'alveo del Piave nel suo corso vallivo e che il prelevamento di materiali litoidi in detto tratto, se razionalmente condotto, non deve ritenersi dannoso ma, nella maggioranza dei casi, benefico in quanto consente di ripristinare nell'alveo la necessaria capacità garantendo anche un miglior deflusso delle acque riducendo le esondazioni nelle golene che risultano non solo coltivate ma anche abitate.

L'evento di piena del novembre 1966 ha dimostrato l'insufficienza della rete idrografica del Piave ed alla portata solida deve, in gran parte, attribuirsi l'entrata in crisi del tratto montano: il sovralluvionamento ha fortemente limitato la capacità di smaltimento delle acque sia del Piave sia dei suoi affluenti da cui i disastrosi effetti della piena in parola.

La piena del 1966 ha anche dimostrato che nel tratto vallivo la portata massima

di 3.300 metri cubi al secondo è stata contenuta, mentre, nel tratto superiore, subito a monte ed a valle di Ponte di Piave, ove la portata per lo stesso evento è stata di circa 5 mila metri cubi al secondo, si sono verificate esondazioni per la presenza delle strettoie di Falze di Piave e di Ponte di Piave (Treviso).

Gli interventi per la sistemazione e regolazione del tratto in parola, dipendono essenzialmente dai criteri informativi che si intenderanno adottare nella parte più alta del bacino, che riguardano, secondo le indicazioni della commissione interministeriale per la difesa del suolo, la trattenuta di colmi di piena in serbatoi montani, non ritenendosi conveniente, in linea economica e sociale, prevedere ingenti lavori di sagomatura e di rettifica da Zenson di Piave al mare per adeguare l'alveo al contenimento di una portata di piena di oltre 5 mila metri cubi al secondo. L'alveo delimitato dalle attuali arginature appare sufficiente a contenere gli attuali livelli idrometrici con qualche miglioramento delle condizioni, quali:

1) rafforzamenti, rialzi e ringrossi di alcuni tratti di argine;

2) costruzione di scogliere in roccia e protezioni di sponda; piccole rettifiche o allargamenti della foce del porto di Cortellazzo.

Particolare importanza è da attribuirsi al tratto mediano del fiume ricadente nella provincia di Treviso in quanto proprio in quel tratto vallivo si sono verificate, per le maggiori piene, i più gravi danni a causa di esondazioni; i problemi interessanti il corso del Piave tra Longarone e Zenson, però, non possono prescindere da quelli derivanti dal suo corso montano (provincia di Belluno) nel quale sono necessarie opere a carattere idraulico-forestale sia nel bacino principale sia in quelle degli affluenti ed opere di difesa vere e proprie.

Il consolidamento del suolo e la trattenuta dei materiali di detrito come la riduzione della capacità erosiva e di trasporto degli affluenti a monte, sortiranno

un benefico effetto anche nei tratti inferiori del corso migliorando il deflusso delle acque di piena anche nei tratti inferiori.

La risoluzione integrale riguardante la sistemazione idrogeologica del Piave resta però legata alle indicazioni ed alle direttive di cui alla relazione della commissione per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo che indica, nella costruzione di serbatoi nel corso montano del Piave e dei suoi affluenti, il modo più razionale per l'alleggerimento dei colmi di piena nel corso inferiore di pianura.

Circa i riflessi negativi, sotto il profilo socio-economico, causati dalla sospensione dell'attività estrattiva lungo il corso del fiume Piave devesi, purtroppo, confermare, allo stato attuale delle cose, il permanere di tale sospensione, derivante dallo stato di dissesto idrogeologico dichiarato dall'autorità giudiziaria nel noto procedimento penale.

Con l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la competenza sul fiume Piave è rimasta allo Stato (in quanto il relativo bacino idrografico è stato delimitato fra quelli aventi carattere interregionale) e pertanto, per le future concessioni estrattive lungo l'asta del Piave, le relative zone di prelievo saranno assentite a settori stabili per ogni singola ditta dal funzionario designato, in sostituzione dell'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Treviso.

Il Sottosegretario di Stato: FONTANA.

COSTA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:

1) se risponda a verità la notizia relativa ad una delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL che prevede la locazione di un immobile sito in Roma in via Antonino Pio, destinato all'insediamento del centro elettronico del predetto istituto; il canone da pagare ammontereb-

be a oltre un miliardo di lire annue e l'INAIL si sarebbe addossato inoltre le spese di ripristino, per circa un miliardo, del suddetto immobile il cui valore si aggira sugli 11 miliardi;

2) se ritenga eccessivamente onerosa l'attività gestoria dell'INAIL;

3) quali provvedimenti intenda prendere in merito. (4-04320)

RISPOSTA. — La delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL concernente l'affitto dell'immobile di proprietà della società Cristoforo Colombo, sito in Roma, via Antonino Pio, non rientra tra quelle soggette, per legge o per statuto, a specifica approvazione del Ministero del lavoro, la cui funzione di vigilanza è limitata al sindacato di legittimità sugli atti posti in essere dagli enti vigilati.

In ogni caso, dalle notizie assunte è risultato che alla delibera in questione si è giunti dopo aver valutato tutte le possibili soluzioni alternative idonee a soddisfare le indifferibili esigenze derivanti dall'aumentato carico di lavoro di larga parte dei settori dell'attività istituzionale, tra i quali il pagamento delle rendite ai lavoratori infortunati; l'acquisizione dei dati sulla fenomenologia infortunistica; la tempestiva disponibilità di dati contabili certi (distinti per capitoli, gestione, unità territoriale, eccetera) per la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo da effettuarsi, ai sensi della legge n. 70 del 1975, annualmente entro una predeterminata scadenza e secondo norme uniformi di classificazione delle entrate e delle spese.

Tra le soluzioni alternative si sono dovute scartare sia quella di procedere alla costruzione in proprio di un edificio — per l'impossibilità di utilizzo anche parziale di una delle aree di proprietà a causa della destinazione data dal piano regolatore e per l'inesistenza di aree comunali disponibili allo scopo — sia quella di una collocazione periferica del centro meccanografico, per i necessari frequenti contatti con gli altri servizi dell'istituto

e per facilitare l'accesso agli utenti interessati ad avere delucidazioni inerenti le loro posizioni.

Dalla accurata indagine di mercato svolta, anche con avvisi al pubblico, per l'acquisto o per la locazione di un immobile, gli unici ambienti adatti sono risultati quelli ubicati in via Antonino Pio il cui acquisto non è andato a buon fine in quanto si è ritenuto eccessivo il prezzo richiesto dall'impresa costruttrice che, dopo laboriose trattative, aveva avanzato una offerta non più riducibile di lire 13.700 milioni.

Veniva pertanto presa in esame l'offerta di locazione dello stesso immobile il cui canone annuo iniziale di lire 1.200 milioni veniva ridotto a 1.120 milioni, ritenuto congruo dal comitato tecnico consultivo per gli investimenti immobiliari dell'INAIL, anche perché il predetto canone, per effetto della convenuta clausola che lo blocca per l'intera durata del contratto stabilita in sette anni, è comprensivo dei prevedibili futuri aumenti dovuti alle variazioni del costo della vita.

Ne consegue per altro che l'attuale tasso di rendimento, dell'8 per cento sul prezzo minimo di vendita di 13.700 milioni e del 7 per cento se si aggiunge l'IVA a carico dell'acquirente, è destinato a ridursi in relazione all'incremento di valore derivante dalla svalutazione monetaria.

Comunque il tasso anzidetto, anche se calcolato sul valore attribuito dall'INAIL di 11 miliardi aumentato dell'IVA corrispondente, si aggira intorno a quello che lo stesso istituto ricava dalla cessione in locazione di proprie unità immobiliari ad uso di uffici e negozi. Infatti dal recente affitto per uso uffici di uno stabile ubicato nella città di Enna, l'INAIL trae un reddito del 9,08 per cento.

Per quanto concerne infine i lavori di adattamento dell'immobile di via Antonino Pio, si fa presente che la società locatrice si è impegnata ad effettuarli a sua cura e spese. È a carico dell'istituto, e non poteva essere altrimenti, l'onere relativo alle dotazioni di macchinari ed infrastrutture (celle frigorifere, gruppi elettrogeni

speciali, centralina, ecc.) necessari per il funzionamento del centro meccanografico.

Il Ministro: SCOTTI.

COSTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quando intenda pronunciarsi in merito alle numerose istanze degli ex dipendenti Difesa - non di ruolo - non più riassunti in servizio nel settembre 1943, in seguito all'occupazione della capitale da parte delle truppe tedesche.

(4-05117)

RISPOSTA. — Da accertamenti svolti da parte degli organi tecnici della Difesa, è risultato che presso i servizi competenti non esistono giacenti o inevase istanze relative ad ex dipendenti non di ruolo, cessati dal servizio nel settembre 1943.

Comunque, ove l'interrogante indicasse nominativi appartenenti alla categoria sopra indicata, la Difesa non mancherà di fornire gli opportuni chiarimenti.

Il Ministro: RUFFINI.

COSTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se ritenga opportuno adottare con la massima urgenza i provvedimenti necessari per aumentare congruamente la retta giornaliera riconosciuta a favore dei grandi mutilati e invalidi di guerra bisognosi di cure climatiche.

Invero, l'attuale retta giornaliera di lire 5.500 è assolutamente inadeguata a consentire, ai grandi invalidi che ne hanno diritto, le cure climatiche che sono indispensabili o obbligate per evitare conseguenze anche mortali.

(4-05146)

RISPOSTA. — La questione deve ritenersi superata, considerato che questa Amministrazione ha già espresso parere favorevole in ordine alla delibera dell'Opera nazionale invalidi di guerra con cui si provvede ad elevare da lire 5.500 a lire 6 mila la misura del contributo giornaliero dovuto agli invalidi per le cure climatiche e termali.

Il Ministro: PANDOLFI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che è crollato il ponte di Cerrione (Vercelli) nel Biellese, distrutto dalla piena del torrente Elvo ed è urgente la sua ricostruzione al più presto possibile perché grave è il disagio per la popolazione di Cerrione e dei comuni limitrofi di Zimone e Magnano e per i collegamenti con la Valle d'Aosta e l'Epordiese;

per chiedere l'intervento del Governo sull'ANAS e sull'amministrazione comunale di Cerrione e sull'amministrazione provinciale di Vercelli per il ripristino, con la massima urgenza, della viabilità carrozzabile, anche solo provvisoria, sul ponte del torrente Elvo, dando inizio alla sistemazione definitiva per la costruzione del nuovo ponte, mediante la progettazione e il finanziamento del medesimo;

per sapere, infine, i risultati di una eventuale inchiesta se vi siano responsabilità dell'amministrazione civica perché non avrebbe segnalato in tempo i pericoli, mentre in realtà il comune di Cerrione già nel gennaio del 1975 aveva fatto presente al genio civile che gli scavi nei pressi del ponte potevano provocare condizioni imprevedibili ed il genio civile, con i sopralluoghi dei propri tecnici e dei tecnici dell'amministrazione provinciale, aveva invitato la ditta interessata negli scavi a mantenersi ad una certa distanza dal ponte e ad osservare determinate limitazioni, interessando successivamente direttamente al caso l'amministrazione provinciale.

(4-00891)

RISPOSTA. — Nel mese di febbraio 1977 è stato effettuato un sopralluogo sul ponte oggetto dell'interrogazione con intervento di rappresentanti dell'amministrazione provinciale di Vercelli e del comune di Cerrione. Da un esame sommario delle cause del crollo, è apparsa evidente l'assoluta inadeguatezza delle fondazioni che risultavano scalzate, anche con limitate variazioni del fondo dell'alveo. La briglia costruita a valle non rappresenta, del resto, un no-

tevole miglioramento del grado di sicurezza, in quanto anch'essa non era atta a sopportare scalzamenti poco più che modesti. Il tentativo di regolarizzare, mediante scavi, le sezioni del torrente al fine di migliorare il deflusso delle acque non può da solo aver determinato notevoli abbassamenti dell'alveo, essendo gli scavi stessi in larghezza e non in profondità.

Le prescrizioni erano state del resto concordate con l'amministrazione provinciale ed il comune di Cerrione. D'altra parte non risulta che la ditta concessionaria non abbia osservato le limitazioni fissate nel decreto di concessione.

Atteso quanto sopra il crollo del ponte di Cerrione deve ritenersi causato, durante una piena eccezionale, dalla insufficienza delle fondazioni delle pile, insufficienza da tempo accertata ed alla quale non era stato posto rimedio con la costruzione della briglia di valle.

Si è appreso, da notizie assunte nelle vie brevi, che l'amministrazione provinciale di Vercelli, proprietaria della strada su cui sorge il manufatto, sta per espletare un appalto-concorso per la costruzione o ricostruzione di un ponte sull'Elvo in comune di Cerrione in sostituzione di quello crollato.

Il Sottosegretario di Stato: FONTANA.

COSTAMAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che:

1) nell'ambito della Corte dei conti, a parità di qualifica, anzianità complessiva nella pubblica amministrazione, e lavoro svolto, 110 magistrati ricevono uno stipendio mensile inferiore di circa 60 mila lire a quello percepito da circa 160 loro colleghi;

2) tale ingiusta e discriminatoria differenziazione retributiva è dovuta ad un riconoscimento di scatti biennali effettuato nel 1970 nei confronti della carriera di magistratura; è assurdo che due lavoratori di pari grado e qualifica (referendari) componenti lo stesso collegio giudicante od

assegnati al medesimo ufficio della procura, subiscano tale macroscopica sperequazione di carattere economico tanto più riprovevole ove si consideri che le attuali differenze per scatti di anzianità rinvenibili oggi nello stipendio, si ripercuoteranno domani persino nel trattamento pensionistico e di buonuscita.

Per sapere se ritenga di mettere allo studio un provvedimento volto a far cessare tale inconcepibile ingiustizia. (4-03657)

RISPOSTA. — La differenza retributiva, cui si riferisce l'interrogante, riguarda i referendari immessi nel ruolo della magistratura della Corte dei conti successivamente al 30 giugno 1970, nei confronti dei quali non ha trovato applicazione — a far tempo dalla data di maturazione del quadriennio di anzianità nella funzione di referendario — il trattamento economico previsto dall'articolo 2, lettera d) della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, corrispondente all'attuale stipendio di primo referendario.

Al riguardo, occorre, anzitutto, tener presente che la richiamata norma ha subito modifiche per effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 1080, il quale ha stabilito uno stipendio tabellare per i referendari e primi referendari della Corte dei conti, facendo salvo il trattamento differenziale già concesso ai magistrati delle cennate qualifiche dopo quattro anni dall'immissione in carriera, limitatamente al personale in servizio alla data del 30 giugno 1970.

Si soggiunge, ancora, che la prima sezione del Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha espresso, il 20 maggio 1977, il parere che la norma di cui all'articolo 2 lettera d) della legge 16 dicembre 1961 n. 1308 si applica esclusivamente ai magistrati in servizio alla data del 30 giugno 1970.

È opportuno, al riguardo, rilevare che l'attribuzione ai referendari della Corte dei conti del trattamento economico dei primi referendari al compimento dei quattro anni di anzianità, fu all'origine correlata ad una particolare situazione di stato giuridico caratterizzata dalla soppressione del-

la qualifica di primo referendario e fu successivamente mantenuta come norma transitoria, dopo il ripristino di tale qualifica, per il rispetto dei diritti quesiti o, quanto meno, delle legittime aspettative maturate dal personale in servizio alla data di entrata in vigore dei sopravvenuti ordinamenti.

Il ritorno alla normalità, cioè all'attribuzione del trattamento inerente alla qualifica di primo referendario all'atto dell'acquisizione di tale qualifica — che si consegue a ruolo aperto — non parrebbe configurare un caso di disparità di trattamento, riuscendo arduo istituire un raffronto fra due posizioni, una delle quali transitoria ed inerente ad ordinamenti poi venuti meno, e l'altra normale e definitiva, applicabile al personale che inizia la carriera sotto un nuovo regime retributivo.

Il Sottosegretario di Stato:
EVANGELISTI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

1) se ritenga urgente provvedere alla richiesta del consiglio comunale di Cuorigné (Torino), di un sollecito completamento dell'organico del locale ufficio distrettuale delle imposte dirette, da cui dipendono 34 comuni, formato da 13 funzionari e impiegati contro un organico di 20 unità;

2) inoltre, se, per tutta la zona che gravita intorno a Cuorigné, ritenga di potenziare il corpo della guardia di finanza (competente su 44 comuni, 70 mila abitanti, 2.400 aziende) e formato da quattro sottufficiali e otto agenti. (4-03994)

RISPOSTA. — All'ufficio delle imposte dirette di Courgné sono stati recentemente assegnati due vincitori del concorso regionale a segretario e tre vincitori del concorso a coadiutore meccanografo per la regione Piemonte. È inoltre in corso il trasferimento al medesimo ufficio di un impiegato della carriera esecutiva, così attuandosi il massimo dello sforzo che l'Am-

ministrazione è attualmente in grado di esprimere ai fini del potenziamento dei propri uffici.

Permane certamente una situazione di difficoltà a livello di personale della carriera direttiva, ma è un fatto che ha carattere di generalità e che più degli altri ha negativamente risentito delle conseguenze dei provvedimenti legislativi sul pensionamento anticipato.

Per quanto riguarda la guardia di finanza si segnala che il competente comando generale, allo scopo di incrementare la potenzialità operativa del corpo nella circoscrizione della brigata volante di Cuorigné, soprattutto nel settore dell'attività di verifica a tutela delle tasse e imposte indirette sugli affari e delle imposte dirette, ha istituito alla sede di Ivrea un nucleo di polizia tributaria con una forza organica di otto sottufficiali e cinque militari di truppa. Il nuovo reparto, che ha competenza anche su molte aziende ubicate nella circoscrizione della suddetta brigata contribuisce ad assicurare il pieno ed integrale assolvimento dei compiti istituzionali affidati al corpo nella zona in questione.

Il Ministro: MALFATTI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — con riferimento alle vicende del parco nazionale del Circeo gravemente deturpato dalla speculazione edilizia —:

1) se risponda a verità la notizia secondo la quale l'Amministrazione delle foreste non si sarebbe costituita parte civile nel processo attualmente in corso di istruzione da parte del giudice istruttore del tribunale di Latina per il cosiddetto sacco urbanistico del Circeo;

2) in caso affermativo, se ciò sia da collegarsi al comportamento permissivo degli organismi del Ministero che non si sarebbero accorti che il programma di fabbricazione del 1968, al quale si fa risalire la responsabilità prima del dissesto del territorio del parco, era stato redatto e adottato, in modo non si sa quanto involontariamente irregolare;

3) infine, i provvedimenti che abbia preso o che intenda prendere a tutela della credibilità del Ministero. (4-04838)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, che aveva in gestione il parco nazionale del Circeo, deliberò, in data 1° dicembre 1976, di costituirsi parte civile nei procedimenti giudiziari a carico dei responsabili dell'abusivismo edilizio verificatisi nel comprensorio del parco e di cui attualmente si sta occupando la magistratura, anche in base alla denuncia presentata a suo tempo dalla direzione della stessa azienda di Stato.

Alla delibera del consiglio di amministrazione dell'azienda di Stato è seguita una complessa istruttoria, le cui conclusioni hanno subito un ritardo, in conseguenza della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 che ha stabilito, all'articolo 68, la soppressione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali e, all'articolo 83, la gestione provvisoria di parchi nazionali e riserve naturali.

Dopo approfondito esame degli aspetti giuridici concessi alla nuova situazione gestionale del parco, il Ministero ha interessato l'Avvocatura generale dello Stato per la costituzione di parte civile nei procedimenti giudiziari in questione.

Per completezza di informazione, si aggiunge che il commissario agli usi civici con sede in Roma, competente per territorio, ha disposto apposita istruttoria ed ha precisato che alcuni terreni di uso civico ricadenti nel comprensorio del parco e precisamente in località Quarto Caldo, furono venduti dal comune di San Felice Circeo, senza la prescritta autorizzazione del Ministero. Avverso gli atti istruttori ha prodotto opposizione la quasi totalità delle ditte interessate, sostenendo la natura patrimoniale dei terreni acquistati. Ciò ha comportato l'apertura di un giudizio, che rientra nella giurisdizione speciale del commissario agli usi civici anzidetto.

Nei confronti degli occupatori di quei terreni questo Ministero non ha adottato alcun provvedimento, né potrebbe adottar-

ne ora, perché riguardo ai rapporti processuali, l'intervento del Ministero è da considerarsi, allo stato, inammissibile ed interferente nella specifica materia di competenza esclusiva del predetto commissario che, in qualità di magistrato speciale, è chiamato ad esercitare le funzioni giurisdizionali affidategli dalla legge attualmente in vigore (articoli 27 e 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766). Comunque, l'aspetto urbanistico, al quale si riferisce l'interrogante non investe specificatamente la materia degli usi civici.

Il Ministro: MARCORÀ.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se ritenga atto dovuto del suo ufficio — ormai non più procrastinabile — provvedere alle nomine di sua competenza al vertice di aziende di credito, e ciò sia per non contribuire alla paralisi dell'economia nazionale da tempo in crisi, sia per evitare prevedibili, fondate denunce per omissione di atti di ufficio.

In caso affermativo, se ritenga di prendere impegno di:

1) risolvere prioritariamente il problema delle nomine ai vertici delle principali banche, cominciando dalla presidenza e dalla direzione generale degli istituti di diritto pubblico;

2) evitare la nomina o la conferma di personaggi che hanno prestato il fianco a critiche qualificate e che comunque sono legati al nostro paese solo in funzione dell'elevatezza dei benefici derivanti dalla carica. (4-05172)

RISPOSTA. — Il problema del rinnovo delle cariche bancarie, pur nella sua complessità, è tenuto dal Tesoro in primaria evidenza soprattutto con riferimento ai casi in cui la prolungata carenza dei vertici dirigenziali incide in qualche modo sulla situazione aziendale.

Ciò premesso, si fa presente che durante il 1977 e nei primi mesi del 1978 si è provveduto alla nomina di 72 ammini-

stratori e sindaci presso vari istituti di credito e che le altre cariche bancarie scadute o vacanti, per le quali norme legislative o statutarie esigono il previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sono state poste all'ordine del giorno di detto organismo.

Per quanto concerne, poi, la necessità di un'accurata scelta dei candidati per le nomine suddette è opportuno precisare che nelle designazioni già effettuate sono stati rispettati i criteri esposti dal ministro del tesoro *pro tempore* nella seduta del 20 ottobre 1976 presso la Commissione finanze e tesoro della Camera e del 20 luglio 1977 presso quella del Senato, criteri, che, fatti propri dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, possono sintetizzarsi nei seguenti punti:

a) effettuazione delle nomine in un quadro di chiarezza, trasparenza e pubblicità;

b) accertamento della qualificazione professionale dei prescelti, valutata sulla base di precedenti attività svolte, anche fuori dell'ambito bancario;

c) accertamento della posizione fiscale, nonché dell'esistenza di precedenti penali o illeciti amministrativi.

Deve aggiungersi che la recente legge del 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, anche economici, ha definitivamente sancito il principio del rispetto dei criteri suindicati ed ha, inoltre, introdotto ulteriori elementi di garanzia, prescrivendo l'obbligo della richiesta del preventivo parere parlamentare allorquando trattasi di nomine, proposte e designazioni di presidenti o vice presidenti.

Il Ministro: PANDOLFI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere —

atteso che a pochi giorni dalla scadenza del 30 giugno 1978 non sono ancora stati resi pubblici chiarimenti e norme ministeriali circa il diritto o meno del

contribuente di dedurre nella determinazione del reddito imponibile IRPEF la ILOR versata o versanda ora per autotassazione, adottando in questo caso il criterio di competenza anziché quello di cassa;

attese le difficoltà rivelatesi maggiori in confronto a quelle del 1977 per le innovazioni apportate che numerosi contribuenti hanno incontrato nella compilazione del modello 740 relativo alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche;

attesa la gran mole di lavoro in cui si trovano ingolfati fin dai primi giorni del mese di giugno 1978 tributaristi e commercialisti a cui si sono rivolti i contribuenti pieni di dubbi e di scrupoli nel compilare i suddetti difficili moduli — se sia il caso di prorogare subito dal 30 giugno 1978 almeno fino al luglio 1978 il termine utile per la presentazione della dichiarazione stessa, senza che i contribuenti debbano incorrere in penalità ed in sanzioni di sorta. (4-05336)

RISPOSTA. — In relazione ai segnalati dubbi circa il criterio di deduzione dell'ILOR dal reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si fa presente che ogni ulteriore motivo di perplessità è da ritenersi superato a seguito dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione con apposito comunicato, del quale è stata data ampia diffusione dai maggiori organi di stampa.

Si è infatti innanzitutto precisato che l'imposta locale sui redditi da dedurre nelle dichiarazioni relative all'anno 1977 e da presentarsi entro il 30 giugno 1978, è soltanto quella iscritta nei ruoli posti in riscossione nello stesso anno 1977, anche se l'importo risultante dalle cartelle esattoriali non è stato completamente pagato nel 1977. È stato, inoltre, anche chiarito che l'ILOR versata per autotassazione nel 1978 sarà deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con la dichiarazione che sarà presentata nel 1979, ed infine che analoga deducibilità sarà concessa per l'ILOR in riscossione

mediante iscrizione a ruolo nel corso del 1978.

Del resto, non sembra all'Amministrazione che sussistano validi e seri motivi per iniziative legislative che comportino un sia pur breve differimento del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Va a tal fine sottolineato che per quanto riguarda in particolare le modificazioni destinate ad interessare la maggior parte dei contribuenti e che si riferiscono alla determinazione forfettaria dei redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e di quelli conseguiti da particolari categorie di imprese minori con ricavi annui non superiori a lire 12 milioni, sono stati forniti dall'Amministrazione ampi chiarimenti nel fascicolo delle istruzioni allegato alla dichiarazione modello 740 e con la circolare del 2 maggio 1978, n. 119.

D'altra parte non può sottovalutarsi che una dilazione nel termine di scadenza potrebbe compromettere, almeno in parte, la urgente esigenza di far fronte alle necessità finanziarie dello Stato, alla cui copertura sono state ultimamente indirizzate talune scelte governative di politica economico-fiscale.

Il Ministro: MALFATTI.

CRAVEDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quando verrà definita la pratica di pensione e la liquidazione per cessato servizio del signor Amato Rusca nato a Piacenza il 21 dicembre 1916, posizione n. 575098, e se ritenga opportuno intervenire perché siano accelerate le procedure. (4-04944)

RISPOSTA. — La pratica di pensione ordinaria del signor Amato Rusca è stata definita con decreto in data 15 febbraio 1977, n. 366, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1977. Il relativo ruolo di pagamento è stato inviato alla direzione provinciale del Tesoro di Piacenza in data 23 marzo 1977.

Il progetto di liquidazione della buonuscita, relativo al cennato dipendente, è

stato trasmesso alla direzione generale dell'ENPAS in data 7 ottobre 1974, con foglio n. 575.098. Sono stati altresì comunicati al citato ente, in data 16 febbraio 1977, i dati necessari per la riliquidazione dell'indenità di buonuscita, spettante al Rusca sulla base del quindicesimo aumento periodico di stipendio.

Si soggiunge, infine, che in data 26 maggio 1977, in favore del summenzionato è stato emesso il mandato di pagamento relativo alla liquidazione dell'indennizzo di licenziamento per il periodo di servizio non di ruolo non valutabile ai fini della pensione statale.

Il Ministro: RUFFINI.

CRAVEDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a quali conclusioni si sia giunti per il ricorso presentato dalla signora Maria Picchioni abitante a Nibbiano (Piacenza) posizione n. 625959/4, quale collaterale del defunto titolare di pensione Giovanni Picchioni e per sapere se ritenga opportuno intervenire perché siano accelerate le procedure. (4-04945)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 12 ottobre 1966, n. 2209310, alla signora Maria Picchioni, collaterale maggiore dell'ex militare Giovanni, disperso sul fronte russo nel dicembre del 1942, venne negato diritto a pensione indiretta di guerra in quanto la medesima, sottoposta ai prescritti accertamenti sanitari, non fu riconosciuta inabile a qualsiasi proficuo lavoro alla data di irreperibilità o, quanto meno, alla data di morte presunta del fratello.

Il provvedimento, che fu regolarmente notificato alla interessata il 29 agosto 1967 per il tramite del comune di Nibbiano, venne adottato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 77 della legge 10 agosto 1950, n. 648, che subordinava, tra l'altro, il diritto alla pensione indiretta di guerra dei collaterali comunque inabili a proficuo lavoro, alla condizione che l'inabilità dovesse sussistere alla data di decesso del militare, o che fossero divenuti ina-

bili anche dopo tale data, ma prima di raggiungere la maggiore età o prima del giorno dal quale avrebbe dovuto devolversi in loro favore la pensione già liquidata al padre o alla madre.

Non essendo stato presentato ricorso giurisdizionale davanti alla Corte dei conti, il decreto di cui sopra è cenno divenne definitivo. Per tale motivo e stante il tassativo disposto di cui al surriferito articolo 77 della legge n. 648 del 1950, recepito dal corrispondente articolo 75 della legge 18 marzo 1968, n. 313, la successiva domanda di riesame avanzata dalla signorina Picchioni non poteva trovare accoglimento e, pertanto, avrebbe dovuto essere respinta (di ciò fu data anche diretta comunicazione all'interessata). Senonché la Corte costituzionale, con sentenza del 20 febbraio 1975, n. 36, ha dichiarato costituzionalmente illegittime le limitazioni di ordine temporale stabilite dalle succitate norme di legge, per cui il diritto a trattamento pensionistico di guerra ai collaterali maggiorenni inabili può essere ora riconosciuto, ricorrendo gli altri requisiti richiesti dalla legge, senza tener conto della data di insorgenza della inabilità.

In conseguenza, la pratica di pensione n. 625959/G relativa alla signorina Picchioni è stata ripresa in esame.

A tal fine si è provveduto a disporre, nei riguardi della predetta, i prescritti accertamenti sanitari presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Milano. Nel contempo, inoltre, l'interessata è stata invitata, per il tramite del comune di Nibbiano, a trasmettere una attestazione rilasciata dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, allo scopo di stabilire se la medesima si trovi nelle condizioni economiche richieste dalle vigenti disposizioni di legge per conseguire il beneficio pensionistico di guerra (articolo 67 della legge 18 marzo 1963, n. 313).

Si assicura l'interrogante che, non appena saranno acquisiti i nuovi elementi di giudizio, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

CRESCO E FERRARI MARTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del gravissimo provvedimento antisindacale adottato dalla direzione aziendale della Recoaro Terme in provincia di Vicenza nei confronti del lavoratore Isello Edoardo, membro del consiglio di fabbrica, motivando il provvedimento con accuse imprecise per fatti che sarebbero accaduti molti mesi fa, supportati da rapporti di una agenzia privata di investigazioni.

L'atteggiamento dell'azienda è tanto più stupefacente avendo la direzione rifiutato in maniera scandalosa, l'esplicazione delle procedure previste, sia dagli accordi interconfederali sia dalla legge n. 300 del 1970.

Un'azienda pubblica che rifiuta il più elementare rispetto dei diritti sindacali previsti, ricorre ad agenzie private di investigazione nei confronti dei lavoratori che coipisce con accuse dubbie e fino ad oggi non provate. Adopera naturalmente due misure e due pesi. Quando dopo la roteazione di dirigenti aziendali di provenienza e matrice politica, fa cadere nel dimenticatoio delle assoluzioni meccaniche perdite di centinaia di milioni, per incapacità ed insipienza dei suoi dirigenti, incapacità ed insipienza più volte denunciati tra l'altro dallo stesso lavoratore oggi colpito.

Gli interroganti chiedono al ministro cosa intenda fare per il rispetto della legge e il conseguente reintegro al suo posto di lavoro del dirigente sindacale di fabbrica. (4-04994)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dall'ispettorato del lavoro di Vicenza è risultato che il signor Isello Edoardo, assunto alle dipendenze dell'azienda Terme di Recoaro il 1° marzo 1966, svolgeva le mansioni di capo-zona per le province di Trento e Bolzano. Si precisa che il lavoro dell'impiegato capo-zona consiste nel ricercare nuovi clienti e nel visitare periodicamente i concessionari al fine di valutarne la correttezza e la solvibilità, di incentivare le vendite, di curare la pubblicità e la resa dei vuoti e, quindi, in

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1978

sintesi, nel curare tutti gli interessi dell'azienda nella zona assegnata.

Sull'attività dei capi-zona esercita un controllo un capo distretto, impiegato di primo livello appositamente assegnato a tale compito.

Gli impiegati capi-zona rientrano presso l'azienda su convocazione della direzione e ricevono, in aggiunta alla retribuzione contrattuale, rimborsi per le spese sopportate.

Con il provvedimento di licenziamento in tronco, adottato dall'azienda ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile e notificato all'Isello il 20 marzo 1978, è stato mosso l'addebito, accertato tramite un'agenzia di investigazioni privata, consistente nel fatto che l'impiegato, anziché prestare la propria opera a tempo pieno secondo le disposizioni contrattuali, in alcune giornate non si era recato nella zona di lavoro assegnatagli e aveva poi ugualmente presentato la nota delle spese di cui chiedeva il rimborso.

Avverso l'anzidetto provvedimento il lavoratore, congiuntamente alla camera sindacale UIL di Vicenza, ha proposto ricorso *ex* articolo 414 del codice di procedura civile dinnanzi al pretore di Valdagno, nel-

la qualità di giudice unico del lavoro cui, quindi, compete pronunciarsi sia sul licenziamento, sia sulle questioni pregiudiziali e connesse della controversia.

Il Ministro: SCOTTI.

D'ALESSIO, TESI E CORALLO. — *Ai Ministri della difesa, del tesoro e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere, considerato che sul bilancio della difesa gli stanziamenti per l'indennità di trasferimento e per rimborso di spese di viaggio sostanzialmente rimangono immutati (circa 4 miliardi e mezzo), come spieghi l'aumento della spesa per l'esercito e per l'aeronautica, laddove la riduzione di un terzo delle forze operative avrebbe dovuto comportare una diminuzione delle esigenze; perché nell'ambito della stessa rubrica siano istituiti due capitoli (1417 e 1422) con oggetto identico; quali siano i motivi dell'alta incidenza della spesa per la marina, considerato che questa forza armata è numericamente ridotta rispetto alle altre due e ai carabinieri e tenuta presente la sua caratteristica che relativamente esclude la necessità di frequenti trasferimenti territoriali.

INDENNITÀ TRASFERIMENTO E SPESE DI VIAGGIO

(milioni di lire)

Denominazione	Capitoli	Competenza	Aumento
personale civile	1605	80,0	10,0
<i>idem</i> carabinieri	4514	—	—
personale operaio	1612	20,0	—
<i>idem</i> carabinieri	4515	—	—
personale militare esercito	1417	900,0	—
<i>idem</i>	1422	727,0	27,0
<i>idem</i> marina militare	1457	830,0	—
<i>idem</i> aeronautica militare	1487	580,0	30,0
<i>idem</i> carabinieri	4505	1.300,0	—
		<u>4.437,0</u>	<u>67,0</u>

(4-04281)

RISPOSTA. — In esito al primo quesito posto dagli interroganti, relativo agli stanziamenti per indennità di trasferimento e spese di viaggio del personale dell'esercito, si fa presente che l'aumento di 27 milioni dello stanziamento del capitolo 1422, è dovuto all'inserimento di una nuova voce di spesa nella sua denominazione, e cioè quella relativa ai trasferimenti collettivi, il cui onere pari a 77 milioni gravitava, nel 1977, sul capitolo 3572 che è stato eliminato e le cui spese sono state ripartite tra gli altri capitoli. In effetti quindi, nel 1978, se le voci di spesa del capitolo 1422 fossero rimaste invariate rispetto al 1977, il relativo stanziamento sarebbe stato pari a 650 milioni ed inferiore di 50 milioni rispetto a quello dell'esercizio precedente.

Nel 1977, lo stanziamento del capitolo 1487, per le indennità di trasferimento e spese di viaggio del personale dell'aeronautica, era stato decurtato di 300 milioni rispetto a quello dell'esercizio finanziario 1976 (da 850 a 550 milioni). Per altro tale stanziamento si è dimostrato insufficiente a coprire tutte le esigenze, per cui la decurtazione effettuata (—300 milioni) è risultata essere stata eccessiva. Nel 1978, pertanto, si è provveduto ad un adeguamento dello stanziamento (+30 milioni) del capitolo in esame.

I capitoli 1417 e 1422 — cui fanno riferimento gli interroganti — si riferiscono rispettivamente alle indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per i trasferimenti di sede degli ufficiali ed alle stesse indennità per i sottufficiali ed i militari di truppa dell'esercito.

Dato che il personale militare in questione è amministrato da due distinte direzioni generali (direzione generale ufficiali dell'esercito e direzione generale sottufficiali e militari di truppa dell'esercito), l'istituzione dei predetti due capitoli è stata determinata dall'esigenza di una maggiore rispondenza al principio della specializzazione della spesa.

Si fa presente, inoltre, che le spese di trasferimento per la marina presentano un'incidenza più elevata di quella per

l'esercito e l'aeronautica, in quanto il tasso di mobilità del personale della marina è notevolmente superiore a quello delle altre due forze armate, sia per la necessità di avvicendamento a bordo delle unità navali e presso gli enti territoriali, sia per l'esigenza di assicurare l'addestramento specifico sulle nuove armi presso gli appositi centri specializzati, sia, infine, per la necessità di alternare ai periodi di imbarco destinazioni presso enti a terra.

Il Ministro della difesa: RUFFINI

D'ALESSIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quante e quali siano le scuole allievi operai delle forze armate formate in base alla legge 19 maggio 1964, n. 345, e in particolare i decreti ministeriali istitutivi, l'ordinamento delle scuole stesse, le condizioni di ammissione e i programmi dei corsi medesimi;

e per conoscere, altresì, il pensiero del ministro in ordine ai risultati sociali, civili, economici e sul piano della occupazione dei giovani, conseguiti finora con l'attività delle scuole suddette ed inoltre i progetti dell'amministrazione per inserire tale sistema scolastico nell'ambito della ristrutturazione degli arsenali e degli stabilimenti militari e per dare applicazione completa alla legge 1° giugno 1977, n. 285, per la occupazione giovanile. (4-04673)

RISPOSTA. — In esecuzione della legge 19 maggio 1964, n. 345, sono state istituite dalla Difesa 56 scuole allievi operai che operano nell'ambito di enti periferici a carattere prevalentemente industriale e ubicati praticamente su tutto il territorio nazionali. In occasione della ristrutturazione degli stabilimenti industriali militari, tuttora allo studio, è già stata valutata l'opportunità di potenziare dette scuole, prevedendo la loro istituzione in tutti i più importanti stabilimenti, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dai competenti organi tecnici.

Il funzionamento delle scuole allievi operai è disciplinato dal decreto ministeriale 1° ottobre 1964, il quale ha previsto corsi diversificati della durata da uno a tre anni per il conseguimento di tutte le specializzazioni più importanti e peculiari per le lavorazioni che si effettuano negli stabilimenti della Difesa, non previste dai piani di studio delle normali scuole professionali.

I corsi sono spiccatamente tecnico-pratici. La maggior parte delle materie di insegnamento è comune ai tre tipi di corsi (annuali, biennali e triennali): italiano, storia e geografia, matematica, scienze, tecnologia, disegno, materie professionali specifiche, esercitazioni pratiche di officina, regolamento degli stabilimenti di lavoro, cenni sullo stato giuridico degli operai, servizi di istituto (per le scuole dell'esercito), arte marinaresca (per le scuole della marina), prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, educazione fisica. L'insegnamento di altre particolari materie è invece impartito soltanto ai frequentatori di corsi biennali e triennali (fisica, chimica, educazione civica).

I requisiti per l'accesso a detti corsi sono quelli normalmente richiesti in materia di pubblico impiego (eccettuato il requisito dell'età, che, secondo il corso adito, va da un minimo di 15 ad un massimo di 18 anni), oltre al superamento di un esame di italiano e matematica, nei limiti dei programmi della scuola dell'obbligo. Per quanto attiene, inoltre, ai risultati conseguiti, essi sono da considerare lusinghieri: i corsi allievi operai consentono all'Amministrazione di qualificare personale verso specializzazioni di mestiere peculiari ed in numero adeguato alle necessità delle proprie lavorazioni. Detto personale trova poi naturale, stabile occupazione, a domanda dello stesso, nei ruoli della Difesa, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

Pur rispondendo dette scuole, in via principale, all'esigenza di qualificare i giovani ai fini del loro utilizzo nell'ambito della stessa Amministrazione, analogamen-

te a quanto si verifica con le scuole aziendali esistenti presso le più importanti industrie nazionali, tuttavia è stata considerata l'opportunità di finalizzare l'attività didattica-addestrativa degli enti attraverso l'istituzione di corsi di formazione semestrali o annuali, anche per soddisfare esigenze sociali più generali, in armonia agli attuali orientamenti in materia di occupazione giovanile di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285.

In questo senso il problema è all'attenzione degli organi competenti della Difesa per le soluzioni più idonee.

Il Ministro: RUFFINI.

D'AQUINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intendano prendere per venire incontro alle popolazioni del messinese così colpite dal terremoto della notte 15-16 aprile 1978 che ha provocato in più della metà dei comuni della provincia di Messina gravi disastri. Si suppone infatti che siano a conoscenza delle gravi conseguenze recate dal sisma, particolarmente nei comuni di: Patti, Brolo, Sant'Angelo di Brolo, Sant'Agata di Militello, Gioiosa Marea, Naso, Castel Umberto, Piraino, Sinagra, Capo D'Orlando, Barcellona, Castoreale e Neria, oltre a danni più lievi in circa 30 comuni del messinese.

Il comune di Patti è stato gravissimamente danneggiato, ivi almeno il 60 per cento delle abitazioni sono lesionate e numerosi crolli di interni stabili si sono purtroppo verificati. A Patti le famiglie senza tetto sono almeno 150 per un totale di altri 1000 cittadini senza casa. L'ospedale che rappresentava l'unico insediamento per il largo territorio che va da Barcellona sino a Capo D'Orlando, è stato completamente sgombrato e dei 240 degenti solo 20 hanno potuto trovare posto negli altri ospedali vicini, mentre per carenza di recettività gli altri 220 ammalati si sono dovuti consegnare ai parenti.

La stessa sede comunale di Patti ha dovuto essere sgomberata, mentre la casa geriatrica è stata evacuata ed i vecchietti ricoverati sono ospitati nel teatrino del seminario vescovile. La cattedrale di Patti è anch'essa gravemente danneggiata. Anche a Sant'Angelo di Brolo vi sono case lesionate per il 40 per cento e l'antica chiesa del '600 di San Francesco D'Assisi è rimasta gravemente danneggiata con parziale crollo dell'antico colonnato. Oltre 1500 sono gli stabili non abitabili e quasi 5000 i senza tetto. Per la verità, mentre si deve riconoscere una pronta attivizzazione delle autorità della provincia, del prefetto, del questore, ai responsabili della legione dei carabinieri, della pubblica sicurezza, dei vigili del fuoco, rimane ancora assente l'intervento dell'autorità governativa. Nel sottolineare il silenzio del Governo e della regione per un immediato approntamento di soccorsi e di mezzi, l'interrogante ribadisce che la fortunata combinazione della mancanza di vittime, non autorizza l'assoluta mancanza di attenzione da parte del Governo, e chiede un pronto ed immediato intervento di emergenza e lo stanziamento dei mezzi adeguati a poter alleviare le sofferenze dei cittadini colpiti e per iniziare la ricostruzione degli stabili così gravemente danneggiati dalla tragica scossa di terremoto del 15-16 aprile 1978 la cui potenza si è calcolata del nono grado della scala Mercalli. (4-05005)

RISPOSTA. — Con decreto-legge 26 maggio 1978, n. 225, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 31 maggio 1978, n. 148, sono state disposte provvidenze in favore delle zone della Calabria e della Sicilia colpite dagli eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978. Con l'articolo 2 del citato decreto-legge è, infatti, assegnato alla regione siciliana un contributo speciale di lire 50 miliardi per provvedere ai lavori di ripristino delle opere pubbliche nonché per la concessione di contributi ai privati cittadini che abbiano avuto immobili danneggiati. Con il successivo artico-

lo 4, per il ripristino di opere di edilizia demaniale e di culto, è stato autorizzato, altresì, lo stanziamento complessivo per le due regioni (Sicilia e Calabria) di lire 3.570 milioni.

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici: PADULA.*

DANESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti ritenga di dover adottare in relazione alla grave situazione che si è venuta a creare negli organici del Ministero del lavoro a seguito del massiccio esodo di dipendenti che sono stati collocati a riposo (per effetto della legge numero 336 e successive modificazioni), al quale non hanno fatto riscontro assunzioni di nuovo personale.

Nella provincia di Lucca, in particolare, il personale in servizio presso gli uffici di collocamento è meno della metà di quello assegnato agli stessi uffici nel 1971; ad esodo ultimato (1980) esso si ridurrà ancora di un terzo. Tale situazione gravissima costringe il personale in servizio ad una attività stressante, a turni faticosi di lavoro straordinario (non retribuito), a rinunciare alle ferie oppure a fruire di due o tre giorni alla volta nell'arco di un anno, per evitare la paralisi completa del servizio.

Tale situazione si verifica malgrado i rilevanti oneri di lavoro che gravano sugli uffici di collocamento ed ai quali si aggiungono continuamente nuovi compiti derivanti dall'introduzione di nuove leggi, quale ad esempio quella sull'occupazione giovanile.

Per le condizioni di assoluta precarietà in cui versano gli organici del Ministero del lavoro, ed in particolare, quelli del personale addetto ai servizi dell'impiego, si sollecita l'adozione di provvedimenti atti a superare tali difficoltà, soprattutto in considerazione dei particolari servizi in favore dei lavoratori che gli uffici di collocamento debbono assicurare. (4-04068)

RISPOSTA. — Negli ultimi anni si è effettivamente verificata una progressiva e notevole diminuzione delle unità in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero i cui organici per complessivi 19 mila posti hanno registrato al 1° gennaio 1978, per effetto dell'applicazione della legge n. 336 del 1970 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, l'esodo di circa 4 mila dipendenti che non è possibile rimpiazzare stante il meccanismo legislativo che rende indisponibile, alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo, il numero di posti corrispondenti alle unità esodate. Tale esodo si concluderà nel 1980 con l'ulteriore pensionamento anticipato di circa altri mille dipendenti che si aggiungono agli ordinari collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età.

La grave situazione venutasi a determinare non poteva non ripercuotersi negativamente sull'intero apparato organizzativo degli uffici i quali devono far fronte ad un maggior numero di adempimenti per l'attribuzione di nuovi compiti e per i riflessi della crisi economica sul mercato del lavoro.

In questo contesto si colloca il problema della carenza di personale presso l'ufficio del lavoro di Lucca, la cui dotazione organica è passata da 31 a 10 unità, e presso le sezioni di collocamento di quella provincia che dispongono di 31 unità a favore delle 46 precedenti.

In attesa dello sblocco di nuove assunzioni e di un adeguato potenziamento degli organici — legati, com'è noto, al più generale disegno del riordinamento della pubblica amministrazione — si è cercato di fronteggiare la situazione sopradescritta adottando ogni consentito accorgimento amministrativo idoneo a soddisfare le esigenze più impellenti e prevedendo, con la legge sull'occupazione giovanile, l'assunzione di giovani da destinare all'ispezione del lavoro e ai servizi statali dell'impiego.

Ed appunto in applicazione della legge citata si è provveduto all'assunzione dall'1 marzo 1978 di 11 giovani della provin-

cia di Lucca, 5 dei quali sono stati destinati all'ufficio provinciale del lavoro, 2 alla sezione di collocamento del capoluogo e 4 alle sezioni periferiche di Viareggio, Seravezza, Camporgiano e Pieve Fosciana.

Il contingente assegnato consentirà di assicurare una migliore funzionalità dei servizi e conseguentemente di limitare i disagi degli utenti e del personale preposto.

Il Ministro: SCOTTI.

BARTOCCI. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — in merito al permesso di fabbricazione concesso alla ditta Rhon and Haas in comune di Atesa nella Valle del Sangro —:

1) se sia a conoscenza del fatto che trattasi di produzione di fitofarmaci (Karathane tecnico e Kearb tecnico) con prodotti base e intermedi a tossicità elevata;

2) se ritenga che il permesso di fabbricazione già concesso vari anni orsono debba essere quanto meno riesaminato alla luce dei recenti incidenti ecologici verificatisi in produzioni chimiche industriali (Seveso, Manfredonia);

3) se sia a conoscenza del fatto che il quesito — in ordine alle pericolosità per gli addetti ai lavori, per gli abitanti della zona, per la fauna terrestre ed acquatica e per la flora — sottoposto dagli amministratori locali al Ministero della sanità è stato eluso con invito a chiedere il parere al comitato regionale per il controllo dell'inquinamento atmosferico;

4) se ritenga, infine, per evitare disastrose crisi di competenza di interessare al problema, di alto contenuto scientifico e soprattutto sperimentale, l'Istituto superiore di sanità che con il suo indiscusso patrimonio umano e tecnologico potrebbe agevolmente sottrarre alle soggettività locali, singole o collegiali un giudizio tecnico di potenziale pericolosità dal quale sarà

condizionata per molti anni la possibilità di vita biologica ed economica di tutta la Valle del Sangro. (4-01407)

RISPOSTA. — In ordine al problema evidenziato dagli interroganti, concernente l'attivazione dello stabilimento industriale Rhon and Haas Sud Kerb di Atesa, si fa presente, per la parte di competenza, che questa Amministrazione è stata interessata alla questione da un quesito proposto dal citato comune di Atesa, nel cui territorio si trova lo stabilimento della Rhon and Haas Sud Kerb società per azioni.

Il sindaco di Atesa ha chiesto in data 25 settembre 1976 se l'installazione di detto stabilimento, in relazione alla natura delle sostanze prodotte, dovesse ritenersi soggetto all'autorizzazione ministeriale prevista dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, relativa alla produzione di fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate. L'Amministrazione, esaminata la questione, ha ritenuto che dovesse escludersi, nella fattispecie, la necessità della predetta autorizzazione, trattandosi di produzione di materie prime e sostanze intermedie da utilizzarsi, poi, presso altri stabilimenti, per la produzione di preparati pronti per l'impiego. In tale senso, pertanto, è stata formulata la risposta al quesito del comune di Atesa, nella quale, per altro, non si è mancato di sottolineare che la non assoggettabilità dello stabilimento della società stessa al provvedimento autorizzativo previsto dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, non esclude certo l'applicabilità, nei confronti dell'industria chimica in questione, di altre disposizioni legislative, quali, ad esempio, quelle relative alle industrie insalubri, di cui agli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie ed al decreto ministeriale 23 dicembre 1976 (che approva l'elenco delle industrie suddette), con la conseguente attuazione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di tutti gli interventi previsti dalle disposizioni medesime.

Risulta, infatti, che lo stabilimento in parola rientra nella disciplina delle industrie insalubri di prima classe, che è regolamentata dagli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie, in quanto le sostanze lavorate, vale a dire il Karathane tecnico (dinitrocetilfenilcrotonato) ed il Kerb tecnico (dicloro-dimetilpropionil-benzamide), figurano nell'elenco approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1971.

In base a tali articoli, ed in particolare all'articolo 216, le industrie di prima classe devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni (possono essere permesse nell'abitato se vi è certezza che, per l'introduzione di nuovi metodi e speciali cautele, l'esercizio dell'attività stessa non rechi nocumento alla salute del vicinato). Recenti episodi di inquinamento hanno inequivocabilmente dimostrato che a monte di ogni possibile rischio, anche di carattere accidentale, deve essere responsabilmente affrontata la problematica della prevenzione all'interno del luogo di lavoro.

Nell'ambito delle suddette considerazioni vanno inquadrare diverse iniziative, anche di questo Ministero della sanità, tendenti ad ammodernare la vigente legislazione, per renderla più rispondente alle attuali, accertate necessità.

A tale riguardo questa Amministrazione ha ritenuto opportuno richiedere successivamente al sindaco del comune di Atesa un complemento di informazioni e dati analitici concernenti lo stabilimento. La documentazione, unitamente al complemento di informazioni tecniche ottenute dall'amministrazione comunale, è stata, quindi, trasmessa all'Istituto superiore di sanità per un più approfondito parere tecnico sugli aspetti riguardanti la protezione ambientale, con particolare riferimento all'inquinamento atmosferico ed idrico.

L'Istituto superiore, dopo aver fatto eseguire da propri esperti accertamenti *in loco*, ha suggerito una serie di direttive tese a migliorare la situazione presente

nello stabilimento in questione, in vista della sua attivazione. In particolare, dopo aver precisato che le materie prime e gli intermedi utilizzati per ottenere il prodotto finale (Karathane tecnico e Kerb tecnico) sono da considerarsi di accertata pericolosità, in quanto appartenenti a composti o classe di composti classificati nella direttiva CEE del 27 giugno 1967 (successivamente revisionata in data 14 luglio 1976), l'Istituto superiore di sanità ha indirizzato la propria attenzione ai problemi connessi con le emissioni procurate dall'attività dello stabilimento.

Per quanto riguarda le emissioni gassose, ha rilevato che lo stabilimento immette con la sua centrale termica da 1.320.000 chilocalorie all'ora circa 7,5 chilogrammi all'ora di SO_2 nell'atmosfera, con una concentrazione al suolo della SO_2 sufficientemente inferiore ai limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica del 15 aprile 1971, n. 322.

Ha ritenuto, tuttavia, necessario che le autorità comunali di Atessa richiedano l'inclusione del proprio territorio in una delle zone previste dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, ai fini di un controllo globale dell'inquinamento atmosferico, effettuato dal Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico. Per gli effluenti gassosi provenienti dal normale processo di lavorazione, assieme al previsto impianto di abbattimento (scrubber 1), l'Istituto superiore di sanità ha suggerito, per l'ipotesi di entrata in funzione dei dispositivi di sicurezza, l'installazione di sistemi di convogliamento di tali eventuali immissioni in un ulteriore impianto di abbattimento (scrubber 2). Inoltre, per quanto riguarda le emissioni liquide, che risultano composte dalle acque di raffreddamento, dalle acque di processo vere e proprie e dalle acque provenienti dalla centrale termica, così come per gli scarichi liquidi di servizio, l'Istituto superiore ha posto l'avvertenza che gli organi periferici addetti al controllo effettuino accertamenti specifici durante il normale funzio-

namiento del canale di deflusso per verificarne l'idoneità.

Per maggiore sicurezza, infine, l'Istituto superiore di sanità ha richiesto alla ditta di visionare le relazioni e le planimetrie degli impianti similari di Philadelphia e di Bristol della società Rohn and Haas, per confrontare le caratteristiche costruttive e gli accorgimenti tecnici adottati all'estero, in considerazione del fatto che le normative americane in materia risultano sufficientemente collaudate per quanto attiene alla tutela dell'ambiente esterno.

Tale studio ha permesso di accertare che l'impianto di Atessa è stato progettato e costruito tenendo presenti tutte le esperienze già acquisite nei casi citati.

L'Istituto superiore di sanità ha, quindi, concluso le proprie raccomandazioni, suggerendo che intanto siano messi in condizione operativa il piano per l'esercizio normale dell'impianto, il programma delle prove e i modi di funzionamento del sistema, unitamente al piano straordinario di emergenza - interno ed esterno - e alla operatività di idonei sistemi di controllo preventivo e periodico della salute dei lavoratori (decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1965, n. 603 - articolo 33).

Solo sulla base di quanto sopra esposto, l'Istituto superiore di sanità ritiene che l'impianto generale possa essere attivato sperimentalmente, ciò al fine di consentire agli organi periferici interessati tutti quei controlli necessari per verificare con obiettiva certezza il rispetto della tutela igienico-sanitaria dell'ambiente interno ed esterno dello stabilimento, fermo restando l'assolvimento dei relativi accertamenti preliminari. È da segnalare, comunque, che la decisione definitiva in ordine al rilascio del nulla osta per l'entrata in esercizio della citata industria spetta alla competente autorità comunale.

Per notizia, si rappresenta che sono, intanto, in corso contatti tra la citata azienda ed il consorzio di sviluppo indu-

striale del Sangro per studiare la possibilità di un piano di riconversione industriale.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

DE CINQUE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza dell'avvenuta, od imminente, immissione nel mercato vinicolo dei paesi europei di una polverina, prodotta in Canada, e confezionata in bustine, per la preparazione artificiale di vino da parte del consumatore; tale prodotto, denominato wonder wine-vino meraviglia, è stato presentato alla mostra mercato mondiale dell'alimentazione a Colonia (Germania occidentale) nel settembre 1977 ed ampiamente reclamizzato in vista del suo lancio sul mercato interno dei paesi CEE;

2) se ritengano che tale iniziativa commerciale, oltre a presentare aspetti di grave pericolo per l'economia vitivinicola del nostro paese, a causa della concorrenza che, sia pur a basso livello qualitativo, tale vino artificiale le potrebbe portare, costituisca, inoltre, e soprattutto, una minaccia per la salute dei consumatori di vino, già messa in pericolo da tante sofisticazioni;

3) quali provvedimenti si intendano adottare per eliminare l'incombente minaccia, e respingere con fermezza la introduzione nei nostri mercati di tale scadente prodotto, salvaguardando il nostro commercio vitivinicolo ed il buon nome del nostro prodotto. (4-03758)

RISPOSTA. — Effettivamente, in occasione della mostra-mercato dell'alimentazione, svoltasi a Colonia dal 10 al 15 settembre 1977, alcuni operatori vinicoli italiani hanno rilevato che in un padiglione canadese era esposta una polvere confezionata in bustine, dalla quale si otterrebbe un meraviglioso vino casalingo.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non appena informato di ciò, considerato il grave pericolo che una eventuale commercializzazione di tale preparato avrebbe comportato per l'economia vitivinicola italiana, ha immediatamente interessato i competenti organi comunitari, affinché venissero espletati accurati accertamenti in proposito.

La Commissione della CEE, espletate le indagini del caso, ha assicurato che, a tutt'oggi, non risulta che il prodotto sia stato immesso in commercio nell'area comunitaria.

È, pertanto, da ritenere che la presentazione di tale preparato sia stato un fatto fine a se stesso, non destinato ad ulteriori sviluppi.

Si può, comunque, assicurare che i ministeri dell'agricoltura e della sanità vigilano attentamente affinché il prodotto in questione, — di cui, non conoscendosi nemmeno l'esatta composizione chimica, non è possibile formulare una adeguata valutazione igienico-sanitaria — non venga posto in vendita in violazione della normativa comunitaria e nazionale del settore vitivinicolo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORA.

FANTACI E BACCHI DOMENICO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza dei gravi fatti avvenuti nei giorni 18 e 19 aprile 1978 all'interno della scuola del terzo liceo scientifico di Palermo, a seguito della mostra-mercato organizzata dai fascisti del Fronte della gioventù e autorizzata dal presidente dell'istituto professore Capponi e nella quale erano esposti libri di chiara apologia del fascismo e del nazismo;

2) inoltre, i motivi per i quali, malgrado l'immediata protesta degli studenti democratici e la condanna unanime espres-

sa dal consiglio di istituto, riunitosi tempestivamente, lo stesso preside abbia rinnovato l'autorizzazione della mostra anche per il giorno successivo 19 aprile;

3) se siano a conoscenza, altresì, che a seguito di questa assurda decisione del preside all'interno dell'istituto si siano verificati tafferugli tra gli studenti democratici e quelli del Fronte della gioventù, fra l'altro estranei alla scuola e alcuni dei quali armati di coltelli e di altre armi improprie;

4) se risulti, inoltre, vero il fatto che gli agenti di pubblica sicurezza, tempestivamente chiamati e intervenuti con notevole ritardo, non avrebbero proceduto a regolare denuncia e a fermi dei fascisti armati di coltelli;

5) infine, quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere nei confronti del preside professore Capponi e quali iniziative saranno prese per assicurare il normale svolgimento della vita scolastica nell'istituto, essendo ormai notoriamente acquisito che il terzo liceo scientifico di Palermo, rappresenta una permanente base di provocazione da parte di squallidi gruppi di giovani fascisti, quasi tutti estranei allo stesso istituto.

(4-04970)

RISPOSTA. — I disordini verificatisi nel mese di aprile 1978 presso il terzo liceo scientifico di Palermo, a seguito della mostra allestita in quella scuola dagli studenti del Fronte della gioventù, sono stati portati a conoscenza di questo Ministero dal competente provveditore agli studi, che ha avuto, nella circostanza, frequenti contatti con gli organismi scolastici interessati.

Da tali contatti è emerso che il capo di istituto, nel concedere l'autorizzazione per lo svolgimento della mostra in questione, ignorava le effettive intenzioni degli organizzatori, i quali gli avevano, anzi, assicurato che l'iniziativa avrebbe avuto, con la partecipazione di diverse case editrici, carattere prevalentemente culturale, sia pure con qualche risvolto commerciale.

Convinto da tali assicurazioni, fornitegli in particolare da un'alunna del liceo, il preside, così come aveva fatto in passato per analoghe manifestazioni, diede il proprio assenso a che la mostra fosse effettuata, nell'androne dell'istituto, per i giorni ed alle condizioni prestabilite.

Senonché, gli impegni assunti dagli organizzatori non furono, poi, mantenuti, come si ebbe modo di constatare la mattina del 19 aprile, allorquando molti alunni, nell'accostarsi alla mostra, espressero il loro disappunto per il carattere di apologia del fascismo che le poche pubblicazioni esposte presentavano.

Nella stessa mattinata scoppiarono i primi disordini, fomentati anche da elementi estranei, infiltratisi nella scuola attraverso il portone, che di solito restava aperto per l'ora di ricreazione.

La rissa succeduta ai disordini si esauriva, tuttavia, in breve tempo senza incidenti di rilievo, anche per l'immediato intervento delle forze di polizia, che provvedevano a controllare la situazione, predisponendo adeguati servizi di vigilanza. Sui due episodi, in particolare, legati, l'uno al rinvenimento di un coltello in un sottoscala dell'istituto, e l'altro a tafferugli determinati da un gruppo di estremisti di destra, nei pressi del vicino liceo classico, le forze dell'ordine hanno altresì inoltrato un dettagliato rapporto alla magistratura.

Quanto, poi, all'alunna, organizzatrice della mostra, il competente consiglio di classe, nel valutare in una apposita seduta i fatti e le circostanze, ha deliberato di confermare la sospensione dalle lezioni per la durata di due giorni, già inflitta all'interessata dal capo d'istituto.

In merito, infine, al comportamento di quest'ultimo, non si ravvisano — sulla base degli elementi acquisiti che depongono a favore della sua completa buona fede — elementi validi a giustificare eventuali provvedimenti disciplinari.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione: FRANCA FALCUCCI.

FERRARI MARTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per cono-

scere — atteso che nel bacino denominato Laghetto di Piona e nella zona del lago di Como lungo la spiaggia a ponente del fondo chiamato Piona, il diritto di pesca è titolarità dei monaci cistercensi della abbazia di Piona — in base a quali normative tale esclusività permane pur in presenza di notevoli evoluzioni economiche dei monaci, e se siano avviati studi o provvedimenti che tendano a permettere la pesca da parte di tutti i pescatori dilettanti o professionisti che intendano avvalersi, senza dover esborsare quote finanziarie, oltre le tasse previste per il diritto di pescatori. (4-04864)

RISPOSTA. — Effettivamente, nel bacino denominato Laghetto di Piona sussiste il diritto esclusivo di pesca, di cui è attualmente titolare l'abbazia cistercense dei monaci di Piona.

Tale diritto fu, a suo tempo, riconosciuto sulla base della normativa contenuta nel testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, che disciplina, tra l'altro, i diritti esclusivi di pesca e ne prevede la decadenza e la espropriazione in casi determinati, rispettivamente, negli articoli 28 e 29. Pertanto, qualsiasi modifica alla vigente legislazione non può che essere attuata a mezzo di una apposita legge dello Stato, che preveda la abolizione di detti diritti.

Si aggiunge che il diritto di cui trattasi risulta regolarmente esercitato, ai sensi delle particolari disposizioni contenute nel regio decreto-legge 27 febbraio 1936, n. 799, concernente il razionale esercizio dei diritti esclusivi di pesca. Il Ministero, comunque, si ripromette di porre allo studio la risoluzione del delicato problema prospettato dall'interrogante.

Il Ministro: MARCORÀ.

FERRARI MARTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato dell'iter del ricorso n. 465868 che la signora Teresa Cardin vedova Barbin nata a Meolo il 21 gennaio 1919, residente a Mariano

Comense (Como), via Venezia 49, ha avanzato per sé e per i figli Rosetta, Antonio e Rizieri ai fini di ottenere la pensione di guerra a seguito della morte del marito avvenuta il 3 aprile 1949 avverso i decreti del Ministero del tesoro numero 1679669 e n. 1679670 del 10 luglio 1956. (4-04931)

RISPOSTA. — Con decisione del 14 luglio 1977, n. 108551, pervenuta a questa Amministrazione il 3 dicembre 1977, la Corte dei conti, in accoglimento del ricorso giurisdizionale n. 465868 prodotto dalla signora Teresa Cardin avverso i decreti ministeriali n. 1679669 e n. 1679670, ha giudicato dipendente da causa di servizio di guerra l'infermità « leucemia » che il 3 aprile 1949 trasse a morte l'ex militare Edoardo Barbin, marito della predetta ricorrente.

Pertanto, in esecuzione di tale decisione, è stata emessa, nei riguardi dell'interessata, determinazione concessiva di pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° luglio 1961 (decorrenza stabilita dalla stessa Corte dei conti, in applicazione delle più favorevoli disposizioni introdotte dalla legge 9 novembre 1961, n. 1240). In aggiunta al cennato trattamento pensionistico è stato, inoltre, concesso l'aumento di integrazione per gli orfani Antonio e Rizieri, da durare sino al compimento del ventunesimo anno di età da parte dei medesimi e con riserva di provvedere anche per la orfana Rosetta, non appena completata la relativa documentazione di stato civile già richiesta al comune di Mariano Comense. Detta determinazione è stata trasmessa al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione.

Si assicura l'interrogante che, non appena approvato, il provvedimento di cui sopra è cenno verrà inviato, per l'esecuzione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Como.

La signora Teresa Cardin, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sull'ulteriore corso della pratica.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

FORTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando e come verrà definita la domanda di pensione di guerra inoltrata dal signor Antonio Pisani nato il 29 maggio 1921 a Salerno ove attualmente risiede. Si ricorda che il richiedente è stato sottoposto a visita medica il 19 giugno 1975 e che la sua pratica porta il n. 9070650. (4-04954)

RISPOSTA. — Dalla documentazione matricolare e sanitaria acquisita agli atti del fascicolo n. 9070650 relativo al signor Antonio Pisano, non risulta sufficientemente comprovata la dipendenza o, quanto meno, l'aggravamento da causa di servizio di guerra delle infermità bronchiale e pleurica riscontrate al predetto nella visita collegiale subita presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Napoli.

Pertanto, prima di emettere una qualsiasi pronuncia formale in merito alle cennate affezioni, si è reso necessario sottoporre la questione all'esame della Commissione medica superiore, ai sensi dell'articolo 94 - comma quarto - della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Si assicura l'interrogante che, non appena detto superiore collegio medico avrà formulato, in proposito, il proprio parere, verranno adottati con ogni sollecitudine gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

FORTUNATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere la situazione della pratica del signor (già militare) Alfonso Epifania nato il 23 marzo 1910. La procura generale della Corte dei conti ha trasmesso al collegio medico legale di Roma la pratica 494068/233. (4-04829)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra n. 1421673/D, relativa al signor Alfonso Epifania, venne definita con decreto ministeriale del 2 marzo 1957, n. 1735271. Con tale provvedimento, al predetto venne negato il diritto a trattamen-

to pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra delle infermità catarro bronchiale, lieve laringite secca con paresi lieve dei muscoli tiroaritmoidi interni ed esiti di otite media purulenta.

A seguito del ricorso giurisdizionale n. 494068 presentato contro il surriferito decreto, il fascicolo degli atti relativo al signor Epifania venne trasmesso alla procura generale della Corte dei conti, ove tuttora trovasi, per la trattazione del cennato gravame. Da notizie assunte nelle vie brevi presso la Corte dei conti, è risultato che gli atti concernenti il signor Epifania, inviati il 3 maggio 1977 al collegio medico-legale per un conclusivo parere tecnico sanitario, non sono stati ancora restituiti alla suddetta magistratura.

Pertanto, utili chiarimenti in merito a quanto richiesto dall'interrogante potranno essere forniti direttamente dalla Corte dei conti.

Il Ministro: PANDOLFI.

FRANCHI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere:

1) i motivi per i quali la pratica di pensione privilegiata dell'appuntato dei carabinieri Raffaele Sisia, residente a Crotona (Catanzaro) non abbia trovato ancora soluzione;

2) se sia esatto che al Sisia venne riconosciuta l'ottava categoria e che il mandato di pagamento venne spedito dal Ministero della difesa alla tesoreria provinciale di Cosenza il 20 settembre 1975; e se sia altresì esatto che, essendo in quel frattempo il Sisia trasferito a Catanzaro, non si conosce dove sia finita la pratica con il relativo mandato;

3) cosa intenda fare il ministro per ovviare a quanto lamentato. (4-04641)

RISPOSTA. — In merito alla posizione pensionistica dell'appuntato dei carabinieri Raffaele Antonio Sisia si comunica che al predetto, già titolare di pensione ordinaria di riposo, con decreto ministeriale del 10 dicembre 1974, n. 1893, fu conces-

so, per l'infermità dipendente da causa di servizio, un assegno privilegiato ordinario di ottava categoria dal 15 dicembre 1971 al 14 dicembre 1975, assegno prorogato per un biennio. In attesa della concessione della pensione privilegiata vitalizia fu disposto il ripristino, a decorrere dal 15 dicembre 1977, della pensione normale di riposo.

Agli atti della direzione generale delle pensioni risulta che nel dicembre 1975, in seguito al cambio di residenza dell'interessato, la pratica di pensione del Sisia fu trasferita dalla direzione provinciale del Tesoro di Cosenza a quella di Catanzaro.

Infatti, il ruolo di variazione relativo alla riliquidazione della pensione per effetto della legge 15 novembre 1975, n. 572, fu trasmesso a quest'ultima direzione provinciale del Tesoro con elenco del 30 aprile 1977, n. 42.

Successivamente con decreto ministeriale del 31 marzo 1978, n. 749, attualmente alla Corte dei conti per la registrazione, è stata concessa al summenzionato militare la pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria a vita.

Si soggiunge, infine, che la direzione provinciale del Tesoro di Catanzaro, all'uopo interessata, ha assicurato di avere in regolare corso di pagamento, dal mese di giugno 1975, la partita di pensione privilegiata ordinaria intestata al Sisia. Lo stesso ufficio ha reso, altresì, noto che il 22 marzo 1978 ha provveduto alla riliquidazione del citato trattamento pensionistico e all'attribuzione dell'indennità di istituto dal 1° febbraio 1975, ai sensi della legge 15 novembre 1975, n. 572, corrispondendo anche le somme spettanti a titolo di competenze arretrate.

Il Ministro della difesa: RUFFINI.

FRASCA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza del vivo malcontento che regna fra gli iscritti ai rispettivi collegi ed ordini professionali per il fatto che la misura degli onorari spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, per operazioni eseguite su richiesta dell'autorità giudiziale,

è regolata dalla legge 1° dicembre 1956, n. 426, e non è stata ancora aggiornata.

Poiché appare più che evidente come i citati compensi siano del tutto inadeguati in rapporto alle delicate prestazioni cui sono chiamati i consulenti, l'interrogante chiede di sapere, altresì, se il ministro intenda mettere allo studio un provvedimento capace di porre, su di un piano più dignitoso, una categoria la quale, è innegabile, offre un valido contributo alla giustizia. (4-02654)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha da tempo allo studio la disciplina dei compensi ai periti e ai consulenti tecnici e al più presto sarà presentato un disegno di legge in proposito.

Si tratta di una materia particolarmente complessa, perché il problema non è solo quello, certamente urgente, di adeguare gli attuali compensi, chiaramente superati, ma anche quello di individuare criteri di liquidazione più rispondenti degli attuali, quello di incentivare il rapido espletamento dell'incarico e quello, infine, di regolare l'eventuale impugnazione (sia del perito o del consulente tecnico, sia delle parti del processo) contro il provvedimento del giudice che effettua la liquidazione.

Occorre dunque un intervento che non si limiti ad aumentare gli importi attualmente fissati per le vacanze, perché queste, essendo rapportate solo al titolo di studio del perito e del consulente tecnico ed al tempo impiegato per l'espletamento dell'incarico, da un lato non consentono di tenere conto della specifica qualificazione richiesta e della qualità del lavoro e, dall'altro, costituiscono un incentivo a protrarre le operazioni per giustificare un aumento del numero delle vacanze.

È da aggiungere che la più specifica materia del compenso ai periti, che forma oggetto dell'interrogazione, rientra nell'ambito della delega per il nuovo codice di procedura penale e che di essa si è occupata anche l'apposita commissione ministeriale, che ha proposto una disciplina assai diversa da quella vigente, sostit-

tuendo al criterio delle vacanze un sistema tariffario, basato su un decreto ministeriale con la specifica previsione dei diversi compensi spettanti ai periti per le varie operazioni loro richieste.

Questa soluzione consentirebbe di superare gli inconvenienti del sistema a vacanze, senza determinare quell'elevato aumento dei costi che si avrebbe qualora, come è stato proposto (vedi la proposta di legge n. 1049/C. Bortoloni e, per la sola materia civile, la proposta di legge n. 905/S. Borghi), venissero adottate anche per i periti e per i consulenti tecnici le tariffe vigenti per i liberi professionisti. Però in proposito lo studio va ancora approfondito, anche perché le operazioni che possono essere richieste ai periti e ai consulenti tecnici sono le più svariate e non è facile realizzare un tariffario che le comprenda tutte.

Il Ministro: BONIFACIO.

FRASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del vivo malcontento esistente fra i professori degli istituti professionali di Stato esclusi dal provveditore agli studi di Cosenza dalle graduatorie per gli incarichi di presidenza.

Poiché il precitato provvedimento ha determinato evidenti sperequazioni ai danni degli istituti professionali, l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intendano adottare per il rispetto dei diritti dei professori IPSIA. (4-03279)

RISPOSTA. — Si premette che, a norma dell'ordinanza ministeriale del 28 marzo 1978, possono aspirare all'incarico di presidenza negli istituti professionali i docenti appartenenti ai ruoli di tale tipo di istituto e che, in conformità di quanto precisato all'articolo 1 della stessa ordinanza, siano in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 27 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (per partecipare ai concorsi a posti di preside).

Alle disposizioni, contenute nell'ordinanza in questione, si è attenuto anche il provveditore agli studi di Cosenza, il quale ha fatto presente che i docenti degli istituti professionali, esclusi dalle graduatorie per gli incarichi di presidenza, sono risultati sprovvisti dei succitati requisiti.

Il Sottosegretario di Stato: ARMATO.

FRASCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il provveditorato agli studi di Cosenza ha ritenuto in soprannumero, quindi, da utilizzare, gli insegnanti ordinari degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria che non avevano, per contrazione parziale, nella scuola di titolarità, l'intero orario settimanale di cattedra ed ha assegnato loro, d'ufficio, un posto-orario di insegnamento in un'altra sede e in due sedi anche se distanti, fra loro, oltre 30 chilometri.

Detti provvedimenti sono in contrasto sia con l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 che, infatti, dispone che i docenti ordinari degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il cui orario di cattedra sia inferiore alle diciotto ore settimanali, possano completare, entro il predetto limite, mediante la utilizzazione in eventuali supplenze o corsi di recupero o di integrazione od extra-curricolari oppure, in mancanza, rimanere a disposizione, sempre della stessa scuola di titolarità, per attività parascolastiche o interscolastiche, nonché con l'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, che stabilisce farsi luogo al trasferimento di ufficio, o alla preventiva utilizzazione, soltanto in caso di soppressione del posto o della cattedra e non in caso di contrazione parziale (magari di due sole ore!) dell'orario settimanale di cattedra.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere se sia opportuno emanare urgentemente precise disposizioni in merito per evitare interpretazioni arbitrarie e dannose per i detti docenti. (4-04191)

RISPOSTA. — Dagli elementi acquisiti risulta che le operazioni di utilizzazione dei docenti soprannumerari, di cui è cenno nell'interrogazione, sono state effettuate dal provveditore agli studi di Cosenza, in applicazione delle disposizioni vigenti contenute negli articoli 70 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 417, richiamate ed illustrate dalla circolare del 23 marzo 1976, n. 82 e dall'ordinanza ministeriale del 20 dicembre 1976.

In conformità delle suddette disposizioni, il provveditore agli studi ha considerato come utilizzandi soltanto i docenti ordinari che, nella scuola di titolarità, non hanno più avuto la cattedra o il posto-orario, e non anche i docenti che si trovano ad occupare una cattedra con orario inferiore alle 18 ore settimanali.

In particolare, l'ufficio scolastico provinciale di Cosenza ha ritenuto che l'utilizzazione totale su altra cattedra o cattedra-orario non fosse in contrasto con la norma contenuta nell'articolo 70 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 417 che, com'è noto, consente il trasferimento d'ufficio nel caso di soppressione di cattedra o posto cattedra; al riguardo, sembra indubbio che, come unità organica, la cattedra viene meno nel momento in cui una parte di essa non è più disponibile, per avvenuta contrazione di classi.

Né è da ritenere che la procedura adottata dal provveditore agli studi di Cosenza sia in contrasto con la normativa contenuta nell'articolo 88 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 417, in quanto le situazioni ivi ipotizzate — e che prevedono il completamento dell'orario di insegnamento, entro il limite delle 18 ore settimanali, mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze o corsi di recupero o nelle altre attività cui ha accennato l'interrogante — sono da riferirsi solo a quei docenti, le cui cattedre di titolarità sono strutturate, per legge, con un orario inferiore al predetto limite (è il caso della cattedra di matematica e fisica nei licei classici con 16 ore

e della cattedra di ornato e figura disegnata o modellata, nei licei artistici, ugualmente con 16 ore).

È da considerare, infine, che l'operato del suindicato ufficio scolastico — che è stato improntato all'esigenza di evitare aggravii di spesa a carico dello Stato, in conformità di quanto stabilito dalla legge del 14 agosto 1974, n. 391 — ha tenuto nel debito conto le aspettative dei professori interessati che, nella quasi totalità, sono stati assegnati nelle sedi prescelte. L'unico caso di effettiva utilizzazione di ufficio, per tre ore settimanali, si è verificato nei confronti di un docente di lingua tedesca, il quale ha, peraltro, avuto tali ore proprio nel comune di residenza (Cosenza), che risultava la sede più vicina a quella di titolarità (Guardia Piemontese).

È da osservare, ad ogni modo, che avverso eventuali errori materiali che, data la complessità della materia, sono pur sempre possibili, i docenti che ritengano lesi i propri diritti possono esperire ricorso, ai sensi della normativa vigente.

Il Sottosegretario di Stato:
FRANCA FALCUCCI.

FRASCA. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

1) con decisione ministeriale del 21 giugno 1977 sono state fissate le aliquote di ufficiali delle varie armi dell'esercito da promuovere al grado superiore per l'anno 1977;

2) tutti i corpi, ricevute le tabelle, hanno provveduto ad inviare al Ministero, nei modi e nei tempi stabiliti, le relative pratiche — quali siano le ragioni per le quali, ad oggi, i competenti uffici del Ministero della difesa non hanno provveduto a trasmettere i decreti alla firma del Capo dello Stato e alla Corte dei conti.

Risulta all'interrogante, inoltre, che il suddetto ritardo riflette soltanto le pratiche riguardanti i capitani, mentre, quelle concernenti gli altri gradi, sono state già definite. Tutto ciò premesso, l'interro-

gante chiede di sapere quali urgenti iniziative il ministro intenda adottare per impedire il procrastinarsi di tale inammissibile ritardo che, evidentemente, determina malcontento nell'ambito delle categorie interessate. (4-05054)

RISPOSTA. — I capitani di complemento iscritti nelle aliquote di ruolo per lo avanzamento al grado superiore sono valutati presso i comandi ed enti in cui prestano servizio, in quanto - ai sensi della normativa vigente in materia - il giudizio di idoneità all'avanzamento deve essere espresso dal superiore gerarchico.

Successivamente, pervenuti tutti i documenti di avanzamento degli ufficiali appartenenti alle varie armi e servizi alla direzione generale competente, si provvede a dar corso ai relativi decreti di promozione, nel rigoroso rispetto del turno di anzianità e subordinatamente all'avvenuta promozione degli ufficiali pari grado, di maggiore o di uguale anzianità, appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo, in applicazione dell'articolo 114 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale sostituito dall'articolo 13 della legge 20 dicembre 1973, n. 824.

Tenuto conto di tali adempimenti, a tutt'oggi è stato possibile far luogo ai provvedimenti di promozione dei capitani dei carabinieri, di fanteria e di artiglieria idonei e con anzianità compresa, rispettivamente, fino all'8 maggio 1969, 17 luglio 1967 e 18 agosto 1965. Per i capitani di cavalleria e del genio, invece, si è in attesa che vengano promossi i pari grado del servizio permanente effettivo di eguale e maggiore anzianità, giudicati idonei e non iscritti in quadro di avanzamento.

Infine, per quanto riguarda i capitali dei servizi, sono state definite le promozioni nei confronti degli appartenenti ai servizi automobilistico, sanitario (medici e chimici-farmacisti) e di commissariato (ruolo commissari), mentre i provvedimenti di promozione relativi ai capitani del servizio di amministrazione sono in corso di registrazione presso la Corte dei conti.

Il Ministro: RUFFINI.

GATTI, GRASSUCCI E MIANA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere la situazione di mercato relativa alle 40 mila tonnellate di carne congelata assegnata al nostro paese dalla CEE.

Per conoscere, inoltre, le motivazioni ed il meccanismo che hanno condotto il CIP alla determinazione del prezzo per la vendita al dettaglio stante il malcontento dei commercianti che ritengono i prezzi troppo elevati e giudicano il meccanismo inadeguato. (4-03002)

RISPOSTA. — Il trasferimento in Italia del contingente di 40 mila tonnellate di carne bovina congelata, stoccata nei magazzini comunitari, fu chiesto nell'autunno del 1976, in previsione dell'aggravarsi dei rifornimenti di carne. Il 5 ottobre 1976, il Consiglio dei ministri dell'agricoltura della CEE approvò il trasferimento di detta carne, con spese di trasporto e di magazzinaggio a carico della Comunità. Dopo gli esperimenti di gara per il trasferimento della carne, iniziati il 25 novembre 1976 e per due volte andati deserti, nel gennaio 1977, con i tempi necessariamente legati alla dinamica dei trasporti, la carne incominciò ad affluire presso i magazzini frigoriferi italiani appositamente convenzionati con l'AIMA e distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Con l'arrivo, nel mese di febbraio 1978, anche delle 10 mila tonnellate dell'organismo di intervento francese, si è completato il trasferimento dell'intero contingente. I punti di vendita esclusivamente di carne congelata in Italia erano 280, mentre le macellerie autorizzate alla vendita di carne fresca circa 70 mila e, poiché la nostra legislazione proibiva la vendita contemporanea dei due tipi di carne, è stato necessario emanare un provvedimento legislativo, per modificare la normativa in materia, per cui, volendolo, tutti possono ora effettuare la vendita promiscua.

Il prezzo al consumo della carne congelata è stato stabilito dal CIP nella misura di circa il 25-30 per cento in meno rispetto a quella fresca, e ciò proprio

allo scopo di favorire il consumo delle carni congelate mediante la vendita a prezzi controllati e, conseguentemente, di calmierare i prezzi al consumo. Il contingente di 40 mila tonnellate è stato posto interamente in vendita fin dal 25 aprile 1977, senza alcun ritardo rispetto al momento dell'acquisizione, ma le vendite hanno segnato un ritmo decisamente lento per tutto il restante arco dell'anno, come è dimostrato dal fatto che, a tutto il mese di novembre del 1977, le quantità vendute assommavano ad appena 8.920 quintali.

Si trattava in definitiva, di avviare il nostro paese, come tutti gli altri del mondo occidentale, al consumo di carne congelata, rimuovendo nei consumatori italiani una connaturata diffidenza verso tale tipo di prodotto, per cui i risultati non potevano essere immediati.

Sta di fatto che, per la immissione al consumo della carne congelata, si sono dovute superare notevoli difficoltà legislative, amministrative, tecniche e psicologiche, trattandosi di un prodotto tuttora non accetto alla gran massa della popolazione, ancorata a concetti qualitativi più tradizionali.

Sembra, ad ogni modo, opportuno segnalare come l'Amministrazione si sia adoperata per facilitare gli acquisti collettivi della carne congelata da parte di gruppi di esercenti autorizzati, i quali si sono impegnati a porre in vendita il prodotto stesso in confezioni sotto vuoto, ovvero in confezioni tipo famiglia, in alcune centinaia di macellerie delle principali città. Sempre allo scopo di agevolare lo smaltimento del contingente, in accoglimento delle richieste avanzate dalle categorie interessate (e cioè dai macellai) i prezzi di vendita al consumo sono stati aumentati di circa 100 lire il chilogrammo, tenuto conto che i dettaglianti avevano lamentato insufficienti margini di guadagno e, pertanto, si dimostravano restii ad approvvigionarsi di carne presso l'AIMA per la successiva vendita al minuto. Per altro, in occasione delle due ultime svalutazioni della lira verde, si è ottenuto dalla Comunità economica europea di mantenere

inalterati i prezzi di vendita a favore del consumatore italiano.

È stata inoltre portata da 20 a 50 e, infine, a 100 quintali mensili la quantità vendibile per punto di vendita; si è prolungata la validità della domanda per un periodo di tre mesi; si è abolito l'impegno, richiesto all'inizio, di vendere la merce entro 45 giorni dal ritiro; si è estesa la possibilità di accedere all'acquisto oltre che agli esercenti macellai anche ai rappresentanti autorizzati di gruppi di consumatori, quali cooperative di consumo o loro associazioni, ospedali, scuole, mense - comprese quelle aziendali - case di riposo o di cura ed istituzioni a carattere sociale. A seguito di ciò, le vendite sono in continuo e progressivo aumento, tanto che le quantità vendute hanno finora già superato le 15 mila tonnellate. Ciò dimostra che il processo di orientamento al consumo della carne congelata tende ad affermarsi, anche perché il mercato è in grado di assicurare tutti i rifornimenti necessari oltre le 40 mila tonnellate.

È noto comunque che, con regolamento CEE n. 2584/77 del 22 novembre 1977, su nostra richiesta, in considerazione delle accennate difficoltà incontrate nel trasferimento e nella vendita della carne congelata, il termine per la vendita del prodotto stesso è stato prorogato al 1° luglio 1978.

Si ritiene, infine, che la vendita delle carni congelate di cui trattasi potrà avere una sensibile accelerazione in un immediato futuro, in relazione alle decisioni assunte in questi giorni in sede CEE, per le quali non solo è stato, in generale, mantenuto, come si è accennato, il livello dei prezzi di cessione delle carni stesse senza tener conto della svalutazione della lira verde, ma addirittura, per alcuni tipi esse, detto prezzo è stato ridotto.

Per quanto riguarda la domanda formulata nella seconda parte dell'interrogazione, si precisa che, il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), con il provvedimento del 5 aprile 1977, n. 12/1977, ha fissato i prezzi massimi al consumo delle carni bovine congelate, IVA inclusa, validi per tutto il territorio nazionale. Tali prez-

zi sono stati determinati con un calcolo globale riferito al complesso delle varie tipologie di carne, in osso e senza osso, costituenti la prima *tranche* di 14 mila tonnellate del contingente di 40 mila tonnellate poste a disposizione dell'Italia dalla Comunità economica europea.

Il sistema di conteggio adottato per la determinazione dei prezzi al consumo è consistito nel partire dal prezzo complessivo di cessione da parte dell'AIMA e, calcolando tutti gli elementi aggiuntivi (trasporti, facchinaggi, spese di conservazione in frigorifero, a —18 gradi, cali e sfridi sia di scongelamento sia di disossamento, margine del 20 per cento a favore dei rivenditori al dettaglio e IVA nella misura del 18 per cento), è stato determinato il valore globale da recuperare attraverso i ricavi di vendita.

I prezzi di vendita al consumo sono stati articolati in tre fasce di tagli, secondo quanto operato fin dal 1964, quando il CIP ha assoggettato le carni congelate ad amministrazione di prezzi e cioè:

filetto lire 4.950 il chilogrammo;

polpa scelta: costituita dai tagli nobili dei quarti posteriore ed anteriori lire 3.950 il chilogrammo;

polpa comune: altri tagli dei quarti posteriore ed anteriore ed ossi buchi con osso lire 2.400 il chilogrammo.

Da quanto dianzi premesso, i prezzi determinati dal CIP non risultano troppo elevati, essendovi, come si è già detto, un divario mediamente del 25-30 per cento in meno rispetto ai prezzi della carne fresca bovina venduta in gran parte dalle province italiane e, in particolar modo, nei grandi centri urbani, dove viene prevalentemente consumata la carne bovina congelata.

Tuttavia il CIP, per venire incontro alle richieste insistentemente perorate dalle rappresentanze sindacali dei macellai, ha modificato il provvedimento del 5 aprile 1977, n. 12/1977 nei seguenti punti:

1) l'articolazione da tre a quattro fasce di tagli di carne con prezzi che, me-

diamente, corrispondono a quelli già fissati con il citato provvedimento, tenuto per altro conto dell'opportunità di aumentare dal 20 al 25 per cento circa il margine di commercializzazione a favore degli esercenti macellai;

2) la fissazione dei prezzi distinti per la carne congelata preconfezionata sotto vuoto, tenendo adeguato conto delle spese e degli oneri di preconfezionamento.

Pertanto, il CIP, con il provvedimento del 26 luglio 1977, n. 12/1977 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 29 luglio 1977, n. 207), ha determinato i seguenti nuovi prezzi al consumo della carne bovina congelata:

per la carne non preconfezionata sotto vuoto da vendersi allo stato di scongelazione o allo stato di congelazione:

filetto e lombo lire 4.950 il chilogrammo;

polpa scelta del quarto posteriore lire 4.100 il chilogrammo;

polpa scelta del quarto anteriore lire 3.600 il chilogrammo;

polpa comune e ossibuchi con osso lire 2.200 il chilogrammo;

per la carne preconfezionata sotto vuoto allo stato di congelazione:

filetto e lombo lire 5.150 il chilogrammo;

polpa scelta del quarto posteriore lire 4.300 il chilogrammo;

polpa scelta del quarto anteriore lire 3.700 il chilogrammo;

polpa comune e ossi buchi con osso lire 2.300 il chilogrammo.

Il CIP, con tali variazioni dei prezzi al consumo, ha tenuto conto sia delle istanze delle parti economiche interessate, sia delle situazioni di mercato prospettatesi in relazione alla opportunità di promuovere il circuito commerciale della carne congelata in porzioni preconfezionate sotto vuoto, sistema questo che, oltre ad offrire ai consumatori evidenti garanzie igieni-

co-sanitarie e di qualità del prodotto, ne facilita in maniera notevole il commercio.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORA.

GATTO VINCENZO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali azioni abbia svolto per una sollecita definizione della pratica che oppone la pubblica amministrazione, ed in particolare il comune di Milazzo (Messina) alla Mediterranea raffineria petroli, società per azioni stabilimento di Milazzo, ai fini della applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, ed il cui importo è previsto in alcuni miliardi, e se nel comportamento degli uffici periferici del suo Ministero preposti all'istruzione della pratica ravvisi quanto meno un atteggiamento di grave negligenza.

(4-04480)

RISPOSTA. — Accertamenti all'uopo eseguiti presso i competenti organi periferici, portano ad escludere, nella riferita vicenda, negligenze da parte dell'ufficio tecnico erariale di Messina che, comunque, nel mese di maggio 1978 ha portato a termine l'incarico ricevuto dal comune di Milazzo per la valutazione delle opere eseguite abusivamente dalla società per azioni Mediterranea. L'incarico in questione, invero, ha comportato aspetti di particolare complessità e laboriosità, tali, certamente, da richiedere idonei tempi tecnici.

Né può sottacersi che nell'esecuzione del richiesto intervento, l'ufficio tecnico erariale per due volte ha dovuto sospendere la propria attività in attesa di acquisire, da parte del comune, documenti e precisazioni relative all'ampiezza dell'intervento stesso.

Il Ministro: MALFATTI.

GIORDANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere, premesso che:

1) il decreto del Presidente della Repubblica e il decreto ministeriale del 5 gennaio 1978, n. 960, non includono

la dogana di Novara tra quelle abilitate ad operare nei settori siderurgici e tessili;

2) la dogana di Novara è di prima classe e proprio per la sua particolare collocazione geografica, tra Milano e Torino, gravitano su di essa tutta una serie di operazioni anche extra provinciali che ne fanno una delle più importanti dogane interne del paese;

3) i settori colpiti da questo decreto restrittivo vivono già da tempo in crisi occupazionale ed economica (la Sorgato per i siderurgici la Wild per i tessili) e sono settori che assorbono una grossa parte della occupazione provinciale; le aziende metalmeccaniche e siderurgiche sono 3.296 con ben 29.616 occupati, mentre quelle tessili sono 526 aziende con 24.252 occupati —; se ritenga opportuno autorizzare la dogana di Novara all'effettuazione di operazioni di sdoganamento dei prodotti siderurgici e tessili. (4-04723)

RISPOSTA. — I provvedimenti con i quali si è disposta la concentrazione solo presso alcune dogane delle operazioni di importazione di prodotti tessili e siderurgici, sono chiaramente da ritenersi di natura del tutto eccezionale e come tali limitati nel tempo; essi sono quindi destinati a rimanere in vita per il periodo strettamente necessario a rimuovere le cause che hanno consigliato l'attuazione.

Ciò premesso allo scopo di limitare opportunamente la portata del problema, va precisato che lo scopo a cui tale operazione è finalizzata è quello di facilitare i controlli doganali relativi all'importazione dei suindicati prodotti per contrastare, in aderenza a direttive CEE, la tendenza da parte di paesi extracomunitari a praticare forme di *dumping* nei settori specifici. Nel quadro dell'esigenza suindicata, un allargamento oltre certi limiti del numero delle dogane abilitate, avrebbe sicuramente compromesso il risultato che l'Amministrazione intende perseguire attraverso il concentramento delle operazioni doganali.

È solo questo, quindi, il motivo, pur nella migliore comprensione per gli aspet-

ti tecnici ed economico-sociali segnalati, che ha impedito di includere la dogana di Novara, ed altre di non minore importanza, nell'elenco degli uffici presso i quali possono essere effettuate operazioni di importazione di prodotti siderurgici e tessili.

Il Ministro: Malfatti.

GRASSUCCI E D'ALESSIO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere, premesso che:

1) calamità naturali hanno causato nel centro storico di Ponza (Latina) il crollo di uno stabile e la precarietà degli edifici della zona circostante;

2) sulla base della perizia e di ripetuti sopralluoghi dei tecnici del genio civile, dell'assessorato ai lavori pubblici della regione Lazio e dei vigili del fuoco di Latina e allo scopo di prevenire altri crolli nella zona del centro storico è stato disposto il divieto di transito sulla banchina del porto ai mezzi di peso superiore ai 15 quintali;

3) già da tempo è stato predisposto un progetto da parte del genio civile per le opere marittime di Roma per il potenziamento delle strutture del porto —; quali iniziative il ministro intenda adottare per consentire la rapida realizzazione, nell'ambito del progetto ricordato, del pontile angolo banchina Di Fazio — banchina nuova e ciò allo scopo di consentire lo sbarco dei mezzi pesanti necessari al trasporto di merci anche di prima necessità e di evitare la paralisi dell'isola. (4-03566)

RISPOSTA. — Il porto dell'isola di Ponza è classificato, ai fini del rifugio, nella prima categoria e come tale di competenza statale, mentre ai fini commerciali rientra nella competenza regionale.

La capitaneria di porto di Gaeta, dalla cui giurisdizione marittima dipende il porto di Ponza, ha comunicato che il comune di Ponza ha a suo tempo informato l'ufficio del genio civile per le opere marittime di Roma che il notevole transito di

autoveicoli lungo la banchina Di Fazio avrebbe potuto aggravare la stabilità degli immobili confinanti con la banchina stessa.

Il predetto ufficio, rilevata l'impossibilità di chiudere al traffico la citata banchina, essendo essa l'unico collegamento con il molo commerciale Musco, ha invitato la capitaneria di porto di Gaeta ad ammettere apposita ordinanza intesa a limitare il transito sulla banchina agli automezzi inferiori a 90 quintali.

La capitaneria di porto di Gaeta ha, pertanto, emanato la ordinanza richiesta, in data 5 luglio 1976.

A seguito del crollo di alcune abitazioni site nella zona retrostante la banchina Di Fazio, verificatosi il 29 agosto 1977, il comune di Ponza, allo scopo di adottare urgenti provvedimenti d'emergenza a tutela della pubblica incolumità, con ordinanza in data 2 settembre 1977 ha disposto il divieto di transito su detta banchina dei mezzi pubblici con portata superiore ai 15 quintali.

Successivamente, con ordinanza in data 3 settembre 1977, lo stesso comune, dato lo stato di estrema fatiscenza di un fabbricato sito sulla banchina Di Fazio, ha ordinato il divieto di attracco per motivi precauzionali nella zona sottostante il predetto fabbricato.

In data 8 settembre 1977 il comune di Ponza, vista la relazione tecnica elaborata congiuntamente dai tecnici del comune, della regione Lazio e del genio civile di Latina ha emesso una nuova ordinanza che:

a) ha elevato da 15 a 70 quintali la portata massima dei mezzi pubblici autorizzati a transitare per la banchina Di Fazio;

b) ha limitato al periodo di esecuzione dei lavori di abbattimento degli edifici pericolanti le norme contenute nelle precedenti ordinanze.

In data 21 settembre 1977, la capitaneria di porto di Gaeta ha interessato l'ufficio del genio civile per le opere marittime di Roma affinché accertasse lo sta-

to delle banchine del porto di Ponza, al fine di effettuarne la necessaria manutenzione.

La predetta capitaneria, inoltre, si è espressa favorevolmente in merito alla proposta del comune di Ponza di realizzare un pontile di attracco in località Punta Bianca. La costruzione di tale infrastruttura consentirebbe di spostare il traffico commerciale dal molo Musco al nuovo pontile, con conseguente eliminazione del passaggio di autoveicoli pesanti sulla banchina Di Fazio, unico attuale collegamento, come si ripete, tra il molo commerciale Musco e la restante parte dell'isola.

La capitaneria di porto di Gaeta, però, in materia a questa ultima realizzazione, è ancora in attesa di ricevere la prescritta documentata istanza del comune.

Da ultimo l'ufficio del genio civile per le opere marittime di Roma ha fatto presente in data 21 gennaio 1978 alla capitaneria di porto di Gaeta che la banchina Di Fazio, costruita in epoca remota, è costituita da massi di muratura di calcestrutto che, per effetto del moto ondoso e per l'opera degli agenti atmosferici, si presenta attualmente con forte degradazione delle malte che ormai hanno perso ogni potere legante. Recenti sopralluoghi hanno inoltre dimostrato che vecchi sogsgrotti hanno acquistato importanza tale da rendere urgente ed indispensabili gli interventi di ripristino per evitare la inagibilità delle banchine. Per altro lo stato di consistenza della banchina e la vicinanza alla zona interessata dai dissesti statici degli edifici prospicienti la banchina stessa non consentono interventi di riparazione della struttura esistente. Si rende perciò necessario procedere alla preventiva costruzione di una nuova struttura in allargamento verso il mare. Tale struttura consentirà poi il consolidamento di quella esistente.

Detto ufficio è stato ora autorizzato da questo Ministero a presentare un progetto generale ad uno di primo stralcio di importo strettamente contenuto ed indispensabile all'esecuzione dei lavori di maggiore urgenza.

Si assicura che l'opera è tenuta in particolare evidenza nell'eventualità che future straordinarie assegnazioni di fondi ne consentano la realizzazione.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: FONTANA.

GRASSUCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

1) in conseguenza delle forti ed estese gelate verificatesi dal 9 al 16 aprile 1977 le colture di alcune zone della provincia di Latina sono state gravemente danneggiate;

2) l'ispettorato provinciale di Latina ha ufficialmente sollecitato codesto Ministero a riconoscere il carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e di conseguenza ad assicurare i benefici previsti dall'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

3) detto riconoscimento è già avvenuto per casi analoghi e per lo stesso periodo —; quali siano le cause che impediscono detto riconoscimento e quali iniziative il ministro intenda adottare per rimuoverle. (4-04715)

RISPOSTA. — Questo Ministero, sulla base delle proposte formulate dalla regione Lazio, ha emesso il decreto 19 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 24 giugno 1978, n. 175, con il quale è stato riconosciuto il carattere eccezionale delle gelate verificatesi dal 9 al 16 aprile 1977 in provincia di Latina.

Tale riconoscimento, com'è noto, consente alle aziende agricole danneggiate, di poter usufruire delle provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, istituita del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura. Spetta, poi, alla regione Lazio, ai sensi dell'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di provvedere, in relazione alle situazioni determinatesi, alla

eventuale delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi.

Il Ministro: MARCORÀ.

GUARRA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e per le Regioni.* — Per conoscere quali azioni si siano intraprese o si abbia in animo di intraprendere per il risanamento della Contrada Pantana in comune di Caprioli (Salerno), interessata da un vasto movimento franoso.

La situazione è stata portata a conoscenza dei ministri interrogati e delle autorità locali competenti con un'istanza data 11 gennaio 1977 e sottoscritta da numerosi abitanti della contrada.

L'istanza, sollecitata anche al Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 aprile 1977 non ha ancora avuto risposta alcuna e si è così accresciuta la giusta preoccupazione degli abitanti che giorno dopo giorno vedono la situazione più grave e non riscontrano alcun interessamento da parte delle autorità. (4-03540)

RISPOSTA. — La materia del consolidamento e del trasperimento degli abitati è stata trasferita alla competenza esclusiva delle regioni a statuto ordinario con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, articolo 2; si fa, tuttavia, presente che il sindaco del comune di Pisciotta, della cui circoscrizione territoriale fa parte la contrada Pantana, ha comunicato che l'amministrazione regionale campana, al fine di disporre di idonei elementi di giudizio per procedere al risanamento della zona, ha affidato ad un tecnico l'incarico di procedere ai necessari accertamenti in ordine al movimento franoso verificatosi.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: FONTANA.

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pra-

tica di pensione di guerra di interesse del signor Gaetano Ruocco, sergente della marina militare nell'ultimo conflitto, atteso che da circa tre anni il predetto non ha avuto alcuna notizia nonostante che abbia all'uopo fatto intervenire anche il consolato generale italiano a Londra, ove l'interessato attualmente risiede. (4-04789)

RISPOSTA. — Negli accertamenti sanitari subiti presso il consolato generale d'Italia in Londra, il signor Gaetano Ruocco venne riscontrato affetto da esiti di resezione gastrica e sciatica destra da ernia del disco, infermità che la commissione medica superiore ebbe a ritenere ascrivibili, complessivamente alla settima categoria di pensione.

Dalla documentazione acquisita al fascicolo degli atti non sono emersi, però elementi da cui desumere la dipendenza da causa di servizio di guerra delle cennate affezioni. Infatti, il foglio matricolare del signor Ruocco non contiene alcuna annotazione di ricoveri, né precisazioni in ordine a malattie che il medesimo avrebbe sofferto durante l'ultimo conflitto; inoltre, lo stesso interessato non ebbe a denunciare infermità di sorta al rientro dalla prigionia. Infine, la competente capitaneria di porto di Salerno, all'uopo interessata, ha comunicato che nella cartella personale del predetto non è custodito alcun carteggio sanitario.

Analogo esito negativo hanno avuto le ricerche effettuate presso l'archivio del disciolto ospedale militare della marina di Siracusa (ove l'istante, secondo quanto dal medesimo affermato, sarebbe stato ricoverato nel maggio del 1941, perché affetto da ulcera duodenale) e quelle successivamente estese presso il Ministero della difesa.

Tuttavia, dato che il signor Ruocco, il quale non è stato in grado di produrre idonea certificazione probatoria per l'accoglimento della sua domanda, ha precisato di aver subito, nel giugno 1941, altro ricovero presso la clinica Lettieri di Napoli ove fu operato di resezione gastrica, si è ritenuto opportuno, ai fini di acquisire

ogni possibile elemento di giudizio, chiedere alla suindicata clinica di trasmettere copia della cartella clinica relativa al surriferito intervento chirurgico.

La richiesta, inoltrata sin dal 22 marzo 1975, è rimasta purtroppo inevasa, sebbene sia stata più volte sollecitata. Pertanto, si è ritenuto opportuno interessare della questione l'ufficio del medico provinciale di Napoli.

Di ciò è stata data diretta comunicazione anche al signor Ruocco, per il tramite del consolato generale d'Italia in Londra.

Si assicura l'interrogante che, non appena conosciuto l'esito della cennata istruttoria, verranno adottati, con ogni possibile urgenza, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

IANNIELLO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per essere informato sulle misure che si intendono adottare e sui provvedimenti che si intendono promuovere per evitare che il personale della scuola, all'atto del collocamento a riposo, debba attendere anni e, talvolta, subire delle vere e proprie vessazioni, prima di ottenere la definizione del trattamento di quiescenza spettante per legge.

Sta di fatto che il professor Pasquale Molfini, collocato in quiescenza, dopo 47 anni di servizio, nel 1967, non solo non ha potuto beneficiare delle provvidenze a favore degli ex-combattenti (la relativa legge 336, infatti, fissa la decorrenza al 7 marzo 1968), ma, ad oltre dieci anni dalla cessazione del servizio attivo, non ha ancora ottenuto la revisione del trattamento pensionistico, definito fin dal 21 dicembre 1974 dal competente servizio della pubblica istruzione e tuttora giacente alla direzione provinciale del Tesoro di Napoli.

Come se tutto ciò non bastasse, è stata operata una trattenuta di circa 50 mila lire mensili sulla rata di pensione senza alcun accenno alla causale. (4-04602)

RISPOSTA. — Il trattamento definitivo di quiescenza nei confronti del professor Molfini è stato disposto da questo Ministero con decreto ministeriale 14 giugno 1967 (registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1967 registro 586, foglio 186). Con successivo provvedimento in data 4 luglio 1969 (registrato il 15 gennaio 1970, registro 331, foglio 77) il predetto trattamento è stato riliquidato ai sensi della legge n. 249 del 1968, passando da lire 1.691.300 a lire 3.098.400. Per effetto, poi, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081, è stata disposta una ulteriore riliquidazione — da lire 3.098.400 a lire 3.209.800 — con decreto ministeriale 6 marzo 1974 (registrato il 18 novembre 1974, registro 387, foglio 397).

Non risulta, pertanto, che in sede di quest'ultima riliquidazione sia stato attribuito al professor Molfini un trattamento di quiescenza inferiore a quello percepito a seguito della precedente riliquidazione (legge n. 249 del 1968), per cui non si comprendono le ragioni che sono alla base del recupero effettuato dalla direzione provinciale del Tesoro di Napoli, nella misura mensile di lire 48.605.

Né, per altro, agli atti di questo Ministero risultano pervenute richieste di chiarimenti da parte della citata direzione provinciale in merito a presunti errori connessi da questa Amministrazione in sede di riliquidazione della pensione in questione.

Per quanto riguarda, infine, i benefici della legge n. 336 del 1970 (e, in particolare, degli articoli 1 e 2) nessun provvedimento è stato possibile adottare nei confronti del predetto insegnante in quanto la cessazione dal servizio è avvenuta in data 1° ottobre 1967 in epoca, cioè, anteriore alla decorrenza prevista dalla legge stessa: dal 7 marzo 1968 per gli effetti giuridici e dal 1° gennaio 1969 per quelli economici.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione: AMATO.

LABRIOLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le intenzioni del Governo circa la richiesta avanzata dagli amministratori locali di Massa di voler convocare con urgenza i rappresentanti delle amministrazioni locali, Regione, comuni e provincia, delle amministrazioni centrali e periferiche interessate, delle forze politiche e sindacali, nonché di quelle artigianali ed imprenditoriali, allo scopo di puntualizzare tempi e modalità di interventi riferiti sia alla prima sia alla seconda fase di sistemazione del litorale, valendosi anche del concorso dei tecnici che hanno collaborato autorevolmente alla stesura delle prime indicazioni tecniche, in seguito al convegno di studi per il riequilibrio della costa fra il fiume Magra e Marina di Massa, e per le iniziative a difesa del litorale.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere se il Governo ritenga di estrema urgenza sia la convocazione sia l'adozione delle relative misure, in conseguenza dell'aggravamento intollerabile della situazione già compromessa, intervenuto per il fortunale che ha investito e devastato l'intero litorale di Marina di Massa e del Cinquale, con danni enormi al patrimonio turistico, abitativo, agricolo e forestale della zona. (4-03272)

RISPOSTA. — L'ufficio del genio civile per le opere marittime di Genova aveva predisposto un progetto generale dell'importo di lire 2.700 milioni ed un progetto di stralcio dell'importo di lire 500 milioni per la difesa del mare del litorale interessante Marina di Massa.

Tuttavia, in relazione ai risultati del convegno di studi promosso dal comune di Massa, questa Amministrazione ha proceduto ad un ulteriore esame del problema e alla verifica degli interventi proposti. A tal fine venne indetta presso questo Ministero una riunione, alla quale furono invitate a partecipare le autorità locali. Nel corso della riunione sono stati identificati i lavori da eseguire con carattere di maggiore urgenza.

L'ufficio predetto ha, pertanto, redatto un progetto per la difesa del litorale tra il

fiume Magra e Marina di Massa, che è stato approvato nell'importo di lire 515 milioni ed il relativo decreto è stato trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Si confida di procedere quanto prima all'appalto dei lavori.

Il Sottosegretario di Stato:
FONTANA.

LABRIOLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare in merito alla questione concernente la fabbrica Forest di Pisa, per favorire una rapida soluzione della controversia che si è aperta sul piano sindacale da oltre tre mesi, tenuto conto della situazione di tensione che si è venuta a creare a causa del passaggio di proprietà per il quale le trattative quasi composte si sono di nuovo arenate creando giustificate preoccupazioni tra i lavoratori. (4-03468)

RISPOSTA. — La situazione determinatasi presso lo stabilimento Forest di Pisa è stata esaminata in una serie di incontri con le parti presso il Ministero del lavoro.

Nella riunione svoltasi il 10 maggio 1978 si è convenuto quanto segue:

a) l'inoltro, da parte della società Forest, della domanda di proroga sino al 31 ottobre 1978 dell'intervento della cassa integrazione guadagni;

b) la realizzazione, da parte della società COACI, di una iniziativa sostitutiva all'attività Forest nella zona di Pisa con una occupazione di 150 unità;

c) l'effettuazione di una perizia di parte dell'immobile e dei macchinari dello stabilimento Forest in relazione alla disponibilità offerta dalla società Mac Style per l'affittanza o l'acquisizione dello stesso;

d) una nuova riunione presso il Ministero del lavoro per verificare gli sviluppi della situazione.

Il Ministro: SCOTTI.

LOMBARDO, DRAGO, SCALIA, GRASSI BERTAZZI E URSO SALVATORE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per risolvere i problemi infrastrutturali che riguardano i porti di Catania e di Riposto.

Per Catania, c'è da dire che sono stati decretati lavori per complessivi 5 miliardi, in corso di esecuzione. Ma va notato che essi sono del tutto insufficienti a soddisfare le più elementari esigenze infrastrutturali del porto.

Una loro stima più realistica, anche se riconducibile al concetto di opere urgenti e parziali, è contenuta nella relazione elaborata dalla capitaneria di porto di Catania in data 29 maggio 1975 e che fa ascendere a 14 miliardi e cinquecento milioni l'ammontare complessivo delle esigenze finanziarie.

E poiché 5 miliardi sono stati autorizzati con il precedente decreto, ne occorrono ancora, esattamente, 9 miliardi e 500 milioni.

Per quanto riguarda il porto di Riposto il fabbisogno finanziario di un primo intervento ascende a 5 miliardi. I lavori riguardano il completamento del molo foraneo ed il suo ripristino fino alle progressive 652 e 572.

I problemi segnalati sono antichi, urgenti ed importanti. Essi vengono a gran voce segnalati e sollecitati dalle categorie economiche interessate, dalle maestranze, dai sindacati, dagli enti locali, dalla stessa camera di commercio che ne ha fatto oggetto di un apposito ordine del giorno della sua sezione marittima in data 9 novembre 1976. (4-01311)

RISPOSTA. — Con la somma di lire 5 miliardi, di cui è cenno nella interrogazione, saranno realizzate nel porto di Catania le seguenti opere:

- a) consolidamento del molo foraneo;
- b) approfondimento a — 12 dalla banchina di ponente dello sporgente centrale;
- c) escavazione del canale di accesso alla banchina sporgente centrale;

d) sporgente per navi traghetto.

A questo primo intervento ne seguiranno altri, appena sarà approvato il piano organico pluriennale di investimenti portuali, redatto in ottemperanza dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1974, n. 366.

Il piano prevede la realizzazione delle seguenti opere, per complessivi 34 miliardi, che sono da ritenersi sufficienti, perché il porto assuma quell'efficacia adeguata alle proprie esigenze:

lire 16 miliardi per opere foranee;

lire 12 miliardi per opere interne;

lire 2 miliardi per attrezzature relative a gru su binarioni e mezzi meccanici di sollevamento;

lire 4 miliardi per l'approfondimento di fondali all'imboccatura del porto, nonché negli altri specchi acquei portuali.

Per quanto concerne il porto di Riposto si fa presente che questa Amministrazione non ha più possibilità di intervenire in quanto detto scalo con il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 683, è stato trasferito nella competenza della regione Sicilia.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: FONTANA.

LONGO PIETRO. — *Al Ministro della agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che una società belga abbia rivenduto ad altra società campana un terreno demaniale dell'estensione di circa 100 ettari, pinetato e gravato da usi civici, in località Castelsandra ricadente nel comune di Castellabate (Salerno), unitamente al complesso edilizio residenziale che vi è stato realizzato. La vendita è stata effettuata nonostante la vertenza in atto presso il commissariato per la liquidazione degli usi civici di Napoli tra il gruppo belga ed il comune di Castellabate.

L'interrogante chiede anche di essere informato se sia a conoscenza del ministro che la nuova società acquirente ha concesso in appalto alla ditta Di Luccia da Castellabate (il cui titolare è consi-

gliere comunale) lavori di ampliamento e di ristrutturazione del complesso edilizio per un importo di circa 400 milioni; ampliamento e ristrutturazione che si effettueranno con l'abbattimento di centinaia di piante di pino di alto fusto.

L'interrogante, infine, fa rilevare che la zona denominata Castelsandra ricade nel raggio dei 500 metri dalla battigia del mare e che la legge regionale 13 maggio 1974, n. 17, impone ai comuni sprovvisti di piano regolatore generale il divieto assoluto di edificare entro la fascia di metri 500 a partire dalla linea di battigia.

Concludendo, l'interrogante chiede al ministro se ritenga opportuno intervenire per stabilire se la seconda vendita da parte della società belga non sia da considerarsi illegittima perché in corso il procedimento di reintegro da parte del commissariato per la liquidazione degli usi civici di Napoli e che i lavori di completamento, in mancanza di licenza edilizia, non potevano essere appaltati né realizzati da parte dell'impresa Di Luccia. (4-04912)

RISPOSTA. — Dalle notizie fornite in merito dal commissario agli usi civici per la Campania ed il Molise, con sede in Napoli, nella cui giurisdizione è compreso il territorio del comune di Castellabate, e dagli atti in possesso di questo Ministero, risulta che l'anzidetto comune, con rogito per notar Zecca in data 14 dicembre 1961 e per notar Lomonaco in data 17 luglio 1962, ha venduto complessivamente ettari 100.95.50 di demanio civico, in località Castelsandra, al signor Louis Georges Niels, in proprio e quale procuratore speciale di altri quattro cittadini belgi, per realizzare un complesso alberghiero, attrezzature turistiche, villini, parchi, zone a verde.

La predetta vendita risulta posta in essere senza l'autorizzazione prevista dal combinato disposto degli articoli 12 e 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e dell'articolo 39, secondo comma, del regolamento relativo, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332. Il commissario agli usi civili ha ritenuto necessario

invitare ripetutamente l'amministrazione comunale a predere le opportune iniziative per la regolarizzazione della situazione, non esclusa la possibilità di un esperimento di conciliazione.

Di fronte, però, all'inerzia dell'amministrazione comunale, falliti i tentativi di conciliazione, il commissario ha deciso di nominare un perito-istruttore nella persona del geometra Pasquale Lombardi, il quale, pur riconoscendo l'esistenza di sostanziali e permanenti migliorie, consistenti nella costruzione di albergo, strade, rete elettrica, pozzi, impianti di sollevamento idrico, eccetera, ha proposto la reintegra dei terreni di cui trattasi.

Avverso l'anzidetta istruttoria il signor Louis Georges Niels, per proprio conto e quale procuratore speciale degli altri acquirenti, ha proposto opposizione, in sede contenziosa, innanzi al commissario stesso. Nelle more del giudizio di speciale giurisdizione il legale del gruppo belga, a nome e per conto dei suoi rappresentanti, ha depositato l'istanza di legittimazione dell'abusiva occupazione dei terreni anzidetti ed ha chiesto, nel contempo, la sospensione del procedimento contenzioso. A seguito di tale istanza, per accertare la sussistenza dei presupposti e degli elementi attinenti alla legittimazione, il commissario ha nominato apposito perito demaniale nella persona del geometra Tobia Raffone, il quale, nella relazione di perizia depositata in data 7 gennaio 1977, ha concluso per la legittimazione di ettari 33 e la reintegra della rimanente estensione di terreno di uso civico.

In sede di pubblicazione degli atti istruttori, risultano proposte numerose opposizioni in ordine sia alla demanialità dei terreni che al merito amministrativo ed alle conclusioni cui il perito è pervenuto. Il procedimento contenzioso anzidetto, che rientra nell'esclusiva competenza del Commissario agli usi civili, con sede in Napoli, è tuttora in corso. Nulla risulta, invece, sulla segnalata vendita, da parte dei cittadini belgi, a terzi di terreni oggetto dell'anzidetta vertenza, né elementi al riguardo sono stati dedotti in giudizio dinanzi al commissario.

Nel corso dell'udienza del 14 aprile 1978, il rappresentante della Campania del fondo mondiale per la natura, parte in giudizio, ha dedotto che era venuto a sapere che nella zona erano in corso sbancamenti, costruzioni di strade e di nuove platee con deterioramento del bosco, senza alcuna autorizzazione degli organi competenti e che ad operare nella zona non sono più i signori Niels, ma altre persone che non hanno alcun titolo.

Gli avvocati rappresentanti in giudizio dei signori Niels hanno precisato che trattavasi di opere di regolare manutenzione autorizzata.

Poiché i fatti potevano concretizzare estremi di reato, il commissario, a norma dell'articolo 3 del codice di procedura penale, ha informato il procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania competente territorialmente.

Sulle contestazioni oggetto di giudizio, questo Ministero non può intervenire, essendo materia sottratta alla sua competenza. Questo Ministero medesimo ha comunque interessato in merito il commissario del Governo per la regione Campania, il quale per il tramite della prefettura di Salerno ha comunicato che, in data 25 febbraio 1978, è stata costituita una società tra il già menzionato cittadino belga signor Louis Georges Niels, che ha conferito il complesso residenziale esistente in località Castelsandra del comune di Castellabate, a tre cittadini italiani che hanno sottoscritto quote sociali di lire 45 milioni ciascuno. Il relativo atto è stato trascritto nella conservatoria dei registri immobiliari di Salerno.

Recenti istanze, intese ad ottenere concessioni ed autorizzazioni amministrative nella zona, sono state inoltrate al comune a nome del dottore Gerardo Salvati, nella qualità di procuratore della predetta società.

La prefettura ha aggiunto che il titolare dell'impresa Di Luccia, ingegner Antonio Di Luccia, già consigliere comunale, ha in corso lavori di sbancamento, drenaggio e costruzioni di opere murarie di contenimento, approvati dalla commissione edilizia con delibera del 12 dicembre 1977, n. 278. Da accertamenti eseguiti dal tecni-

co comunale, per stabilire se le opere in corso di realizzazione fossero in contrasto con quelle autorizzate, sono emerse delle difformità, per cui di recente, da parte del commissario prefettizio di Castellabate, è stata emessa ordinanza di sospensione dei lavori stessi.

Per quanto concerne la salvaguardia delle piante di pino, la prefettura ha precisato che l'ispettorato ripartimentale delle foreste esercita una costante vigilanza, tant'è che, negli ultimi tempi, il dipendente comando forestale di Sessa Cilento ha elevato tre contravvenzioni per i lavori in parola.

La prefettura ha, infine, fatto presente che nessuna nuova costruzione, eccettuati i lavori di cui sopra, è stata accertata nella zona demaniale Castelsandra, né è stata data alcuna nuova autorizzazione, poiché la zona ricade nei limiti della legge regionale 13 maggio 1974, n. 17.

Il Ministro: MARCORÀ.

LUCCHESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti ed iniziative il Governo intenda adottare per risolvere (o almeno avviare a soluzione) l'annoso problema dei dipendenti dell'ufficio del lavoro e dei collocatori delle sezioni periferiche, da anni afflitti da una forte carenza di personale e costretti tra mille sacrifici, a svolgere il loro lavoro in condizioni di costante stress.

La situazione, come è noto, è stata più volte segnalata ed evidenziata, ma non risultano sinora adottati provvedimenti di sorta.

Eppure il personale in servizio è stato spesso costretto a svolgere i propri compiti al limite della sopportabilità, espletando un notevole numero di ore straordinarie non retribuite, rinunciando alla fruizione delle ferie o esercitando questo diritto in maniera assurda per evitare la completa paralisi degli uffici.

Tale situazione non risulta più oltre sostenibile, anche a causa dell'aggravamento di compiti conseguentemente alle nuove disposizioni legislative. Tra l'altro, le at-

tuali condizioni sono destinate ad aggravarsi ulteriormente per il prossimo collocamento a riposo (31 dicembre 1977) di altri numerosi dipendenti, che renderà impossibile la esecuzione di vari importanti compiti tra cui quello dell'aggiornamento delle graduatorie dei giovani iscritti ai sensi della legge n. 285.

I dipendenti (che richiedono anche il riconoscimento delle anzianità maturate e la unificazione tra personale tipico ed atipico nei ruoli degli uffici del lavoro) auspicano l'assunzione tempestiva di giovani attraverso la predetta legge n. 285 e la chiusura in tempi brevi della vertenza contrattuale del pubblico impegno, nonché la tempestiva presentazione di un disegno di legge di riforma del collocamento.

La situazione di cui sopra presenta punti di particolare asprezza in alcune province, come quella di Lucca, dove il personale in servizio si è ridotto della metà rispetto all'anno 1971 e diverrà non più di un terzo alla fine del 1978. L'accumulo di lavoro ha portato a vere e proprie forme di esaurimento nervoso o ad altre serie malattie; ci si deve perciò porre anche l'obiettivo di salvaguardare la integrità fisica e psichica dei dipendenti.

L'interrogante è fortemente preoccupato dello stato di tensione che si è venuto determinando e delle minacce formulate di uno sciopero ad oltranza che verrebbe ad aggravare la già difficile situazione ed auspica, al riguardo, un tempestivo ed efficace intervento del Governo. (4-03965)

RISPOSTA. — Negli ultimi anni si è effettivamente verificata una progressiva e notevole diminuzione delle unità in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero i cui organici per complessivi 19 mila posti hanno registrato al 1° gennaio 1978, per effetto dell'applicazione della legge n. 336 del 1970 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, l'esodo di circa 4 mila dipendenti che non è possibile rimpiazzare stante il meccanismo legislativo che rende indisponibile, alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo, il numero di posti corrispondenti all'unità esodate.

Tale esodo si concluderà nel 1980 con l'ulteriore pensionamento anticipato di circa altri mille dipendenti che si aggiungono agli ordinari collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età.

La grave situazione venutasi a determinare non poteva non ripercuotersi negativamente sull'intero apparato organizzativo degli uffici i quali devono far fronte ad un maggior numero di adempimenti per l'attribuzione di nuovi compiti ed per i riflessi della crisi economica sul mercato del lavoro.

In questo contesto si colloca il problema della carenza di personale presso l'ufficio del lavoro di Lucca, la cui dotazione organica è passata da 31 a 10 unità, e presso le sezioni di collocamento di quella provincia che dispongono di 31 unità a fronte delle 46 precedenti.

In attesa dello sblocco di nuove assunzioni e di un adeguato potenziamento degli organici — legati come è noto al più generale disegno del riordinamento della pubblica amministrazione — si è cercato di fronteggiare la situazione sopradescritta adottando ogni consentito accorgimento amministrativo idoneo a soddisfare le esigenze più impellenti e prevedendo, con la legge sull'occupazione giovanile, l'assunzione di giovani da destinare all'ispezione del lavoro e ai servizi statali dell'impiego.

Ed appunto in applicazione della legge citata si è provveduto all'assunzione dall'1 marzo 1978 di 11 giovani della provincia di Lucca, 5 dei quali sono stati destinati all'ufficio provinciale del lavoro, 2 alla sezione di collocamento del capoluogo e 4 alle sezioni periferiche di Viareggio, Seravezza, Camporgiano e Pieve Fosciana.

Il contingente assegnato consentirà di assicurare una migliore funzionalità dei servizi e conseguentemente di limitare i disagi degli utenti e del personale preposto.

Il Ministro: SCOTTI.

LUCCHESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare sulla si-

tuazione dei cosiddetti precari operanti all'interno dell'università di Pisa, scesi di recente in stato di agitazione con la occupazione simbolica del palazzo della Sapienza (il rettorato dell'università) e con la proclamazione di una settimana di lotta.

Si tratta, come è noto, di un numero rilevante di addetti (quasi quattrocento) denominati in varia maniera, dai contrattisti, ai borsisti, agli esercitatori, agli assegnisti, ecc., tutti alla ricerca della immediata stabilità del posto di lavoro (da realizzarsi subito anche quale presupposto formale per la ormai prossima entrata in vigore del nuovo stato giuridico unico docenti-non docenti) e di un trattamento economico normativo analogo agli assistenti di ruolo.

Pare anche all'interrogante che gli attuali livelli di retribuzione siano chiaramente inadeguati rispetto alla importanza del lavoro svolto e che una razionalizzazione si imponga.

La situazione si è sinora evoluta tra promesse e gesti di buona volontà, ma è ormai giunta al punto di rottura e si rischia la sospensione della didattica, della ricerca, degli stessi esami, con la conseguenza di un blocco reale delle attività all'interno dell'università. Si rischia, cioè, il verificarsi, anche a Pisa, di situazione analoga a quella di Padova dove la tensione ha raggiunto anche momenti di eccesso.

Il problema è certamente di ordine generale, ma non per questo è minore il rischio che, di rinvio in rinvio, si vengano a snaturare i reali obiettivi della riforma universitaria.

A Pisa la situazione è ancora abbastanza controllabile grazie anche a prese di posizione concilianti ed alla disponibilità del magnifico professore Ranieri Favilli, ma è probabile che si vada verso un deterioramento dei rapporti, se non si mettono in essere provvedimenti di sorta.

Anche per questo l'interrogante auspica un intervento urgente del ministro al riguardo.

(4-04689)

RISPOSTA. — I problemi relativi allo stato giuridico e al trattamento economico dei contrattisti e assegnisti universitari sono stati sempre considerati con la massima attenzione.

Già rispetto all'iniziale previsione delle Misure urgenti per l'università il corrispettivo dei contratti e degli assegni è stato rivalutato, pur nei limiti consentiti dal difficile momento economico, con la legge 4 febbraio 1977, n. 21. Essa ha comportato un aumento, dal 1 luglio 1976, dell'importo annuo dei contratti da lire 2.500.000 a lire 3.400.000 e degli assegni da lire 1.800.000 a lire 2.700.000.

È stato, pure, previsto il collocamento in aspettativa (senza assegni) degli assegnisti universitari docenti in altri ordini di scuole; tale possibilità è stata, poi, estesa, con successiva legge (25 ottobre 1977, n. 808) anche per l'eventuale biennio di proroga degli assegni.

Deve, tuttavia, rivelarsi che la già citata legge n. 21 del 1977, aumentando i corrispettivi di assegni e contratti, ha esplicitamente escluso la corresponsione di alcun altro assegno, indennità o compenso stabilito dalle norme vigenti per coloro che siano dipendente pubblici o privati, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia.

Così chiaro ed espresso divieto non ha consentito, né consente, alcun intervento in via amministrativa, nonostante l'avviso contrario affermato da alcuni pretori in funzione di giudici del lavoro, aditi in via cautelare, ex articolo 700 del codice di procedura civile, dagli interessati.

Tanto più che le loro pronunce, non uniformi e non definitive, risultano allo stato decisamente contraddette dal competente giudice amministrativo. È esauriente in proposito la sentenza del 22 marzo 1978 n. 118 del tribunale amministrativo regionale della Toscana.

La ritenuta impossibilità di derogare ora al dettato della legge n. 21 non significa però che il Ministero non consideri, con l'attenzione che certamente merita, il complesso e delicato problema e

che non sia partecipe della condizione di disagio dei titolari di contratti ed assegni.

Risposta sodisfacente a tale esigenza non può aversi, dunque, che dal discorso complessivo che già il Senato ha da tempo iniziato e sta portando avanti per delineare le strutture della nuova università italiana e dal quale non sembra opportuno prescindere per una delle sue componenti.

La stessa commissione pubblica istruzione del Senato, infatti, conformemente a quanto suggerito in una riunione a livello dei partiti di maggioranza ha espresso l'avviso che ogni provvedimento governativo in materia universitaria non debba essere esaminato se non dopo che essa stessa avrà concluso l'esame del testo generale di riforma, rimettendolo in aula.

In quella sede, pertanto, si potrà provvedere in via d'urgenza all'immediata e anticipata soluzione del grave problema.

Il Ministro: PEDINI.

LUCCHESI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che la protesta del personale addetto ai fari con la chiusura di molti di essi sul territorio nazionale ha suscitato vivissimo allarme e preoccupazione non solo negli ambienti delle capitanerie, degli operatori economici marittimi, nel personale che naviga ma anche nella stessa popolazione. Tale protesta, con lo sciopero degli addetti ha delle buone ragioni nella richiesta di turni di lavoro più umani e dell'assunzione dei vincitori del concorso in modo che il servizio possa compiersi in condizioni meno precarie e più umane —; quali provvedimenti intenda assumere con la massima urgenza in modo da risolvere o quanto meno attenuare lo stato di grave disagio che ha causato l'agitazione.

Il servizio dei fari è essenziale per la sicurezza della navigazione in tutti i sensi.

RISPOSTA. — Il problema del personale dei fari e del segnalamento marittimo ha costituito oggetto di approfondito esame da parte di una apposita commissione, in cui era rappresentata la categoria. Il problema è stato analizzato nei suoi vari aspetti (situazione organica del ruolo e concessione di particolari indennità) nell'intento di mettere in atto gli occorrenti rimedi.

Un aspetto di rilievo assume certamente quello di definire la situazione organica e di assicurare sollecitamente la copertura dei posti vacanti in ruolo. Infatti, tale carenza organica, non consentendo di massima al personale di usufruire di periodi di riposo, essendo esso impegnato anche in incarichi di reggenza, costituisce motivo di giustificata lamentela.

In deroga, pertanto, alla normativa in vigore che subordina all'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri l'esercizio da parte delle singole amministrazioni di indire concorsi (vedasi articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249), la Difesa ha predisposto ed inviato al Tesoro, per la preventiva adesione, uno schema di disegno di legge che prevede la possibilità di coprire le esistenti vacanze organiche con l'assunzione dei candidati dichiarati idonei nel concorso a 12 posti di tecnico dei fari in via di definizione. Contestualmente, sono all'esame di apposite commissioni sia il problema della revisione del regolamento che disciplina il settore, sia le altre questioni di carattere economico, per la ricerca delle soluzioni ritenute più opportune.

Si assicura, comunque, che la Difesa non ha mancato, né mancherà, di intraprendere i passi necessari per sostenere ed accelerare nelle varie sedi la soluzione del problema.

Il Ministro: RUFFINI.

MAGGIONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché la Ragioneria generale dello Stato, ufficio liquidazioni (ONMI), possa provvedere a definire sol-

lecitamente l'istanza di riconoscimento di credito in favore dell'istituto Monsignor A. Bina di Rivanazzano (Pavia), relative alle competenze dovute per il ricovero di minori.

Trattasi di debito del comitato provinciale ONMI di Pavia dell'anno 1975 e non vi è decadenza di cui all'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, come scrive con nota n. 678951 del 13 luglio 1977 la predetta Ragioneria all'istituto in parola. (4-05123)

RISPOSTA. — La domanda di riconoscimento di credito dell'istituto Monsignor A. Bina, pervenuta all'ufficio liquidazione di questo Ministero oltre i termini di decadenza di cui all'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è stata riammessa in termini ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° agosto 1977, n. 563.

Non è stato possibile, per altro, adottare finora il provvedimento previsto dall'articolo 9 della stessa citata legge n. 1404/1956, secondo le cui modalità viene condotta la liquidazione dell'ONMI, in quanto l'amministrazione provinciale di Pavia, nonostante le sollecitazioni rivolte, non ha ancora fatto pervenire la necessaria documentazione probatoria del credito vantato dall'istituto di che trattasi.

Il Ministro: PANDOLFI.

MAGGIONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per far definire sollecitamente dall'ufficio liquidazioni ONMI della Ragioneria generale dello Stato la pratica credito fattura del 27 gennaio 1975, n. 8 prot. n. 677191 della ditta Marco Diani, di Pavia. (4-05127)

RISPOSTA. — L'ufficio di liquidazione di questo Ministero, nell'espletamento della operazione di liquidazione dell'ONMI, ha chiesto all'amministrazione provinciale di Pavia la documentazione occorrente per il riconoscimento del credito vantato dalla ditta in questione.

Solo dopo ripetuti solleciti detta amministrazione, con nota del 2 maggio 1978, ha rimesso gli atti in base ai quali l'ufficio di liquidazione potrà adottare il provvedimento di cui all'articolo 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, secondo le cui modalità viene condotta la liquidazione dell'ONMI.

In relazione a quanto sopra, si assicura che entro breve tempo potrà provvedersi al pagamento alla ditta Marco Diani di quanto dovuto.

Il Ministro: PANDOLFI.

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere a che punto si trovi la pratica di liquidazione dell'assegno privilegiato ordinario di quinta categoria concesso al signor Alfredo Ruberto, nato a Marcellinara (Catanzaro) il 15 febbraio 1912 e deceduto a Fossano (Cuneo) il 16 novembre 1975, e da riscuotersi dalla vedova signora Lucrezia Sampò, nata a Fossano il 2 settembre 1919, e quivi residente in via Cuneo 56. La predetta liquidazione concerne due periodi: dal 4 luglio 1968 al 3 luglio 1972, per cui favorevolmente si espresse la Commissione medica di seconda istanza di Torino con verbale del 22 agosto 1968 n. 1578-B; e dal 4 luglio 1972 al 16 novembre 1975, per cui sempre favorevolmente si espresse la commissione medica torinese in data 11 novembre 1977. (4-05210)

RISPOSTA. — Con decreto in data 31 maggio 1978 n. 639-bis è stato conferito al signor Alfredo Armando Ruberto, e per esso agli eredi, l'assegno privilegiato di quinta categoria per il periodo 4 luglio 1968-3 luglio 1972, assegno convertito in pensione privilegiata di quinta categoria dal 4 luglio 1972, da durare sino al 16 novembre 1975 (data del decesso del sottufficiale).

Il decreto, con relativo ruolo di variazione, è stato trasmesso in data 1° giugno 1978 alla Ragioneria centrale per l'ulteriore inoltro alla Corte dei conti. A regi-

strazione avvenuta il ruolo di variazione sarà inviato alla direzione provinciale del tesoro di Cuneo per l'esecuzione.

Il Ministro: RUFFINI.

MASTELLA MARIO CLEMENTE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali criteri verranno adottati per la localizzazione delle centrali nucleari. In particolare, si chiedono notizie relative agli studi sismologici che, secondo gli esperti, sono indispensabili ai fini delle localizzazioni. Infatti, uno degli aspetti della pericolosità delle centrali nucleari riguarda l'eventualità di sismi, i cui effetti potrebbero non consentire il controllo dei materiali radioattivi. Lo stesso professor Edoardo Amaldi ha avuto occasione, anche di recente, di sottolineare la necessità di procedere in questo campo con quella grande produrza che si raccomanda al Governo e di cui alcuni grossi interessi industriali non intendono tener conto. (4-03754)

RISPOSTA. — Sulla base di quanto è stato comunicato dal CNEN si fa presente che la localizzazione delle centrali nucleari è specificamente regolata dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, contenente norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica. La commissione mista CNEN-ENEL studia gli aspetti sismologici connessi alla localizzazione delle centrali nucleari: all'ENEL compete la fase operativa, sotto il controllo del CNEN.

Gli studi sismologici vengono effettuati sulla base dei seguenti criteri:

a) ogni impianto nucleare viene progettato per resistere a terremoto. Per ogni sito destinato a ricevere un impianto nucleare, vengono eseguiti approfonditi studi di carattere geologico, tettonico, sismologico estesi a tutta la regione geologica a cui il sito appartiene;

b) tali studi sono sempre effettuati anche per quelle aree che non risultano zone sismiche secondo la classificazione

delle vigenti disposizioni di legge in materia (legge n. 64 del 1974 e decreto ministeriale 3 marzo 1975) ed hanno come obiettivo la definizione di due sismi di riferimento. Uno, con periodo di ritorno centenario, ricavato su base statistica dell'insieme degli eventi sismici storici, chiamato terremoto base di esercizio, è quel terremoto nell'eventualità del quale l'impianto deve poter continuare il suo funzionamento; l'altro, ricavato dall'indagine sismotettonica di cui sopra, chiamato terremoto di sicuro spengimento, rappresenta il limite superiore dei carichi sismici possibili sul sito.

A quest'ultimo l'impianto deve poter far fronte con la garanzia di raggiungere e mantenere indefinitamente condizioni di arresto sicuro anche se esso si verifica in concomitanza con l'incidente più grave ipotizzato all'interno dell'impianto;

c) la progettazione antisismica di un impianto nucleare si basa sui due eventi sismici di cui sopra, esprimendosi attraverso criteri prudenziali di analisi nei dettagli della costruzione.

Tutte queste fasi sono viste come parti integrate di un unico processo, il cui scopo è quello di raggiungere gli obiettivi contenuti nella definizione dei due sismi di riferimento. Esse vengono svolte al meglio delle conoscenze scientifiche provate e presentano un prudenziale margine rispetto alle soluzioni adottate nella progettazione di opere tradizionali.

A maggior garanzia di tale procedimento, l'ENEL sarà invitato ad acquisire, per il futuro, anche il parere del servizio geologico dello Stato.

Il Ministro: DONAT-CATTIN.

MENICACCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere:

1) se siano al corrente che presso il teatro dell'Opera di Roma è stata programmata la rappresentazione dell'opera *Sancta Susanna* di Hindemith con la regia di Pressburger, che ha suscitato già notevole scandalo per il carattere provocatorio

e blasfemo, la quale raffigura la fine di una vocazione ascetica di una suora che al richiamo della natura si strappa il velo ed il soggolo e annuncia alle sorelle il suo ritorno alla vita, con le raffigurazioni visive di estasi erotiche di monache invase invocanti Satana, come in una messa nera, le cui conclusioni materialistiche sono insultanti della vocazione spirituale di religiose ridotte a strumento di passioni carnali per Cristo;

2) per sapere se un'opera del genere, la quale si conclude con il trionfo dell'istinto carnale sui valori spirituali del cattolicesimo, appaia contraria al carattere sacro della capitale d'Italia e se sia vero che lo spettacolo è aperto anche ai minori degli anni 18;

3) per sapere se ritengano di adottare provvedimenti atti a sollevare il sovrintendente dell'Opera di Roma e il direttore artistico dal loro incarico, attese le reiterate denunce di carattere penale ad oggi promosse e come possa tollerarsi ulteriormente questo sistema, indulgere alla pornografia che, prima ancora che sul palcoscenico, è innanzitutto nella mente di chi vuole ad ogni costo assaporarla.
(4-04717)

RISPOSTA. — In relazione a quanto segnalato dall'interrogante, si fa presente preliminarmente che esula dalla competenza del Ministero il controllo sulla scelta delle opere da includere nei programmi di attività dei teatri lirici.

Il Ministero di grazia e giustizia, interpellato, sui fatti segnalati, ha reso noto che un sostituto della procura della Repubblica ha assistito alla rappresentazione al teatro dell'Opera di Roma, non appena sono pervenute sollecitazioni e denunce da parte di privati cittadini ed enti. La procura della Repubblica, per altro, pur rilevando la particolarità di talune situazioni scabrose per esibizione di nudi femminili, non ha riscontrato elementi idonei alla configurazione dei reati di atti osceni o di vilipendio alla religione.

A seguito, comunque, di intervento di questo Ministero, l'opera è stata vietata ai minori degli anni diciotto.

In ordine alle denunce presentate contro il sovrintendente ed il direttore artistico del teatro dell'Opera, il Ministero, sta esaminando le singole posizioni e si riserva di adottare i provvedimenti del caso.

Il Ministro: PASTORINO.

MENICACCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ostino alla definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra di cui alla domanda dell'aprile 1974 in favore di Ermanna Grifoni nata a Torino il 18 giugno 1916 e residente a Trevi (Perugia) intestata già a Settimio Grifoni e poi resa reversibile a favore della moglie Angela Antonino, distinta con il n. 289142/3, libretto 1954002, per la quale la interessata ha sostenuto visita medica positiva per invalidità presso la commissione medica di Firenze in data 15 novembre 1974, in attesa di liquidazione; ciò per le precarie condizioni fisiche ed economiche di ella Ermanna Grifoni. (4-04999)

RISPOSTA. — La pratica di pensione n. 289142/III Ser. relativa alla signora Ermanna Grifoni, orfana maggiorenne inabile dell'ex militare Settimio, è stata definita con determinazione del 28 giugno 1977, n. 659017/Z.

Con il cennato provvedimento, approvato dal comitato di liquidazione nell'adunanza collegiale del 15 ottobre 1977, alla predetta orfana è stato concesso trattamento di reversibilità, di cui all'articolo 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, a decorrere dal 12 gennaio 1974, giorno successivo alla data di morte della madre, già titolare del suindicato beneficio; in aggiunta a tale trattamento, all'interessata è stato inoltre concesso l'assegno di previdenza nella misura stabilita dall'articolo 60 della succitata legge n. 313 del 1968.

Il provvedimento, con il relativo ruolo di iscrizione n. 7380187, è stato trasmesso, con elenco n. 12 del 9 novembre 1977, alla competente direzione provinciale del

Tesoro di Perugia, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Griffoni.

Il Sottosegretario di Stato: CARTA.

MENICACCI. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione per malattia dipendente da causa di servizio dell'appuntato Francesco Pieristé, nato a Montefano (Macerata) il 15 marzo 1923, matricola n. 17366 distretto 52, chiamato a visita medica dalla commissione medico-ospedaliera dell'ospedale militare di Perugia con verbale modello B, n. 225, del 29 aprile 1975 rimesso al Ministero difeso-esercito in data 30 aprile 1975, già destinatario della quinta categoria per anni tre, con decorrenza 1° aprile 1974. (4-05016)

RISPOSTA. — In data 12 aprile 1978, è stato inviato alla Ragioneria centrale, per il successivo inoltro alla Corte dei conti per la registrazione, il decreto in data 10 aprile 1978, n. 1020, con il quale all'appuntato Francesco Pieristé è stato riconosciuto per l'infermità contratta in servizio e per causa di servizio, il diritto ad un assegno privilegiato di quinta categoria dal 31 marzo 1974 al 30 marzo 1977, assegno prorogato per la durata di anni due, ai sensi dell'articolo 182, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Si precisa che, dopo l'espletamento dell'istruttoria diretta ad acquisire la documentazione amministrativo-sanitaria, è stato necessario interpellare (24 gennaio 1976) il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, per il parere prescritto dalla legge, parere reso noto alla Difesa in data 31 ottobre 1977. Appena detto decreto sarà stato restituito dall'organo di controllo, la partita di pensione sarà rimessa alla competente direzione provinciale del Tesoro per il pagamento.

Il Ministro della difesa: RUFFINI.

MICELI VINCENZO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravi danni provocati ai vigneti, uliveti, agrumeti e culture cerealicole dalla eccezionale grandinata di sabato 6 aprile 1978 che ha colpito la zona del Belice e del Mazarese.

Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per andare incontro ai contadini che hanno visto vanificato il loro lavoro. (4-05081)

RISPOSTA. — Questo Ministero emette i provvedimenti amministrativi di sua competenza per la concessione della provvidenza prevista dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, sulla base delle proposte formulate in merito dalle regioni interessate. Si aggiunge che, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la competenza di questo Ministero, per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla citata legge n. 364 del 1970, è limitata alla dichiarazione del carattere eccezionale degli eventi calamitosi, al prelievo dei fondi ed alla ripartizione dei fondi stessi fra le regioni interessate. Spetta, poi, alle regioni provvedere, ai sensi dell'articolo 70, primo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ai successivi adempimenti relativi alle azioni operative.

Ciò premesso, si assicura che questo Ministero provvederà, con la dovuta sollecitudine, agli adempimenti di sua competenza, non appena perverranno le proposte da parte della regione Sicilia in relazione ai danni causati al settore agricolo dall'evento calamitoso segnalato dall'interrogante.

Il Ministro: MARCORÀ.

PANNELLA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i dati (numero, grado ricoperto, motivazioni, esito delle inchieste giudiziarie) relativi ai suicidi di appartenenti alle forze armate negli ultimi dieci anni, complessivamente e per ciascuno di questi anni. (4-04549)

RISPOSTA. — Nel prospetto allegato, i dati numerici richiesti.

Per quanto riguarda le motivazioni e l'esito delle inchieste giudiziarie, non è possibile fornire notizie probanti in quanto:

a) non sempre si può risalire alla esatta causa che ha portato al suicidio. In linea di massima i motivi sono legati a particolari situazioni personali (economiche, familiari, sentimentali, psichiche) e

non alle specifiche attività del servizio militare;

b) non risultano pervenute alle autorità militari comunicazioni giudiziarie per eventuali responsabilità, per cui si può logicamente ritenere che ogni luttuoso evento, terminata la inchiesta, è stato archiviato dall'autorità giudiziaria.

Il Ministro: RUFFINI.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1978

SUICIDI DI MILITARI IN SERVIZIO NELL'ULTIMO DECENNIO

ANNO	ESERCITO							MARINA			AERONAUTICA			Totale generale
	Carabinieri		Altre armi			Totale esercito	Sottufficiali	Truppa	Totale marina	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	Totale aeronautica	
	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	Ufficiali	Sottufficiali									
1968	—	—	5	—	3	5	13	—	—	—	—	—	—	13
1969	—	—	6	—	—	6	12	—	—	—	2	3	5	17
1970	—	1	4	—	—	3	8	—	1	1	1	—	2	11
1971	—	—	4	—	1	12	17	—	1	—	1	3	4	22
1972	—	1	5	—	1	6	13	1	—	1	1	2	3	17
1973	—	1	1	—	—	3	5	1	1	2	1	1	3	10
1974	—	3	6	—	2	5	16	1	—	1	1	2	3	20
1975	—	2	5	—	1	8	16	—	1	1	3	2	5	22
1976	—	—	2	—	2	5	9	—	—	—	1	—	1	10
1977	1	2	5	2	3	12	25	—	2	2	1	2	4	31
TOTALE	1	10	43	2	13	65	134	3	6	9	3	12	15	173

PERANTUONO, BRINI FEDERICO, ESPOSTO E FELICETTI NEVIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — in riferimento ai gravissimi atti teppistici, di confessata matrice fascista, accaduti in Chieti dal novembre del 1977 all'aprile 1978, consistenti nell'incendio della sala professori del liceo Masci di Chieti, nel danneggiamento delle aule della presidenza della segreteria e della biblioteca, nonché nel tentativo di incendio del complesso dell'edificio, coi danni non solo di natura materiale — le ragioni per le quali il preside del suddetto istituto non abbia ritenuto doveroso di tutelare gli interessi della scuola, mediante la costituzione come parte civile nel procedimento penale promosso e celebrato a carico degli autori confessi dei reati avanti indicati.

Per sapere, qualunque possano essere i motivi assunti a pretesto dal preside del Masci per rinunciare alla costituzione di parte civile, tenuto conto che gli atti criminali hanno procurato danni anche al buon nome della scuola Masci se ritenga:

1) di dover — nell'ambito della ispezione ministeriale in corso presso il ripetuto liceo — accertare se, nella sospetta inerzia del preside, possa ravvisarsi vera e propria omissione di atti di ufficio;

2) di dover — quanto meno — procedere alla sospensione cautelare dall'incarico del suddetto capo d'istituto, chiaramente incapace di dirigere la scuola e di tutelarne gli interessi ed il buon nome;

3) di dover imputare a carico del medesimo preside quella parte dei danni che — anche per effetto di una mancata rigorosa tutela sul piano giudiziario — risulteranno alla fine non risarcibili.

(4-05174)

RISPOSTA. — I gravissimi atti teppistici verificatisi, nel corso dell'anno scolastico, presso il liceo scientifico Masci di Chieti e culminati nell'incendio, appiccato all'istituto nella notte del 4 aprile 1978, sono stati tempestivamente e puntualmente portati a conoscenza di questo Ministero dal provveditore agli studi e dal preside

della scuola, che hanno assolto nella circostanza tutti gli adempimenti di rispettiva competenza.

È, pertanto, da escludere che il capo di istituto possa essere censurato per omissione di atti dovuti, in ordine alla mancata assunzione dell'iniziativa processuale di costituzione di parte civile per il risarcimento dei danni, tenuto conto che, dopo opportuni contatti tra il Ministero ed il provveditore agli studi, tale incombenza è stata devoluta all'avvocatura distrettuale dello Stato.

Lo stesso capo di istituto, inoltre, non appena a conoscenza che il tribunale dei minorenni dell'Aquila aveva concesso la libertà provvisoria agli alunni incriminati, ha provveduto a sospendere gli stessi in via cautelare da ogni attività scolastica, fino alla conclusione del procedimento penale, prontamente avviato nei confronti dei responsabili.

A proposito, poi, dei danni arrecati all'erario, e salvo ovviamente le determinazioni della citata avvocatura distrettuale, i genitori degli alunni hanno, nel frattempo, già provveduto al relativo risarcimento, facendo così venir meno i presupposti per la costituzione di parte civile.

Ad ogni modo, l'Amministrazione non mancherà di seguire l'evolversi della questione e di adottare, se necessario, ulteriori ed adeguati provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato:
FRANCA FALCUCCI.

PERANTUONO, BRINI FEDERICO, ESPOSTO E FELICETTI NEVIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — in riferimento e specificazione di precedente interrogazione sui fatti accaduti nel liceo Masci di Chieti dal novembre del 1977 all'aprile del 1978 —;

1) se il preside del suddetto istituto abbia indicato al Ministero della pubblica istruzione l'estrema gravità dei fatti delittuosi compiuti a danno della scuola, fatti che hanno colpito vivamente l'opinione pubblica e di cui si sono interessati gli organi di informazione locali e nazionali;

2) se il provveditore agli studi di Chieti ha, per quanto di dovere, dato notizia allo stesso Ministero, della reale entità del criminale disegno diretto a discreditare, oltre che a danneggiare, l'istituto Masci;

3) se, stante il largo arco di tempo in cui i fatti si sono manifestati, le comunicazioni delle relative notizie sono state fatte tempestivamente dal suddetto preside e dal provveditore in modo da consentire al Ministero di concretizzare gli atti formali di competenza per la energica tutela degli interessi della scuola.

Nel caso di risposta negativa, per sapere quali concreti provvedimenti intenda assumere nei confronti del preside e del provveditore suddetti.

In caso di risposta affermativa, per sapere come giustifica la mancata adozione — da parte del Ministero — di atti imposti dalla legge e dalla opportunità. (4-05194)

RISPOSTA. — In ordine ai fatti delittuosi verificatisi presso il liceo scientifico Masci di Chieti e culminati nell'incendio doloso appiccato nella notte del 4 aprile 1978, sia il provveditore agli studi, sia il capo di istituto hanno curato, con la massima tempestività, tutti gli adempimenti di competenza, tenendo puntualmente informato questo Ministero.

I fatti stessi erano stati, per altro, già segnalati al Ministero dal comando gruppo carabinieri di Chieti.

Per quanto concerne, in particolare, l'avvio della procedura per il risarcimento dei danni arrecati all'erario, della questione è già stata investita l'avvocatura distrettuale dello Stato, alla quale il provveditore agli studi ha sollecitamente inoltrato regolare comunicazione per la costituzione di parte civile.

Intanto, nell'attesa delle determinazioni della citata avvocatura, i genitori degli alunni identificati quali responsabili degli atti teppistici hanno già provveduto a risarcire il danno subito dall'istituto, facendo così venir meno i presupposti per la costituzione di parte civile.

Circa la posizione dei suddetti alunni

ti in arresto, si è avuta notizia che gli stessi hanno ottenuto dal tribunale dei minorenni dell'Aquila la libertà provvisoria e, successivamente, il perdono giudiziale (quest'ultimo beneficio, è stato, però, impugnato dal pubblico ministero).

Dagli accertamenti ispettivi condotti direttamente dal Ministero è emerso, tuttavia, che, data la gravità dei fatti commessi, le competenti autorità del liceo, hanno sospeso, a titolo cautelare, gli alunni incriminati da ogni attività scolastica, sino all'esito del giudizio penale.

Quanto sopra premesso, e come già fatto presente all'interrogante in sede di riscontro alla analoga interrogazione n. 4-05174, si assicura che gli sviluppi della questione saranno attentamente valutati, ai fini dell'adozione di ogni eventuale, ulteriore provvedimento di competenza.

Il Sottosegretario di Stato:
FRANCA FALCUCCI.

PISONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero.* — Per sapere —

1) constatato che l'Italia è di nuovo chiamata a rispondere davanti alla Corte di giustizia di Lussemburgo per violazioni di norme comunitarie a causa della diversa aliquota di imposizione IVA su taluni liquori per lo più di origine inglese;

2) constatato che si palesano ancora numerose avvisaglie di turbamento nel settore vinicolo;

3) constatato che sarebbe nell'interesse di tutti e del settore vinicolo in particolare, eliminare ogni ostacolo alla libera circolazione dei prodotti all'interno della Comunità europea;

4) considerato che il Regno Unito impone un'accisa su ogni litro di vino per un valore quadruplo del prezzo del vino stesso e che per chiederne con forza la eliminazione non bisognerebbe farsi trovare in mora;

5) constatato ancora che nei vari stati della Comunità vige per i termini di prescrizione una normativa assai disparata

(un periodo di ben dieci anni per l'Italia e ridottissimo per altri paesi) —:

a) perché non sia stato dato corso al proposito annunciato dal Governo sul finire del 1976, di eliminare le differenze nelle aliquote IVA per i diversi liquori o di disciplinarle in modo tale da non incorrere in infrazioni e conseguenti sanzioni;

b) quali azioni intenda intraprendere per assicurare al nostro vino nuovi sbocchi sui mercati europei facendo eliminare ogni accisa e ogni dazio;

c) se intenda promuovere procedura di infrazione presso la corte di giustizia, oltre che per il Regno Unito (che è già in corso) anche nei confronti della Danimarca che impone un'accisa di ben 1.125 lire per ogni litro di vino;

d) se intenda promuovere procedura di armonizzazione delle norme sui termini di prescrizione in vigore nei diversi paesi della Comunità per la facoltà di rivalersi dopo la eventuale condanna della Corte di giustizia. (4-01864)

RISPOSTA. — Si fa presente innanzitutto, con riferimento al punto a) delle richieste poste dall'interrogante, che il Governo non è rimasto inerte di fronte al problema di eliminare le differenze di aliquote IVA per i diversi liquori. Con decreto-legge 4 marzo 1977, n. 58, convertito nella legge 9 maggio 1977, n. 183, è stata infatti superata la discriminazione esistente tra le acqueviti distillate da cereali (*whisky*) e le altre da vino, ricomprendendo tra le merci pregiate da assoggettare alla aliquota IVA del 35 per cento tutte le acqueviti sia vitivinicole sia cerealicole, purché a denominazione di origine o di provenienza regolamentate nel territorio di produzione.

D'altro canto, al fine di rimuovere ogni riserva dell'esecutivo comunitario su presunte violazioni dell'articolo 95 del trattato di Roma, il Governo non si è sottratto alla richiesta di chiarire le ragioni che giustificano l'applicazione dell'aliquota maggiorata (35 per cento) rispetto a quella

prevista per altri prodotti alcoolici, atteso il preciso collegamento di detta disciplina con la capacità contributiva del soggetto che ne fa uso, che ovviamente viene a modificare il concetto obiettivo della similitudine tra prodotti.

Vi è, per altro, da segnalare che l'applicazione della cennata disciplina non ha comportato l'ulteriore effetto di scoraggiare il consumo dei beni incisi (in particolare il *gin* e il *whisky*), per i quali, anzi, nel quinquennio (1973-1977) successivo all'introduzione in Italia dell'IVA (e della relativa tassazione differenziata di *gin* e *acqueviti*), si è registrato un aumento delle importazioni italiane del 127 per cento rispetto al quinquennio precedente (1968-1972). Solo in sede di armonizzazione fiscale comunitaria e con il consenso di tutti gli Stati membri, si potranno formulare e quindi adottare scelte di politica fiscale comuni a tutti i sistemi tributari nazionali.

Per altro, proprio per i prodotti alcoolici sono state presentate alla commissione CEE delle proposte di armonizzazione fiscale, cui il Governo non ha mancato né mancherà di dare nuovo impulso nelle sedi opportune, al fine di superare le controversie connesse alle procedure di infrazione cui l'interrogazione si riferisce.

Per quanto riguarda il punto b), il Governo è ben consapevole che le accise imposte da taluni paesi membri sui prodotti vinicoli costituiscono di fatto un rilevante ostacolo agli scambi comunitari, ed in particolare all'esportazione nell'area CEE dei nostri vini. In tale prospettiva è stata manifestata la volontà del Governo di ricercare soluzioni generali al fine di una organizzazione comune del mercato e dell'armonizzazione delle accise, eliminando sia le discriminazioni tra bevande alcooliche sia quelle tra bevande fermentate, e compensando le eventuali rinunzie nel campo delle bevande distillate con maggiori e più ampie possibilità di sbocco per il consumo del vino nell'Europa del nord.

Queste considerazioni già da sole spiegano le ragioni per cui non si è ritenuto di promuovere ulteriori procedure di in-

frazioni — oltre quella pendente nei confronti del Regno Unito — verso altri paesi ed in particolare nei confronti della Danimarca. Si sta infatti attualmente discutendo a Bruxelles un progetto di direttiva per l'armonizzazione, nei paesi membri della Comunità economica europea, delle accise sulle bevande alcoliche (birra-vino-alcool). In quella sede, pertanto, potrà essere data una soluzione globale al problema.

A ciò è, per altro, da aggiungere che in questi ultimi tempi si è registrato un notevole incremento delle nostre esportazioni di vino verso la Danimarca, per cui, anche dal punto di vista politico ed economico, l'avvio di una procedura d'infrazione nei confronti del detto paese sarebbe, in questo momento, tutt'altro che opportuno.

Infine, circa il problema da ultimo sollevato dall'interrogante avvertesi che esso può essere convenientemente superato mediante l'armonizzazione delle norme di procedura dei paesi membri della Comunità, atteso che il trattato di Roma non stabilisce termini in ordine alla facoltà di rivadersi dopo l'emanazione delle sentenze della Corte di giustizia.

Invero, l'articolo 192 dello stesso trattato prevede soltanto che l'esecuzione forzata delle decisioni del consiglio o della commissione, che importino a carico di persone (e non di Stati) u nobbligo pecuniario, è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato nel cui territorio tale obbligo deve essere adempiuto. Il Governo, comunque, condivide l'opinione di affrontare ed avviare a soluzione in sede comunitaria il problema dell'uniformazione dei periodi di prescrizione, che, presentando aspetti importanti, vanno opportunamente risolti attraverso un adeguato approfondimento.

Il Ministro delle finanze: Malfatti.

PRETI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravi abusi verificatisi per il trasferimento di operai dipendenti civili della Difesa e, nel

caso specifico, se sia a conoscenza del fatto che l'operaio guardiano Ezio Pagliaro, invalido per servizio ed invalido civile, è stato illegittimamente trasferito dalla sede di Pescara, sezione autonoma del genio militare al distretto militare di Chieti.

Illegittimo sarebbe detto trasferimento, in quanto risulterebbe che non sono state osservate le prescrizioni dell'articolo 19 della legge del 13 maggio 1975 n. 157 in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3.

Difatti la sede di Chieti non aveva richiesto nessun operaio guardiano (tale servizio viene esplicato da militare di leva), tanto è, che il Pagliaro viene adibito a mansioni di ufficio riguardante il reclutamento. Nessuna graduatoria è stata compiuta. I motivi del trasferimento non sono stati comunicati, e pare che neppure la direzione lavori del genio militare di Roma ne fosse a conoscenza; come pure ne era priva di comunicazione la sede di destinazione di Chieti.

Se quanto sopra risultasse vero, si intende conoscere quali provvedimenti si potranno adottare a carico degli eventuali responsabili di tali abusi e, se intenda operare con senso di giustizia, ritrasferendo il signor Ezio Pagliaro alla sede di Pescara. (403536)

RISPOSTA. — Il trasferimento di un operaio guardiano dall'ufficio permanente lavori, demanio e materiali del genio di Pescara al distretto militare di Chieti si è reso necessario unicamente per esigenze di servizio, dal momento che, nella prima sede, erano disponibili quattro guardiani — su tre previsti dall'organico —, mentre presso il distretto militare di Chieti la situazione era deficitaria.

In merito al trasferimento dell'operaio Ezio Pagliaro da Pescara a Chieti si chiarisce che esso è stato effettuato dopo attenta obiettiva valutazione delle diverse posizioni personali dei dipendenti interessati (età, anzianità di servizio, situazione familiare non condizionata da motivi di studio dei componenti il nucleo familiare stesso, distanza dell'abitazione rispetto al

distretto militare di Chieti e possibilità di usufruire del trasporto militare gratuito per raggiungere la sede, il non aver prestatato servizio in sede disagiata).

Relativamente, infine, alle modalità di impiego del Pagliaro, si precisa che, stante le non buone condizioni fisiche del dipendente (come noto invalido civile), si è ritenuto opportuno — col gradimento dell'interessato — di impiegare lo stesso in mansioni di ufficio, certamente meno gravose, esistendo — per altro — nel settore amministrativo dell'ente, carenza di personale civile.

Il Ministro: RUFFINI.

QUARANTA. — *Ai Ministri della sanità e del tesoro.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano prendere nell'ambito delle proprie competenze, in favore degli istituti che gestiscono servizi di assistenza sanitaria riabilitativa a favore degli invalidi civili e in particolare dei ragazzi handicappati ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Le rette, attualmente corrisposte, sono di lire 12 mila per il convitto e lire 9,600 per il semiconvitto, assolutamente inadeguate ed in stridente contrasto con quelle ospedaliere.

Inoltre la lievitazione delle spese, il costo dei servizi, l'alto livello specialistico richiesto unitamente all'applicazione delle tabelle FLO-FIARO al personale dipendente hanno costretto o stanno costringendo molti istituti a chiudere o a ridurre molto l'attività. (4-03573)

RISPOSTA. — Presa conoscenza del particolare stato di disagio in cui si sono trovati i centri di assistenza riabilitativa per gli invalidi civili a causa della insufficienza dei fondi occorrenti per sostenere i costi crescenti del servizio, si è tempestivamente intervenuto secondo le seguenti linee direttrici:

1) in primo luogo, con la circolare alle regioni del 18 gennaio 1977, n. 6, si è proposta l'adozione di nuovi criteri per la riqualificazione dell'assistenza riabilitativa

meglio rispondenti alle finalità dell'intervento pubblico, sollecitando all'uopo la collaborazione delle regioni stesse, cui è delegato, come è noto, l'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia (articolo 13 decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4);

2) in secondo luogo, si è chiesto al Ministero del tesoro una integrazione dello stanziamento di bilancio che consentisse sia il ripiano del *deficit* di gestione degli anni precedenti, sia l'aumento delle rette, ritenute inadeguate.

Per quanto riguarda la proposta dei nuovi criteri per la riqualificazione della assistenza, questa Amministrazione non ha avuto l'immediata collaborazione delle regioni, nonostante le sollecitazioni rivolte con altra circolare del 6 giugno 1977, n. 41, e con circolare telegrafica del 23 settembre 1977.

Solo a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che trasferisce alla competenza regionale l'intera materia a decorrere dal 1° gennaio 1979, le regioni hanno dato la propria adesione alla costituzione di un gruppo di lavoro per l'esame del problema. Dai primi contatti, caratterizzati dalla previsione dell'imminente passaggio di funzioni, è emerso l'orientamento delle regioni stesse a non modificare, in questa fase, i criteri attuali di erogazione che potrebbe portare a superare la rigidità dell'attuale sistema di finanziamento, consentendo di prevedere rette differenziate, finirebbe tuttavia, a parere degli organi regionali, col portare inevitabilmente una ulteriore lievitazione della spesa pubblica.

Al riguardo, dopo gli interventi svolti presso il Ministero del tesoro per consentire l'aumento delle rette giornaliere per l'assistenza agli invalidi civili, questo dicastero ha potuto ottenere, per il 1977, un aumento di finanziamento di 25 miliardi, con un apposito provvedimento di variazione di bilancio, mentre un'ulteriore integrazione di pari importo è prevista con altra variazione al bilancio dello Stato. Per consentire l'adeguamento delle rette corrisposte ai centri di assistenza agli inva-

lidi, si è provveduto ad un aumento delle stesse del 10 per cento a partire dal 1° luglio 1977 e un ulteriore incremento del 10 per cento è stato riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Tenendo conto, comunque, delle obiettive difficoltà in cui versano i centri in questione e delle molteplici istanze prodotte sull'argomento, il Ministero del tesoro è di recente addivenuto alla determinazione di accogliere un terzo aumento del 10 per cento delle rette giornaliere a far data dal 1° marzo 1978. Ulteriori provvidenze finanziarie, in eccedenza a quelle previste, non sembrano compatibili con la attuale difficile situazione generale dell'economia del paese.

Il Ministro della sanità:
TINA ANSELMI.

QUARANTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che, a distanza di oltre tre anni, impediscono di definire la istruttoria relativa alla domanda proposta dalla signora Rosa Petruzzello vedova Di Filippo intesa ad ottenere la reversibilità di pensione già goduta dal figlio deceduto Giuseppe Di Filippo (iscrizione n. 5119585, prima categoria, direzione generale pensioni di guerra). (4-04765)

RISPOSTA. — Nei riguardi della signora Rosa Petruzzello (e non Petruzzello), madre del grande invalido Giuseppe Di Filitto (e non Di Filippo), è stata emessa determinazione concessiva di pensione indiretta di guerra a decorrere dal 29 aprile 1974. Con lo stesso provvedimento, inoltre, alla predetta è stato attribuito l'assegno di previdenza nella misura stabilita dall'articolo 65 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

La suindicata determinazione trovasi, attualmente, all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvata, verrà inviata, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Petruzzello. L'interessata, comunque, verrà

tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato: CARLA.

QUARANTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso che il servizio dei contributi unificati in agricoltura di Salerno ha preavvisato inizio di azione giudiziaria a carico dei titolari di ditte agricole del comune di Monte San Giacomo (Salerno) ubicate ad oltre 700 metri sul livello del mare, inadempienti, e che il sindaco del predetto comune ha chiesto la sospensione dell'azione nonché l'applicazione dei benefici previsti dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942 — quali iniziative intenda adottare il Ministero dell'agricoltura e delle foreste nella considerazione che trattasi di una zona prettamente agricola con bassissimo reddito pro-capite. (4-04804)

RISPOSTA. — L'ufficio dei contributi agricoli unificati di Salerno ha fatto presente di non aver preavvisato l'inizio dell'azione giudiziaria a carico di aziende agricole del comune di Monte San Giacomo per la ripetizione dei contributi di pertinenza, ancorché le aziende stesse abbiano diritto ad essere esonerate dal relativo pagamento. Tale esonero è stato sempre concesso agli imprenditori agricoli che hanno inoltrato apposita istanza debitamente documentata circa la ubicazione delle rispettive aziende al di sopra dei 700 metri sul livello del mare.

La necessità per l'ufficio della richiesta e della documentazione, suffragante il diritto all'esonero di cui all'articolo 8 della legge n. 991 del 1952, è dovuta alla circostanza che il comune di Monte San Giacomo è tra quelli che, pur rientrando nei territori dichiarati montani, presentano situazioni altimetriche anche inferiori ai 700 metri sul livello del mare.

Pertanto, agli imprenditori agricoli del comune in questione non risultanti gestire aziende ubicate a quota superiore ai 700

metri sul livello del mare, sono stati trasmessi, nei primi mesi del 1978 gli avvisi per il pagamento a mezzo conto corrente degli interi contributi previdenziali da essi dovuti per il 1977.

Si assicura che nei confronti dei predetti imprenditori sarà invece applicata d'ufficio, sui contributi dovuti per l'anno 1978 ad eccezione di quello base per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, la riduzione del 40 per cento, prevista dall'articolo 8 - primo comma - del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.

QUIETI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

1) quali provvedimenti straordinari ed urgenti intenda disporre per fronteggiare i gravi danni causati dalla violenta mareggiata che, nei giorni 21 e 22 gennaio 1978, ha provocato un ampio dissesto della zona centrale del litorale pescarese con il crollo di alcuni stabilimenti balneari, di esercizi pubblici e la completa distruzione di attrezzature estive (una prima valutazione dei soli manufatti può essere calcolata nell'ordine di alcune centinaia di milioni) e con gravi danni anche alla viabilità;

2) anche quali disposizioni immediate intenda adottare per scongiurare l'imminente pericolo di ulteriori danni;

3) altresì, quali opere i competenti uffici stiano predisponendo per la protezione della costa dalle continue erosioni ed il recupero della spiaggia per la sua funzione sia di sicurezza, sia turistica, essenziale per l'economia cittadina;

4) infine, se i succitati provvedimenti saranno effettivamente adottati con la massima urgenza considerato che la loro utilità è connessa al fatto che le opere a protezione del litorale producono i loro effetti principalmente nella stagione invernale. (4-04390)

RISPOSTA. — Le recenti mareggiate ed in particolare quella del 21 gennaio 1978 hanno prodotto rilevanti danni al litorale pescarese.

Già da tempo il fenomeno erosivo del litorale predetto era stato avvertito dall'ufficio del genio civile per le opere marittime di Ancona, tanto che nei punti in cui l'abitato maggiormente veniva interessato ha effettuato intervento ai sensi della legge 14 luglio 1907, n. 542, costruendo cinque segmenti di scogliera nella zona di mare antistante il rione Pineta, mentre teneva sotto controllo, ai fini della difesa dell'abitato, il restante litorale che, per la parte a nord confinante con il comune di Montesilvano (Pescara), appariva in condizioni di equilibrio quasi stabile.

La regione Abruzzo, invece, preoccupata dei riflessi che una lenta, ma costante, azione erosiva nel tratto di litorale a nord del porto-canale avrebbe avuto sullo sviluppo turistico, inoltrò, in data 10 dicembre 1976, un progetto che prevedeva la costruzione di quattro segmenti di scogliera frangiflutto. Tale elaborato venne restituito perché le opere in esso previste fossero incluse in un progetto generale riflettante la difesa di tutto il litorale pescarese.

In conseguenza di ciò l'ufficio del genio civile di Pescara, in data 4 aprile '77 trasmise un progetto generale dell'importo di lire 2.445 milioni per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

Il dirigente superiore tecnico della zona, con parere esoso in data 7 giugno 1977, ritenne che il predetto progetto generale doveva essere rielaborato sulla base di studi più approfonditi per evitare, principalmente, di compromettere l'equilibrio delle spiagge adiacenti.

Pertanto il predetto ufficio per le opere marittime restituì alla regione Abruzzo in data 5 agosto 1977 il progetto di cui trattasi, invitando la Regione stessa a volersi uniformare alle prescrizioni espresse con il parere.

Nelle more di rielaborazione del progetto generale di difesa del litorale della provincia di Pescara, l'ufficio del genio ci-

vile locale presentò tre progetti riguardanti la difesa di altrettanti tratti di litorale pescarese, maggiormente interessati dal fenomeno erosivo, e precisamente per la difesa del comune di Montesilvano (lire 100 milioni), del rione Pineta (lire 260 milioni) ed a nord del porto canale (lire 185 milioni).

In merito a tali progetti l'ufficio del genio civile per le opere marittime espresse parere favorevole alla realizzazione delle opere occorrenti per la difesa degli arenili di Montesilvano e del rione Pineta in quanto dette opere venivano previste in prosecuzione ed in conformità di quelle esistenti, le quali hanno dato risultati soddisfacenti ai fini del ripascimento degli arenili.

Il progetto riguardante la difesa a nord del porto canale (lire 185 milioni - quattro scogliere frangiflutti) venne invece restituito in data 13 dicembre 1977 perché fosse opportunamente ristudiato al fine di tener conto, principalmente, della salvaguardia dell'arenile a nord, che, come innanzi detto, si trovava in uno stato di equilibrio quasi stabile.

Purtroppo, come dianzi accennato, la mareggiata del 21 gennaio 1978, ha provocato notevoli danni sul litorale abruzzese ed in particolare su quelli di Francavilla e di Pescara.

Per le predette località l'ufficio opere marittime ha esperito i tempestivi e necessari accertamenti, rilevando, sul tratto di litorale prospiciente l'abitato di Francavilla, l'arretramento della battaglia senza, però, il verificarsi di danni a manufatti, anche se la minaccia di danni risulta aggravata.

In conseguenza di tale stato di fatto il predetto ufficio ha ravvisato la necessità di aggiornare il progetto generale della difesa del citato litorale per comprendere un ulteriore tratto colpito dalla erosione e di prevedere nel corrente esercizio finanziario la realizzazione di almeno tre segmenti di scogliera, previsti nel progetto generale approvato, che comportano una presumibile spesa di lire 180 milioni.

Per quanto riguarda, invece, il tratto a nord del porto canale di Pescara, dove erano previste le quattro scogliere di cui al precitato progetto di lire 185 milioni, si sono verificati il crollo di cinque stabilimenti balneari, dissesti di manufatti stradali, sgrottature di pavimentazioni del marciapiede lungomare nonché la scomparsa dell'arenile per circa 300 metri lineari e l'accentuarsi dell'erosione verso nord.

Per concordare gli interventi atti a fronteggiare la grave situazione determinatasi sul litorale di Pescara, sono state indette riunioni presso l'ufficio del genio civile, presieduta dall'assessore regionale ai lavori pubblici, nonché presso la prefettura. Nel corso di tali riunioni è emersa l'inderogabile ed urgente necessità di recupero degli arenili, mediante la costruzione di scogliere frangiflutti con finanziamento regionale per un importo di lire 700 milioni da eseguirsi con il rito della somma urgenza, al fine di evitare possibili ulteriori danni all'economia cittadina che ha nella zona interessata dal fenomeno erosivo le attrezzature turistiche ed alberghiere più importanti. La precitata somma verrà integralmente impegnata per la costruzione di circa 14 scogliere frangiflutti a nord del porto canale, rinviando la realizzazione di quelle previste, come innanzi relazionato, per la difesa del rione Pineta, in quanto riconosciuta meno urgente.

In considerazione della evidenziata necessità di intervenire urgentemente il ripetuto ufficio spese marittime ha espresso il proprio parere favorevole alla immediata realizzazione delle scogliere innanzi dette, subordinandolo alla condizione che al termine dell'ultimo segmento fosse prevista la realizzazione di una scogliera del tipo radente o semiradente per fronteggiare l'azione erosiva sottoflutto per evitare di compromettere l'equilibrio delle spiagge adiacenti.

In merito alla necessità di completare la difesa del litorale prospiciente l'abitato del comune di Pescara a nord del porto canale, che viene iniziata con il succitato intervento regionale di lire 700 milioni, l'ufficio del genio civile per le ope-

re marittime di Ancona ritiene che le relative opere possano essere eseguite con i fondi di questo Ministero ai sensi della legge 14 luglio 1907, n. 542, anche in più lotti (tenuto conto dell'impegno di spesa presumibilmente ammontante in lire 1.500 milioni), da eseguirsi, però, in consecutivi esercizi finanziari e gradualmente, in relazione alle disponibilità di bilancio.

In relazione a quanto sopra, tenuto conto che le limitate disponibilità di fondi di bilancio del corrente esercizio non consentono di finanziarie, sia pure un primo lotto dell'opera in questione, la stessa è venuta in particolare evidenza nella eventualità di future straordinarie assegnazioni di fondi per la difesa dal mare degli abitanti rivieraschi.

Il Sottosegretario di Stato: FONTANA.

RENDE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se risponda a verità la notizia di stampa relativa al grave ritardo burocratico con cui avviene la registrazione del nuovo farmaco cimetidina prodotta da Smith Kline and French, atto alla cura dell'ulcera gastrica.

Poiché, se tale ritardo esiste, evita la commercializzazione immediata del prodotto, che è stato definito eccezionale per il suo alto potenziale terapeutico ed ha provocato le proteste di numerosi illustri clinici oltre ad indurre numerosi ammalati all'acquisto della cimetidina sia in Svizzera sia in altri paesi esteri, si chiede di conoscere quali misure urgenti si intendano adottare allo scopo di snellire l'iter relativo alla registrazione e commercializzazione di tale farmaco. (4-03648)

RISPOSTA. — In effetti è stato sperimentato di recente, con successo, un nuovo principio attivo, la cimetidina, che si è rivelato efficace per la cura delle effezioni ulcerative emorragiche dello stomaco.

In tal senso sono state presentate istanze di registrazione a questo Ministero per due specialità medicinali a base di detto principio attivo, il tagamet - in

forma di compresse e fiale - dell'impresa Smith Kline French di Milano e l'eureceptor - sempre in forma di compresse e fiale - dell'impresa Zambon di Vincenza.

Proprio in considerazione dell'impiego specifico cui sono destinate tali specialità e della loro peculiare importanza terapeutica, entrambi i procedimenti di registrazione sono stati avviati con procedura d'urgenza, sottoponendo al più presto le due specialità all'esame della commissione farmaci, che nella seduta del 24 marzo 1977 esprimeva parere favorevole alla registrazione.

Successivamente, atteso che, come è noto, ai sensi del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187 è stata attribuita al Comitato interministeriale prezzi la facoltà di determinare i prezzi delle specialità medicinali secondo il nuovo metodo di recente approvazione, si è provveduto ad investire tale comitato degli adempimenti di competenza, per le due pratiche in esame, fin dal 18 luglio 1977. Nell'occasione si è, anzi, ritenuto opportuno segnalare l'esigenza di conoscere al più presto i rispettivi prezzi di vendita, ai fini di una tempestiva registrazione dei due farmaci da parte di questo Ministero, che ne consentisse a breve scadenza la regolare produzione e distribuzione.

Sopravvenuta, nel dicembre 1977, la prescritta determinazione dei due prezzi di vendita da parte di detto comitato, questa Amministrazione ha provveduto all'immediata adozione formale dei rispettivi provvedimenti di registrazione. Entrambe le specialità, pertanto, si trovano regolarmente in commercio.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

SANTAGATI, SERVELLO, VALENSISE, FRANCHI E BOLLATI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere - premesso che nel porto di Riposto (Catania) si registra da anni una anomala situazione per quanto concerne l'organico del personale addetto alle attrezzature portuali. Detto organico prevede la presenza in servizio di 80 unità operative, mentre, viceversa, allo stato attuale, l'organico

è composto da 60 effettivi e due avventizi, nonché 18 occasionali che, tuttavia, prestano servizio da tempo in via continuativa — i motivi che hanno fino ad ora impedito la regolarizzazione della situazione esistente nel porto di Riposto, e se, in considerazione che essa si riflette sul normale andamento delle attività portuali, ritenga di dover sollecitamente disporre per il passaggio ad avventizi degli attuali occasionali, in attesa che con l'ampliamento della pianta organica da 80 a 105 unità, si possa procedere a nuove assunzioni ed alla definitiva regolarizzazione delle maestranze già in servizio. (4-04391)

RISPOSTA. — La compagnia dei lavoratori del porto di Riposto si compone di 60 lavoratori permanenti e due avventizi. Esiste, inoltre, un elenco di 18 lavoratori occasionali che possono essere avviati al lavoro qualora se ne presenti la necessità in relazione alle esigenze operative del porto.

Nel 1977 sono state complessivamente manipolate nel porto di Riposto 15.240.409 tonnellate di merci col seguente impiego di manodopera:

- 1) lavoratori permanenti per 2.542 giornate;
- 2) lavoratori avventizi per 6 giornate;
- 3) lavoratori occasionali ecc. 7 giornate.

Conseguentemente ogni lavoratore, in relazione alla composizione numerica di ciascuna categoria, è stato avviato al lavoro per il numero di giornate specificato di seguito:

	Totale giornate dell'anno	Media mensile delle giornate
	—	—
a) permanenti . . .	41,67	3,47
a) avventizi (nel ruolo dal mese di giugno 1977)	3	0,5
c) occasionali (calcolo su 19 unità) . . .	0,37	0,03

In base ai riportati dati statistici sull'entità del traffico nel porto di Riposto e in relazione al disposto dell'articolo 158 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione (parte marittima), se non fossero stati di ostacolo gravi motivi socio-umanitari, si sarebbe potuto procedere anche alla riduzione del ruolo dei lavoratori permanenti del predetto porto.

L'ufficio circondariale di Riposto ha, però, recentemente intrapreso un'intensa attività diretta alla rivitalizzazione del porto attraverso lo studio e la soluzione dei problemi inerenti all'attività operativa dal punto di vista commerciale nonché di quelli relativi alla situazione tecnica dello scalo. Dall'azione intrapresa dall'ufficio circondariale marittimo di Riposto si spera possa scaturire un incremento di traffico nel porto di Riposto con favorevoli ripercussioni per i lavoratori portuali interessati.

Il Ministro ad interim: VITTORINO
COLOMBO.

SANTAGATI. — *Al Governo.* — Per sapere se, a seguito dei recenti movimenti tellurici che hanno sconvolto gran parte della Sicilia ed in particolare il comune di Patti (Messina) e zone limitrofe, ritenga di emanare con la massima urgenza il decreto di riconoscimento di pubblica calamità nei confronti delle zone più duramente provate dal sisma, anche se fortunatamente rimaste senza vittime, attesa l'urgente necessità di provvedere ad immediate ed adeguate opere di ricostruzione ed azioni di risarcimento in favore delle popolazioni gravemente colpite dal sisma e bisognose di rapidi ed efficaci interventi. (4-05002)

RISPOSTA. — Con decreto-legge 26 maggio 1978, n. 225, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 31 maggio 1978, n. 148, sono state disposte provvidenze in favore delle zone della Calabria e della Sicilia colpite dagli eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978.

Con l'articolo del citato decreto-legge è, infatti, assegnato alla Regione siciliana un contributo speciale di lire 50 miliardi per provvedere alle opere di ripristino delle opere pubbliche nonché per la concessione di contributi ai privati cittadini che abbiano avuto immobili danneggiati. Con il successivo articolo 4, per il ripristino di opere di edilizia demaniale e di culto, è stato autorizzato altresì lo stanziamento complessivo per le due regioni (Sicilia e Calabria) di lire 3.570 milioni.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: PADULA.

SAVOLDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere il numero dei cittadini italiani che, insigniti dell'ordine di Vittorio Veneto percepiscono, come previsto dall'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263 l'assegno annuo di lire 60 mila.

Se ritenga, nel decennale di entrata in vigore della menzionata legge, disporre un provvedimento di rivalutazione dell'assegno annuo, che data la svalutazione della nostra moneta è oggi assolutamente irrisorio. (4-04752)

RISPOSTA. — I cittadini italiani che, insigniti dell'ordine di Vittorio Veneto, percepiscono l'assegno vitalizio di lire 60 mila annue sono, alla data del 31 dicembre 1977, 411.666.

Non si ritiene di poter aderire alla richiesta dell'interrogante di rivalutare tale assegno, nel decennale di entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 263, in quanto:

a) il conferimento dell'assegno, pur collegato con il minimo imponibile previsto ai fini dell'imposta complementare, costituisce un riconoscimento simbolico, come la onorificenza dell'ordine e la medaglia d'oro ricordo;

b) qualora si volesse solo raddoppiare il beneficio si avrebbe, tenuto conto del numero degli aventi diritto, un onere aggiuntivo di circa 25 miliardi che grave-

rebbe sensibilmente sul bilancio nell'attuale difficile situazione economica.

Il Ministro della difesa: RUFFINI.

SCALIA. — *Ai Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere:

1) se sia vero che le condizioni di accesso al credito agevolato, da parte delle industrie minori italiane, sia reso sempre più difficile dalla parziale carenza operativa delle leggi incentivanti in atto vigenti nel paese;

2) se sia vero che a circa un anno di distanza dalla emanazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, il nuovo sistema di incentivi predisposto per il territorio depresso del Mezzogiorno risulti tuttora in gran parte inoperante, per la mancata definizione di tutta una serie di adempimenti del potere esecutivo, senza i quali i nuovi meccanismi agevolativi non possono iniziare ad operare in concreto;

3) se sia vero che manchino ancora le direttive del CIPE per il coordinamento e la funzionalità degli incentivi finanziari, con la individuazione di quelle priorità e preclusioni di settore, alle quali risulta subordinata la funzionalità della legge per il Mezzogiorno;

4) quali siano i motivi che fanno ritardare l'emanazione del decreto ministeriale sui tassi di riferimento, ai quali va subordinata la operatività delle operazioni agevolate già messe a punto nel sud;

5) se sia vero che, in assenza di tali adempimenti, le aziende piccole e medie si assumono oneri per tassi di interesse dell'ordine del 20 per cento circa, da ritenere assolutamente non sopportabili per la sopravvivenza delle stesse aziende, ma che risultano comunque resi necessari dai ritardi anzi ricordati;

6) se sia vero, ancora, che il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sospeso la trattazione amministrativa delle domande di contributo industriale previste dalla legge n. 623 del 1959 e

successive modifiche e integrazioni e, in tal caso, quali provvedimenti il Governo intenda mettere a punto per andare incontro alle domande creditizie rivolte allo stesso Ministero;

7) se risponda a verità, infine, che anche il Mediocredito centrale ha sospeso di recente la propria azione di finanziamento agevolato a favore delle piccole e medie imprese, bloccando in tal maniera la operatività della legge n. 949.

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda attuare per superare tutti i limiti procedurali d'anzì ricordati e per andare incontro alle esigenze di investimento ed occupazionali avanzate dalle piccole e medie aziende in momenti pur così gravi come gli attuali. (4-02229)

RISPOSTA. — La legge 2 maggio 1976, n. 183, nel disporre il rifinanziamento della Cassa per il mezzogiorno per il quinquennio 1976-80, ha dettato una nuova disciplina dell'intervento straordinario nelle aree meridionali e una radicale modifica del sistema d'incentivazione industriale anche per le zone del centro-nord, come risulta meglio precisato e articolato nelle norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il quale prevede, a sua volta, una serie di adempimenti amministrativi, sia da parte dell'organo della programmazione che delle amministrazioni interessate alla concessione delle agevolazioni a favore delle iniziative industriali.

Ciò premesso, si precisa che il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con decreti pubblicati nel supplemento ordinario della *Gazzetta ufficiale* del 7 marzo 1977, n. 63, ha provveduto a rendere operanti gli articoli 10 e 11 della precitata legge 2 maggio 1976, n. 183.

Infatti, tali decreti — uno relativo alle iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a 15 miliardi, l'altro, le iniziative con investimenti fissi superiori a 15 miliardi — definiscono le procedure per l'attuazione dei citati articoli 10 e 11, relativi alla concessione del

contributo in conto capitale a favore delle industrie che si localizzano nel Mezzogiorno. Le norme di cui ai menzionati decreti sono poi applicabili anche in materia di contributi in conto interessi per effetto del rinvio contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Per quanto riguarda gli adempimenti di competenza del CIPE, per l'avvio della nuova disciplina sugli incentivi, si comunica che, con delibera del 31 maggio 1977, detto comitato, ha definito le direttive, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi in conto capitale e in conto interessi, in favore di iniziative nei settori industriale, commerciale e dei servizi. Con la stessa delibera, il CIPE ha sospeso l'ammissibilità ai predetti benefici per le iniziative relative a nuovi impianti e ampliamenti appartenenti a taluni settori industriali, quali: il petrolifero, il chimico di base, il metallurgico non ferroso, della carta, del cemento, molitorio, della pastificazione (tranne gli ampliamenti limitatamente al Sud), idrominerale, eccetera. Inoltre, con delibera del 21 dicembre 1977, il CIPE ha individuato le aree insufficientemente sviluppate del Centro-Nord, ai sensi degli articoli 5 e 6 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 902.

In merito alla determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato in questione, si fa presente che, previo parere del Comitato del credito, con decreto ministeriale in data 19 marzo 1977, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 13 aprile 1978, n. 99, il tasso predetto è stato fissato insieme con le modalità per la relativa variazione automatica, che ha luogo bimestralmente al fine di assicurare un costante e pronto adeguamento del saggio stesso alle condizioni del mercato finanziario.

Per il bimestre maggio-giugno 1978 il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito industriale, ai fini della determinazione del contributo agli interessi, è stato determinato nella misura del 15,50 per cento che è di circa mezzo pun-

to inferiore a quella (15,95 per cento) originariamente fissata con summenzionato decreto ministeriale. Il predetto tasso va applicato, oltre che alle operazioni di credito industriale da effettuarsi nel centro-nord e nel Mezzogiorno e ammissibili al contributo negli interessi a valere sugli stanziamenti previsti dal ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 902, anche ai finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese, assistiti dal Mediocredito centrale, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Per completezza di informazione sull'argomento della attuazione del sistema di incentivazione a favore delle iniziative industriali, si rammenta che i termini per la stipula dei contratti relativi ai finanziamenti di cui alla legge n. 623 del 1959 sostituita dalle ricordate norme di legge 183 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 902) sono scaduti fin dall'ottobre 1977, mentre non risulta che il Mediocredito centrale abbia sospeso la propria attività ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, a favore delle piccole e medie industrie.

Per quanto attiene inoltre al settore dell'esportazione, si soggiunge che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 26 maggio 1978, ha approvato una decreto-legge con il quale si incrementa di 900 miliardi, ripartiti in vari anni, il fondo contributi negli interessi costituito presso il predetto Mediocredito centrale; si determina la dotazione del fondo rotativo destinato alla concessione di crediti finanziari per il consolidamento e lo sviluppo dei paesi emergenti; si estende la garanzia statale contro il rischio di cambio sui prestiti concessi dall'EURATOM allo scopo di agevolare la raccolta sui mercati esteri delle risorse necessarie per la realizzazione di centrali elettro-nucleari.

Il Ministro del tesoro: PANDOLFI.

SCALIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disagio e preoccupazione dei contribuenti italiani, e di quelli siciliani in particolare, in relazione agli avvisi di accertamento, notificati dai compe-

tenti uffici delle imposte dirette allo spirare dei termini utili. L'applicazione del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, che, come è noto, prevede l'iscrizione provvisoria del 50 per cento degli imponibili accertati induttivamente, creerebbe ripercussioni gravi e procurerebbe una situazione di difficoltà finanziaria alle imprese, con pregiudizio per il mantenimento dei livelli occupazionali e, addirittura, per la loro sopravvivenza. Inoltre, a parere dell'interrogante, tale modo di procedere degli uffici, mentre da un lato mortifica il principio della certezza del diritto e della auspicata perequazione tributaria, dall'altro deteriora il rapporto fisco-contribuente con notevole pregiudizio per la completa applicazione delle vigenti norme tributarie.

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede se il ministro ritenga opportuno impartire disposizioni agli uffici finanziari per esortarli, in sede di concordato, a rettificare gli accertamenti predetti riducendoli alla obiettiva situazione dell'effettivo reddito del contribuente e delle aziende.

(4-04544)

RISPOSTA. — Con le modifiche apportate al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, dalla legge di conversione 23 febbraio 1978, n. 38, le situazioni contributive cui allude in via generale l'interrogante sono da ritenersi adeguatamente riconsiderate.

Per effetto delle modifiche apportate al provvedimento originario le iscrizioni a ruolo provvisorio sono state, infatti, ridotte ad un terzo degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati, disponendosi inoltre che le iscrizioni stesse siano eseguite entro un anno, a decorrere dal 31 luglio 1978.

In riferimento per altro all'attività fiscale posta in essere dagli uffici finanziari nell'ambito della regione Sicilia, i dati di cui si dispone consentono di rilevare che gli avvisi di accertamento eseguiti a fronte di 854.592 dichiarazioni di reddito concernenti i vecchi tributi (ricchezza mobile e complementare) per il periodo 1970-1973,

ammontano a 491.978, dei quali soltanto circa 50 mila sono stati notificati ai contribuenti, mentre gli altri si sono risolti attraverso la composizione bonaria delle relative partite. Tale possibilità non è venuta meno sia per gli accertamenti in rettifica che per quelli d'ufficio, per cui è tuttora utilizzabile questo mezzo procedurale che può consentire di eliminare in via definitiva le controversie, mediante concordato.

Anche a tal fine si ha notizia che nelle competenti sedi periferiche sono state adottate opportune iniziative per dare, anche attraverso la stampa locale e regionale, i chiarimenti necessari ai contribuenti interessati e la più ampia diffusione sulle nuove, più favorevoli norme per le iscrizioni a ruolo, ivi compreso un responsabile appello alla reciproca fiducia per eliminare posizioni preconcepite ed infondati allarmismi, con positivi effetti già ampiamente riscontrati.

Il Ministro: MALFATTI.

SCALIA E URSO SALVATORE. — *Al Presidente del Consiglio de ministri e ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano adottare per andare incontro alle popolazioni siciliane colpite dal sisma.

Sarà a conoscenza del Governo che i danni riguardanti la sola provincia di Messina investono oltre 2 mila persone senza tetto ed un numero di 500 case risultate inagibili.

Sarà, altresì, a conoscenza dei ministri interessati che il terremoto ha provocato notevoli guasti ed ha fatto risentire i suoi danni in diverse province dell'isola (Catania, Enna, ecc.). (4-04949)

RISPOSTA. — Con decreto-legge 26 maggio 1978, n. 225, sono state disposte provvidenze in favore delle zone della Calabria e della Sicilia colpite dagli eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978. Con l'articolo 2 del citato decreto-legge è, in-

fatti, assegnato alla Regione siciliana un contributo speciale di lire 50 miliardi per provvedere alle opere di ripristino delle opere pubbliche, nonché per la concessione di contributi ai privati cittadini che abbiano avuto immobili danneggiati. Con il successivo articolo 4, per il ripristino di opere di edilizia demaniale e di culto, è stato autorizzato altresì lo stanziamento complessivo per le due regioni (Sicilia e Calabria) di lire 3.570 milioni.

Il Sottosegretario di stato per i lavori pubblici: PADULA.

SCALIA E SEGNI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se risponda al vero il fatto che:

a) la notizia di un'inchiesta giudiziaria sull'organizzazione del *catering* (il servizio che fornisce a 64 compagnie internazionali, esclusa l'Alitalia, i pasti per i passeggeri) avrebbe colto di sorpresa i responsabili della Società aeroporti di Roma. Un rapporto sanitario sulle condizioni igieniche del servizio, infatti, parlerebbe di grave contaminazione microbica da ambiente, da manipolazione e di origine fecale;

b) il 10 febbraio 1978, l'ufficio di sanità aerea avrebbe richiesto l'intervento dell'Istituto superiore di sanità e gli accertamenti, compiuti con la collaborazione del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sarebbero stati illustrati in un dettagliato rapporto inviato alla magistratura e all'amministratore delegato della Società aeroporti di Roma, con la diffida di provvedere, entro 15 giorni, a migliorare il servizio. Nel rapporto si parlerebbe di possibilità di contaminazione conseguenti al contatto diretto e indiretto di cibi, durante la loro preparazione con materiali sporchi o quantomeno sospetti. L'impianto di confezionamento verrebbe definito insufficientemente proporzionato e si affermerebbe che i servizi del personale sono insufficienti, non razionalmente ubicati ed in cattive condizioni igieniche; gli impianti e le attrezzature atte a ga-

rantire un'adeguata e continua pulizia delle mani del personale sono insufficienti; le attrezzature e gli arredi di cucina, in molti casi insoddisfacenti, sia per quanto attiene alla loro qualità sia per quanto riguarda lo stato di manutenzione; è molto carente ed igienicamente inaccettabile lo stato di conservazione e di manutenzione delle opere e dei manufatti di finitura;

c) le analisi sanitarie avrebbero accertato che il 98 per cento del personale dipendente controllato avevano cattive condizioni igieniche nelle mani;

d) i prelievi effettuati tra agosto e dicembre del 1977 avrebbero accertato la presenza di escherichia coli nella quantità da uno ad oltre 110 per grammo e coliformi nella misura da 1,5 ad oltre 110 colonie per grammo;

e) del disservizio sarebbe arrivata ad occuparsi anche l'Organizzazione mondiale della sanità;

f) l'indagine sul servizio di *catering* sarebbe stata disposta anche in seguito alle lamentele di numerose compagnie di bandiera;

g) alla notizia della diffida e dell'inchiesta giudiziaria gli aeroporti di Roma avrebbero replicato con un comunicato nel quale si affermerebbe che i pasti consegnati a bordo degli aerei rispondono ai requisiti igienico-sanitari previsti, come riconosciuto anche dalle competenti autorità sanitarie che controllano continuamente le attività di *catering* e che nessuna sospensione del servizio hanno risposto al riguardo;

h) la società si sarebbe immediatamente attivata con notevoli costi per sopprimere alle deficienti strutture ereditate.

Tutto ciò premesso e se i fatti sono veri, gli interroganti chiedono di sapere quali concreti, urgenti e gravi provvedimenti il ministro intenda adottare per sanare una situazione che potrebbe diventare insostenibile con la stagione estiva, danneggiando e scoraggiando irrimediabilmente il flusso turistico nel paese.

(4-05052)

RISPOSTA. — Il *catering* dell'aeroporto di Fiumicino è stato gestito fino ad alcuni anni fa dalla società De Montis, che provvedeva alla preparazione dei pasti per le compagnie di bandiera estera.

Successivamente, con legge speciale, tutta l'attività aeroportuale di Fiumicino, compreso quella della direzione del servizio *catering*, è stata affidata alla gestione della Società aeroporti di Roma (SAR), azienda del gruppo IRI. Tale società, in connessione a specifiche esigenze, ha aumentato in maniera notevole il numero di pasti preparati giornalmente. Si è venuto, pertanto, a determinare una evidente sproporzione tra le strutture operative e l'attività da svolgere.

A seguito di vari inconvenienti lamentati nel funzionamento del menzionato servizio, si sono svolte — per la trattazione della questione — numerose riunioni, con la partecipazione di rappresentanti della SAR, sia presso il Ministero dei trasporti sia presso l'ufficio di sanità aerea di Roma-Fiumicino (ufficio periferico dello scrivente). Perdurando, tuttavia, una certa precarietà della situazione, il dirigente del citato ufficio di sanità aerea, nel luglio 1977, ha emesso un'ordinanza di chiusura del *catering* e, solo dopo l'impegno della SAR a contenere l'attività di produzione, ne ha consentito la riapertura.

Questo Ministero ha, comunque, richiesto l'intervento dell'Istituto superiore di sanità nonché del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi per una ricerca finalizzata al miglioramento strutturale e funzionale del *catering*. Le ricerche hanno evidenziato un indice di inquinamento, pur in assenza di germi patogeni, con una carica di colon-batteri variamente elevata, che depone per una sicura contaminazione.

L'Istituto superiore di sanità ha, da parte sua, osservato, per altro, come sia indispensabile provvedere ad una totale ristrutturazione del *catering*, atteso che le carenze riscontrate non possono essere eliminate con degli accorgimenti parziali nella conduzione del servizio.

Alla luce di tali nuovi elementi, il dirigente dell'ufficio sanitario di Fiumicino

ha, perciò, provveduto a diffidare la SAR al fine di mettere in atto tutte le cautele necessarie, con la riduzione numerica dei pasti preparati giornalmente, per una migliore programmazione della lavorazione, in attesa della richiesta ristrutturazione.

A tale proposito si richiama l'attenzione sui contenuti della legge del 21 dicembre 1977, n. 985, che all'articolo 2 recita testualmente: «La società provvederà a propria cura e spese alla ordinaria e straordinaria manutenzione di tutte le opere, infrastrutture e impianti del sistema aeroportuale della capitale...», mentre, per la realizzazione di una struttura specificamente progettata, dispone che il finanziamento delle opere siano a carico del bilancio dello Stato e soltanto la loro esecuzione a cura della Società aeroporti di Roma, mediante l'istituto dell'affidamento in concessione dei lavori (articoli 5 e 6 della legge sopracitata).

Quanto sopra premesso, se da parte di questa Amministrazione, così come si è provveduto, vengono tempestivamente assicurati al riguardo i compiti istituzionali di controllo e di promozione, si esprime l'avviso che soltanto una sollecita determinazione del competente dicastero dei trasporti possa fornire una soluzione idonea alla problematica trattata, per soddisfare adeguatamente le esigenze del servizio in questione.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza dello stato di disagio derivante ai cittadini ed al servizio dalla inadeguatezza, e dalla scomoda e troppo frazionata ubicazione, degli uffici statali riguardanti i servizi finanziari della città di Bologna, molti dei quali risultano anche alloggiati in edifici di proprietà privata, corrispondendo canoni di affitto rilevanti:

2) inoltre, se ritenga opportuno studiare con l'autorità locale soluzioni autonome più razionali, per far fronte in ma-

niera adeguata al problema, evitando ai cittadini notevoli perdite di tempo, ed ai servizi disfunzioni molteplici. (4-03699)

RISPOSTA. — L'attuale sistemazione degli uffici finanziari di Bologna, siti in locali in parte demaniale ed in parte di proprietà privata, non è delle più razionali e comporta svantaggi sul piano funzionale nonché disagi per i cittadini. La Amministrazione finanziaria, da tempo è alla ricerca di una soluzione che solo obiettive difficoltà hanno finora impedito di conseguire.

A giudizio degli organi tecnici, una definitiva risposta al problema potrebbe aversi attraverso l'assegnazione da parte del comune di Bologna di un'area di almeno 50 mila metri quadrati che consentirebbe la costruzione di un complesso idoneo allo scopo.

In tale direzione sono stati avviati contatti con il predetto comune, occorrendo, tra l'altro, apposita variante al vigente piano regolatore generale per destinare l'area alla costruzione di edifici pubblici con aumento della volumetria attualmente consentita.

Il Ministro delle finanze:
MALFATTI.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere se risponda a verità il fatto che:

1) l'Italia, su 12.831.400 unità di conto (ogni unità risponde a lire 1.030 circa) di contributi all'agricoltura messi a disposizione dalla Comunità economica europea in base alle direttive n. 159 (ammodernamento aziende), n. 160 (pensionamento anticipato addetti), n. 161 (informazione socio-economica), non ha percepito neppure una lira, e ciò malgrado la nostra agricoltura sia notoriamente più bisognosa di aiuto di ogni altra;

2) inoltre, la stessa sorte starebbe avendo la direttiva comunitaria relativa allo sviluppo delle zone collinari e montane (la quale interesse l'80 per cento del nostro territorio).

L'interrogante ritiene la situazione sopra descritta, se non smentita, assoluta-

mente scandalosa, e chiede che l'opinione pubblica sia adeguatamente informata delle ragioni per le quali dall'Italia non sarebbero partite domande in grado di essere accolte. Di essere informata anche delle responsabilità relative, del modo urgente per perseguirle e per superare definitivamente questo stato di cose. Che l'agricoltura italiana continui a finanziare quella europea, non essendo neppure in grado di utilizzare i benefici comuni, è l'ultima cosa che il nostro mondo agricolo può accettare e giustificare. (4-04259)

RISPOSTA. — Le direttive comunitarie del 17 aprile 1977 n. 159, n. 160 e n. 161 sono state recepite nell'ordinamento giuridico nazionale con la legge 9 maggio 1975, n. 153, e la direttiva del 28 aprile 1975, n. 268, con la legge 10 maggio 1976, n. 352.

Le stesse leggi hanno riconosciuto alle regioni e alle province autonome la potestà di regolare, rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi dalla loro entrata in vigore, l'attuazione delle citate direttive comunitarie per adattarle alle esigenze dei singoli territori regionali; potestà, per altro, già esercitata dalla quasi totalità delle regioni.

Tale processo di adeguamento, la complessità e la laboriosità delle procedure, dovute essenzialmente all'affermazione, all'interno del nostro ordinamento giuridico, di principi, come quello della selettività, che costituivano un'assoluta novità rispetto alle politiche agrarie del passato, non hanno potuto non incidere sui tempi di esecuzione dei relativi atti amministrativi di concessione delle previste provvidenze comunitarie.

Questo Ministero, da parte sua, nell'ambito delle funzioni assegnategli, ha svolto con la dovuta tempestività tutti gli adempimenti preliminari sia sul piano comunitario, sia su quello nazionale, assicurando ogni utile collaborazione alle regioni per la rapida applicazione della nuova normativa comunitaria. Sono stati, inoltre, ripartiti, secondo le modalità sta-

bilite dalle citate leggi n. 153 del 1975 e n. 352 del 1976, i fondi destinati agli interventi socio-strutturali previsti dalle richiamate direttive comunitarie. Né questo Ministero ha mancato di risolvere alle regioni le più pressanti sollecitazioni per l'immediato utilizzo delle predette disponibilità finanziarie, proprio nell'intento di usufruire dei rimborsi comunitari nel più breve tempo possibile.

A questo proposito, si precisa che il Ministero, sulla base delle comunicazioni dei pagamenti effettuati dalla regione Lombardia in materia di ammodernamento e potenziamento delle aziende agricole, ha potuto richiedere, secondo le modalità previste dalla decisione della commissione CEE del 16 ottobre 1974 n. 74/581, il rimborso di lire 144.469.950 sulle spese sostenute dalla predetta Regione nel settore della contabilità aziendale per lire 557.879.915 relativamente agli anni 1975 e 1976. È imminente la presentazione di altra domanda di rimborso di lire 31.404.805 sugli aiuti, pari a lire 125.619.220, concessi, sempre alla regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva n. 159/72 CEE, a favore di aziende di assistenza interaziendale.

Al riguardo, giova rilevare che, per poter beneficiare della partecipazione della sezione orientamento del FEOGA, le domande di rimborso devono essere presentate alla commissione delle Comunità europee entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento alle spese effettuate nell'anno precedente.

È appena il caso di rammentare che, per spese effettuate, non possono che intendersi quelle materialmente pagate e non già quelle solamente impegnate o liquidate e che, di conseguenza, le relative domande di rimborso sono subordinate alla dimastrazione, da parte delle competenti autorità regionali, dei pagamenti effettuati nei diversi settori di intervento, rientranti nella sfera di applicazione delle ripetute direttive comunitarie.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORÀ.

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che da qualche tempo certi dipendenti civili dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni vengono sottoposti a visite mediche fiscali di routine presso gli ospedali militari, spesso in condizioni ambientali per nulla rispettose delle condizioni fisiche o psichiche degli interessati, delle ragioni di riservatezza personale proprie di questi casi, della natura di impiegati civili (e non militari) dei dipendenti in questione.

L'interrogante non contesta assolutamente il diritto-dovere della pubblica amministrazione di operare visite fiscali anche severe per evitare abusi od altro. Si permette invece contestare la sede e le condizioni nelle quali si operano tali visite, le quali hanno di per sé un carattere punitivo, con commistioni poco apprezzabili sia sul piano del militare sia del civile. (4-05004)

RISPOSTA. — Le amministrazioni statali, come è noto, non dispongono di una propria organizzazione sanitaria, che consenta loro di effettuare visite fiscali al personale assente dal servizio per malattia, e pertanto si avvalgono dell'organizzazione sanitaria militare. A norma del vigente regolamento, gli interessati sono visitati presso gli organi medico-legali degli ospedali militari e presso i dipendenti centri medico-legali, dove viene sottoposto ad accertamenti sanitari anche il personale militare della Difesa, nonché quello appartenente ai corpi di polizia.

Ciò premesso, le condizioni ambientali in cui hanno luogo le visite mediche devono considerarsi in genere idonee a soddisfare le esigenze connesse alle situazioni fisiche e psichiche degli interessati. Non può tuttavia escludersi che in particolari casi le predette condizioni si rivelino non del tutto adeguate, ma comunque sempre tali da salvaguardare il carattere di riservatezza degli accertamenti concernenti le singole situazioni.

Il Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione: BRESSANI.

SERVELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per avere notizie sulla situazione verificatasi al CONI a proposito della scuola dello sport, sulle ragioni che mossero la sua istituzione e sulle cause che hanno determinato l'odierna discussa situazione nel settore dei maestri di sport. (4-04287)

RISPOSTA. — Il CONI, per le proprie esigenze tecniche, ha provveduto ad istituire il servizio della Scuola centrale dello sport, che ha iniziato la sua attività nell'anno 1966.

La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione di istruttori specializzati nelle varie discipline sportive, ai fini di un loro impiego nell'organizzazione sportiva nazionale. Essa promuove, inoltre, il progresso delle esigenze applicate allo sport attraverso i propri settori di ricerca ed organizza, in collaborazione con le federazioni sportive nazionali, corsi di formazione ed aggiornamento per istruttori sportivi.

Per quanto concerne l'attuale posizione dei maestri di sport, il CONI ha rilevato innanzitutto che gli stessi erano nel regolamento organico del personale impiegatizio del CONI (approvato con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1968) inseriti nell'articolo 78 tra il personale tecnico-sportivo. Al riguardo va tenuto presente che il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, all'allegato 6 — che concerne l'equiparazione tra i ruoli e le categorie dei preesistenti ordinamenti ed i ruoli e qualifiche del nuovo ordinamento — con riferimento ai maestri di sport, contiene una nota nella quale è precisato che « nella tabella non è previsto l'inquadramento dei maestri di sport la cui posizione potrà essere definita dall'ente con i provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70 ».

Il CONI in sede di predisposizione del nuovo regolamento organico — ex articolo 25, legge 20 marzo 1975, n. 70 — ha formulato una norma transitoria, nella quale ha previsto l'inquadramento dei maestri di sport nel ruolo tecnico qualifi-

ca di collaboratori. La suddetta normativa, insieme ad altre parti del regolamento organico, non ha incontrato l'approvazione degli organi vigilanti ed è stata, pertanto, rinviata al CONI per le necessarie modifiche. La questione dei maestri di sport, pertanto, sarà definita non appena l'ente avrà predisposto le modifiche al regolamento organico.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: PASTORINO.

SPATARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali interventi urgenti si intendano adottare in favore degli allevatori residenti nell'isola di Linosa (Agrigento) il cui patrimonio zootecnico è gravemente minacciato da un lungo periodo di siccità che ormai dura da oltre dieci mesi.

Essendo l'attività zootecnica la principale risorsa dell'economia dell'isola, l'interrogante chiede di conoscere inoltre quali particolari misure di emergenza si pensi di disporre per fronteggiare la scarsità di foraggi, dato il totale inaridimento delle colture a pascolo e di ogni altra forma di vegetazione. (4-03743)

RISPOSTA. — Questo Ministero emette i provvedimenti amministrativi di sua competenza per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, sulla base delle proposte formulate dalle regioni interessate.

Poiché nessuna proposta di intervento a favore delle aziende agricole dell'isola di Linosa danneggiate dall'andamento climatico avverso cui fa riferimento l'interrogante è pervenuta, a tutt'oggi, da parte della regione Sicilia, è da ritenere che i danni non siano stati di tale entità da richiedere l'intervento straordinario dello Stato, previsto dalla normativa della citata legge. Ciò non toglie che, qualora la regione Sicilia dovesse far pervenire proposte in relazione ai suddetti danni, questo Ministero non mancherà di provvedere

alla emissione dei provvedimenti di sua competenza.

Al riguardo, si precisa che, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la competenza di questo Ministero, per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla ripetuta legge n. 364 del 1970, è limitata alla dichiarazione del carattere eccezionale degli eventi calamitosi, al prelievo dei fondi ed alla ripartizione dei fondi stessi tra le regioni interessate. Spetta, poi, alle regioni provvedere, ai sensi dell'articolo 70, primo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ai successivi adempimenti relativi alle azioni operative.

Il Ministro: MARCORÀ.

SQUERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda accogliere le richieste di numerose famiglie del distretto scolastico con sede a San Donato Milanese (Milano), comprendente i comuni di San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Cervignano D'Adda, Mediglia, Merlino, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, Tribiano, Zelo Buon Persico, richieste intese ad ottenere l'istituzione di una sezione di istituto magistrale, della specializzazione in metalmeccanica presso il centro scolastico omnicomprensivo di San Donato Milanese e il proseguimento dell'intero corso di studi per l'istituto tecnico agrario.

L'ottenimento delle opzioni didattiche permetterebbe un'utilizzazione più efficiente e razionale delle attuali strutture scolastiche esistenti, anche in vista della riforma della scuola superiore, e il soddisfacimento di una pluralità di esigenze di cultura e di formazione tecnica e professionale per la popolazione dell'intero distretto scolastico e, in prospettiva anche per quella dei distretti limitrofi. (4-05078)

RISPOSTA. — Dagli elementi acquisiti, per il tramite del provveditorato agli studi di Milano, non risulta che l'amministrazione comunale di San Donato Milane-

se abbia presentato istanza per il funzionamento, in quel comune, di una sezione di istituto magistrale. Né è stato possibile prendere in considerazione la richiesta per la specializzazione in metalmeccanica, presso la sezione di istituto tecnico industriale, funzionante nello stesso comune, trattandosi di richiesta non suffragata dal parere favorevole della competente amministrazione provinciale. Quest'ultima ha, infatti, rilevato che le strutture del centro scolastico di San Donato non presentano disponibilità di ambienti, per consentire un organico inserimento della specializzazione richiesta, tenuto conto, che il complesso delle aule normali disponibili è appena sufficiente a garantire lo sviluppo degli indirizzi didattici esistenti.

Si assicura, infine, che la sezione dell'istituto tecnico agrario, dipendente da Codogno, già autorizzata da questo Ministero, funzionerà regolarmente, con le seconde classi, con l'inizio dell'anno scolastico 1978-79.

Il Sottosegretario di Stato:
FRANCA FALCUCCI.

STEGAGNINI, MEUCCI, LUCCHESI, LICHERI, ZOPPI, BAMBI E MARTINI MARIA ELETTA. — *Al Ministro della Difesa.* — Per conoscere se risponda a verità l'allarmante notizia della soppressione, entro il 1978, dell'ospedale militare di Livorno, nel quadro della ristrutturazione dell'esercito e, in caso affermativo, se intenda intervenire perché la questione venga rivista alla luce delle seguenti considerazioni:

1) l'ospedale svolge funzioni diagnostiche, di cura e di intervento igienico-profilattico a un rilevante numero di enti e reparti operativi e addestrativi delle tre forze armate e delle forze di polizia, per un complesso di 10-12 mila uomini (scuola militare di paracadutismo, brigata paracadutisti, 46^a aereo-brigata, accademia navale, reparti vari delle forze dell'ordine) dislocati nella fascia costiera da Grosseto a La Spezia e nell'arcipelago toscano;

2) l'attività sanitaria annuale si concretizza: nella cura di circa 50 ricoverati al giorno, 20 mila visite e interventi diagnostici del reparto osservazione, nello svolgimento di 9 mila pratiche medico-legali da parte della commissione medico-ospedaliera, interessanti oltre che l'amministrazione della Difesa anche le altre amministrazioni dello Stato, del parastato e degli enti locali;

3) non sembra realistica la possibilità di devolvere tali complessi e onerosi compiti all'ospedale militare principale di Firenze, sia perché questo, per motivi strutturali, non è suscettibile di ampliamento e potenziamento, sia per gli inevitabili disagi dovuti alla distanza che non consentirebbero più il ricovero urgente di traumatizzati che, specialmente per i paracadutisti, risultano essere i più frequenti;

4) dalla chiusura dell'ospedale deriverebbe poi, oltre che un ulteriore affollamento dell'organizzazione ospedaliera civile, anche uno svantaggio economico per l'amministrazione militare, vuoi per le spese di viaggio fino a Firenze, vuoi per gli oneri delle rette ospedaliere da corrispondere ai nosocomi civili in caso di ricovero, valutabili in circa 2 miliardi di lire (l'ospedale militare di Livorno provvede attualmente a una degenza complessiva per osservazione e cura di circa 50 mila giornate, mentre la retta ospedaliera civile si aggira sulle 40 mila lire al giorno);

5) l'ospedale militare di Livorno dispone di qualificato personale sanitario, infermieristico e ausiliario e di ottime, ampie infrastrutture, attrezzature diagnostiche e di cura, suscettibili di ampliamenti e migliorie che non appare assolutamente utile e conveniente disperdere o eliminare.

Se, premesso quanto sopra, ritenga opportuno, in luogo della soppressione, al contrario, provvedere al potenziamento del suddetto ospedale militare con particolare riferimento al settore ortopedico-traumatologico, integrandolo eventualmen-

te con il Centro sanitario avio-truppe, dislocato a Pisa e operante in via sperimentale, per le prioritarie e particolari esigenze, dei reparti paracadutisti.

(4-04975)

RISPOSTA. — In considerazione della particolare situazione deficitaria del personale militare sanitario e delle limitate possibilità finanziarie, è stato predisposto a suo tempo, un programma di massima di riordinamento dell'organizzazione ospedaliera delle forze armate tendente alla soppressione di alcuni organismi esistenti e al conseguente potenziamento di quelli da mantenere in vita, generalmente dislocati nei capoluoghi di regione. Tale programma, nel quale rientra la soppressione dell'ospedale militare di Livorno, non viene riososamente rispettato in quanto in ogni singolo provvedimento pianificato, prima di essere autorizzato per la esecuzione, viene nuovamente esaminato per verificarne la reale possibilità e convenienza.

Comunque, la soppressione dell'ospedale in questione non rientra tra i provvedimenti di primo tempo previsti per il 1978 e il calendario programma degli anni successivi è tuttora all'esame per la scrupolosa valutazione degli elementi condizionatori e particolarmente degli oneri finanziari.

Il Ministro: RUFFINI.

TOMBESI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che la questura di Roma ha rilasciato il passaporto ad una persona nativa di Montona, con segnato, accanto alla località di nascita, la dizione Jugoslavia;

poiché l'evento della nascita rimane giuridicamente inquadrato nelle condizioni di tempo e di luogo nelle quali si è verificato e poiché il nostro ordinamento non prevede la modifica degli originali degli atti di nascita sulla base dei quali sono redatte le schede anagrafiche e rilasciate certificazioni e documenti di identità non

è dubbio che la indicazione del termine Jugoslavia nei documenti di cui sopra è erronea sotto il profilo giuridico;

tenendo conto che quanto sopra risulta anche dalla circolare del 1° febbraio 1962, n. 15900.2.1 protocollo n. 4.11190, del Ministero dell'interno — se l'episodio su riportato sia conseguente di nuove disposizioni impartite dagli uffici o se trattasi di un errore. (4-01837)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha di recente ribadito le istruzioni a suo tempo impartite alle questure, in materia di rilascio di passaporti a profughi giuliani, sottolineando che nei documenti di cui trattasi, per i connazionali nati in territori già soggetti alla sovranità italiana e passati, per effetto del trattato di pace, a quella jugoslava, deve essere omessa l'indicazione Jugoslavia ed il comune di nascita deve essere annotato con la sola denominazione italiana. Tali disposizioni rispondono ad un criterio di rispetto del sentimento di italianità degli interessati e ad una corretta applicazione del vigente ordinamento dello stato civile.

Il Ministro: ROGNONI.

TOMBESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che con l'applicazione della legge 22 febbraio 1973, n. 27, risulterebbe all'interrogante che si sono create delle disparità di trattamento a vantaggio del personale amministrativo iscritto alla Previdenza marinara gestione speciale (categoria PMS) collocato in quiescenza con pensione avente decorrenza a data compresa nel periodo febbraio 1965-dicembre 1969 — se quanto segnalato corrisponda al vero e al caso quali provvedimenti intenda promuovere per eliminare la segnalata ingiusta sperequazione. (4-04957)

RISPOSTA. — Si precisa che nella legge 22 febbraio 1973, n. 27, non è ravvisabile alcuna disparità di trattamento tra il personale amministrativo ed il personale na-

vigante collocato in pensione nel periodo febbraio 1965-gennaio 1969 in quanto il legislatore, all'articolo 29, ha disposto, tra l'altro, la maggiorazione delle pensioni a carico della gestione speciale della Cassa nazionale di previdenza marinara attraverso l'applicazione di coefficienti omogenei per ambedue le anzidette categorie di personale.

Il Ministro: SCOTTI.

TONI E TESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere - premesso che:

1) l'Acquedotto consorziale alto Reno (ACAR) con sede in Pistoia presso il palazzo comunale, in data 11 dicembre 1976 ha inviato al Ministero dei lavori pubblici, tramite l'ufficio speciale del genio civile per il Reno, istanza e relativa documentazione per ottenere la concessione di grande derivazione d'acqua del fiume Reno per la realizzazione dello schema n. 16 del PRGA;

2) il Ministero dei lavori pubblici con nota 22 marzo 1977, n. 134, ha chiesto all'ufficio speciale del genio civile per il Reno di adempiere alle necessarie incombenze;

3) stante il prolungato silenzio il presidente della commissione amministratrice dell'ACAR con lettera n. 98 del 2 settembre 1977 ha sollecitato il Ministero dei lavori pubblici a definire la pratica;

4) il Ministero dei lavori pubblici con lettera 7 ottobre 1977, n. 1518, a sua volta, ha sollecitato l'ufficio speciale del genio civile per il Reno ad affrettare gli incumbenti disposti con ministeriale 22 marzo 1977, n. 134;

5) l'ufficio speciale del genio civile per il Reno con lettera n. 4853/5768 ha informato di avere già provveduto ad iniziare l'istruttoria della domanda di che trattasi e che allo stato attuale si è in attesa della pubblicazione dell'istanza sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica e sul foglio annunci legali della provincia di Firenze;

6) l'ufficio speciale del genio civile per il Reno ha chiesto alla prefettura di

Firenze e all'ufficio inserzioni della *Gazzetta ufficiale* di Roma la pubblicazione dell'istanza dell'ACAR soltanto in data 8 settembre 1977, che la prefettura di Firenze ha provveduto alla pubblicazione il giorno 23 settembre 1977 (trasmettendo al genio civile per il Reno 2 copie del FAL in data 11 ottobre 1977) e che l'ufficio inserzioni della *Gazzetta ufficiale* in data 19 settembre 1977 ha chiesto sempre al genio civile per il Reno la somma di lire 24.000 (somma per altro che alla data del 28 ottobre 1977 non era stata ancora inviata) -: i motivi per i quali una pratica di tanta importanza - dato che interessa le necessità idropotabili delle popolazioni di 20 comuni (di cui 17 della provincia di Pistoia e 3 della provincia di Firenze) - venga condotta con l'incredibile lentezza sopra illustrata.

Gli interroganti invitano il ministro ad intervenire con urgenza per una sollecita definizione del problema e per dare certezza ai futuri rifornimenti idropotabili delle popolazioni dei comuni interessati.
(4-03777)

RISPOSTA. — Con la pubblicazione della domanda dell'ACAR (Acquedotto consorziale alto Reno con sede in Pistoia) di derivazione di acqua dal fiume Reno, sulla *Gazzetta ufficiale* 22 dicembre 1977, n. 348, l'ufficio speciale del genio civile per il Reno ha chiesto alla direzione generale delle acque di questo Ministero la prescritta ordinanza per la relativa pubblicazione. La direzione generale, in data 11 marzo 1978, ha trasmesso la propria ordinanza n. 89.

Il predetto ufficio speciale in data 24 marzo 1978, previa intese con gli ingegneri designati per le province di Firenze e Pistoia, e con il consorzio ACAR richiedente la derivazione, ha provveduto ad inoltrare l'ordinanza stessa ai comuni ed agli enti interessati per la pubblicazione da effettuarsi dal 10 aprile 1978 al 24 aprile 1978.

Nel contempo, in calce all'ordinanza stessa, veniva fissata la data per la visita di sopralluogo, data concordata con lo

stesso ACAR per il 24 maggio 1978. Successivamente, con richiesta telegrafica in data 13 aprile 1978 il presidente del consorzio ACAR ha chiesto di differire la predetta visita sopralluogo per ragioni organizzative del consorzio stesso.

Il ripetuto ufficio, in accoglimento della richiesta con nota 18 aprile 1978, n. 20.48, ha provveduto a notificare, nei dovuti modi di legge, agli interessati la nuova data della visita sopralluogo che è stata effettuata il 7 giugno 1978.

Dopo l'esame delle risultanze dell'istruttoria ed acquisita la relazione idrologica, l'ufficio speciale del genio civile per il Reno rimetterà gli atti alla regione perché si pronunci ai sensi dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Successivamente gli atti istruttori saranno rimessi a questo Ministero per il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici e per la adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: FONTANA.

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere i motivi che hanno bloccato gli stanziamenti a favore di tutte le iniziative scolastiche già approvate dal COASSCIT di Norimberga.

L'interrogante chiede inoltre di sapere cosa intenda fare il Ministero per andare incontro alle urgenti necessità scolastiche della circoscrizione consolare di Norimberga. (4-04233)

RISPOSTA. — I fondi concessi dal Ministero degli affari esteri ad organismi, associazioni e comitati operanti all'estero nel settore dell'assistenza scolastica, a causa dei numerosi adempimenti formali occorrenti per il perfezionamento del finanziamento, giungono agli enti interessati con estremo ritardo generalmente a metà dell'anno finanziario cui si riferiscono.

Per ridurre i tempi necessari per l'accreditamento, occorrerebbe modificare la complessa legislazione vigente in materia di contabilità dello Stato. In attesa che ciò possa avvenire tramite nuove disposi-

zioni legislative, il Ministero degli affari esteri si adopera al massimo per cercare di contenere il più possibile i tempi tecnici necessari per il perfezionamento dei decreti relativi ai finanziamenti.

Il Sottosegretario di Stato: FOSCHI.

TREMAGLIA. — *Ai Ministri del tesoro e degli affari esteri.* — Per sapere se siano a conoscenza del caso del connazionale Luigi Dentico residente a Düsseldorf il quale nel luglio 1977 ha versato alle poste tedesche 8.500 marchi per l'accredito sul conto corrente 300821 del Banco di Napoli di Francoforte, perché provvedesse alla corresponsione in lire alla madre, residente in Italia, che sino ad oggi non li ha ricevuti.

L'interrogante chiede se ritenga di intervenire affinché la madre del nostro emigrato riceva formalmente i sudati risparmi del figlio residente in Germania. (4-04242)

RISPOSTA. — L'operazione cui si fa riferimento nell'interrogazione, non venne appoggiata al Banco di Napoli. Secondo notizie fornite dallo stesso istituto alla Banca d'Italia, nel luglio del 1977, tale Giuseppe Destino reclamò per la mancata esecuzione di un ordine di pagamento di marchi tedeschi 8.500 dallo stesso effettuato, tramite l'ufficio postale di Düsseldorf, in favore della madre signora Dora Poci, domiciliata in Mesagne (Brindisi), via Milano n. 4.

Dagli accertamenti esperiti risulta, però, che l'inconveniente era da addebitarsi ad un disguido dell'ufficio postale tedesco presso il quale erano andate smarrite le evidenze dell'operazione e che nessun bonifico era stato appoggiato al Banco di Napoli.

Il signor Destino, pertanto, fu costretto ad esperire la pratica di rimborso prevista dal regolamento delle poste tedesche e riuscì ad ottenere, nel novembre dello stesso anno, il rimborso della somma grazie anche alla fattiva opera dell'ufficio di rappresentanza di Francoforte del Banco di Napoli. Se l'operazione sopradescritta è

quella cui ha inteso riferirsi l'interrogante nessun addebito può muoversi al Banco di Napoli essendo l'istituto rimasto completamente estraneo alla vicenda.

Il Ministro del tesoro: PANDOLFI.

URSO GIACINTO, CIANNAMEA E LEC-CISI. — *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e degli affari esteri.* — Per conoscere quali appropriate determinazioni intendano adottare con urgenza e fermezza per tutelare il turismo salentino e la dignità degli stessi organi statuali italiani a seguito della campagna allarmistica nuovamente scatenata sulla nota vicenda della motonave *Cavtat* dal solito settimanale della Repubblica federale di Germania, che — tra l'altro — mette in dubbio l'avvenuto totale recupero dei bidoni di tetrametile e tetraetile di piombo e in conseguenza taccia di bugiardi ministri e tecnici italiani. (4-05162)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione ha sempre seguito con particolare attenzione e collaborato alla soluzione dei problemi connessi alla nota vicenda della nave *Cavtat*, proprio in considerazione delle notevoli ripercussioni che si presentavano per il turismo dall'estero.

A seguito di una recente segnalazione dell'ambasciata d'Italia a Bonn circa notizie allarmistiche apparse sulla stampa tedesca, si è provveduto immediatamente a trasmettere alla predetta rappresentanza diplomatica il testo integrale dell'ultimo comunicato emesso dall'ufficio stampa del Ministero della marina mercantile, diretto a rassicurare l'opinione pubblica circa la eventualità d'inquinamento, attuale e futura, del mare di Otranto.

Per quanto concerne il servizio pubblicato dal settimanale tedesco *Stern*, premure sono state rivolte al competente Ministero della marina mercantile affinché replicasse alle accuse circostanziate in esso contenute con specifiche argomentazioni tecniche di cui questa Amministrazione non dispone.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: PASTORINO.

VAGLI MAURA, DA PRATO, LICHERI E LABRIOLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premessa la grave e perdurante situazione di disagio dei dipendenti dell'ufficio del lavoro e dei collocatori delle sezioni periferiche della provincia di Lucca, essendosi dal 1971 ad oggi il personale di tali uffici ridotto a circa un terzo, con conseguenze negative per le condizioni di lavoro, di vita e di salute di ognuno dei soggetti interessati, e per lo stesso servizio offerto alla collettività — quali provvedimenti intenda adottare, fin dall'immediato, per superare lo stato attuale di inadeguato funzionamento degli uffici di cui sopra e per ripristinare giuste e adeguate condizioni di lavoro per i dipendenti. (4-04063)

RISPOSTA. — Negli ultimi anni si è effettivamente verificata una progressiva e notevole diminuzione delle unità in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero i cui organici per complessivi 19 mila posti hanno registrato al 1° gennaio 1978, per effetto dell'applicazione della legge n. 336 del 1970 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, l'esodo di circa 4 mila dipendenti che non è possibile rimpiazzare stante il meccanismo legislativo che rende indisponibile, alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo, il numero di posti corrispondenti alle unità esodate. Tale esodo si concluderà nel 1980 con l'ulteriore pensionamento anticipato di circa altri mille dipendenti che si aggiungono agli ordinari collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età.

La grave situazione venutasi a determinare non poteva non ripercuotersi negativamente sull'intero apparato organizzativo degli uffici i quali devono far fronte ad un maggior numero di adempimenti per l'attribuzione di nuovi compiti e per i riflessi della crisi economica sul mercato del lavoro.

In questo contesto si colloca il problema della carenza di personale presso l'ufficio del lavoro di Lucca, la cui dota-

zione organica è passata da 31 a dieci unità, e presso le sezioni di collocamento di quella provincia che dispongono di 31 unità a fronte delle 46 precedenti.

In attesa dello sblocco di nuove assunzioni e di un adeguato potenziamento degli organici — legati, com'è noto, al più generale disegno del riordinamento della pubblica amministrazione — si è cercato di fronteggiare la situazione sopradescritta adottando ogni consentito accorgimento amministrativo idoneo a soddisfare le esigenze più impellenti e prevedendo, con la legge sull'occupazione giovanile, l'assunzione di giovani da destinare all'ispezione del lavoro e ai servizi statali dell'impiego.

Ed appunto in applicazione della legge citata si è provveduto all'assunzione dal 1° marzo 1978 di 11 giovani della provincia di Lucca, cinque dei quali sono stati destinati all'ufficio provinciale del lavoro, due alla sezione di collocamento del capoluogo e quattro alle sezioni periferiche di Viareggio, Seravezza, Comporgiano e Pieve Fosciana. Il contingente assegnato consentirà di assicurare una migliore funzionalità dei servizi e conseguentemente di limitare i disagi degli utenti e del personale preposto.

Il Ministro: SCOTTI.

VIZZINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — tenute anche presenti le vibrante proteste dei lavoratori portuali, le doglianze espresse dagli organi che gestiscono i relativi enti autonomi dei porti marittimi interessati e la situazione di grave disagio in cui verranno a trovarsi gli utenti — se ritenga di dover, con l'urgenza che il caso richiede, modificare il contenuto del decreto ministeriale emanato in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1977, n. 960.

L'interrogante, mentre osserva che il mantenimento della normativa dettata dal citato decreto ministeriale determinerà l'incremento della disoccupazione dei lavoratori dei porti privati delle attività — operazioni di sdoganamento, ecc. — loro

demandate da precedenti norme, fa presente che ove non intervengano le modifiche da tutti invocate, i porti della Sicilia (regione già duramente colpita dall'attuale congiuntura sfavorevole) esclusi dalle operazioni di sdoganamento di materiale siderurgico, subiranno un danno di incalcolabile entità. (4-04335)

RISPOSTA. — In presenza di consistenti turbative nelle regole del commercio internazionale di prodotti tessili e siderurgici causate dal ricorso più o meno palese a forme di *dumping*, da parte di alcuni paesi extra-comunitari, la commissione delle Comunità europee ha fissato una serie di prezzi di riferimento, da utilizzare come parametri, nell'intento di fornire indicazioni non alterate circa l'andamento del mercato dei prodotti in questione.

Poiché spetta alle dogane, all'atto dell'importazione di prodotti controllati, rilevare l'eventuale differenza in meno tra il prezzo di riferimento stabilito dalle autorità comunitarie ed il prezzo risultante dalla documentazione commerciale, l'Amministrazione ha ritenuto di avvalersi della straordinaria facoltà prevista dall'articolo 9-bis del vigente testo unico sulle leggi doganali e di concentrare solo presso alcune dogane l'importazione di alcuni prodotti dei settori in esame (decreto ministeriale 5 gennaio 1978). Ciò, nella considerazione che tale accentramento consentisse, attraverso la specializzazione tecnico-merceologica dei controlli, un costante approfondito esame della documentazione relativa ai prodotti in questione, volto ad evitare possibili frodi.

Successivamente, per altro, anche per effetto della collaborazione con l'Amministrazione finanziaria offerta da enti economici ed associazioni di categoria, ai fini di una adeguata sorveglianza, si è reso possibile ampliare, attraverso l'emanazione di altri provvedimenti, il numero degli uffici doganali abilitati a compiere operazioni di importazione di prodotti siderurgici e tessili (decreti ministeriali 21 gennaio e 10 marzo 1978).

In tal modo, ferma l'esigenza sopra ricordata, è stato possibile tener conto anche di considerazioni di carattere sociale ed economico quali quelle su cui l'interrogante pone l'accento. E proprio in relazione all'attenzione che ad essa è stata dedicata, può farsi presente che in sede di ampliamento del quadro configurato dal decreto ministeriale 5 gennaio 1978, sono state abilitate all'espletamento delle operazioni di sdoganamento di prodotti siderurgici le dogane di Palermo e Siracusa che erano rimaste originariamente escluse.

È chiaro ad ogni modo che i decreti ministeriali che hanno limitato i punti di sdoganamento per i prodotti in argomento, sono e restano, per loro stessa natura e finalità, strettamente legati a fattori contingenti e temporanei, ed in primo luogo alla necessità di sottoporre a parziale sorveglianza le importazioni di talune merci. Ciò vuole significare che essi resteranno in vigore per il tempo necessariamente richiesto a rimuovere le cause che ne hanno determinato l'adozione.

Il Ministro: Malfatti.

ZANONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che in base al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, il nostro paese è stato diviso in 363 distretti finanziari e che questa distribuzione si esplica nei fatti in un distretto ogni 2.189 chilometri quadrati in Sardegna e in un distretto ogni 787 chilometri quadrati nel resto dell'Italia — se ritenga necessario ripristinare urgentemente l'ufficio del registro e l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ghilarza ed allargare la vecchia circoscrizione fino a comprendervi i comuni di Allai, Fordongianus, Samugheo, Santu Lussurgiu, Tresnuraghes, Cuglieri, Scano di Montiferro e Sennariolo, al fine di rendere più equilibrata la distribuzione dei distretti finanziari e di alleviare la popolazione della circoscrizione dai gravi disagi fisici ed economici, cui è at-

tualmente sottoposta per la lontananza degli uffici finanziari. (4-04662)

RISPOSTA. — La distribuzione degli uffici del registro sul territorio nazionale non può essere fatta tenendo esclusivamente presente l'estensione chilometrica del distretto; occorre anche tener conto di altri elementi più caratterizzanti quali, ad esempio, la densità della popolazione e la distribuzione del reddito *pro-capite* per ciascuna zona.

Nell'ambito, comunque, della definitiva determinazione delle circoscrizioni finanziarie da attuarsi entro il 31 dicembre 1980, così come stabilisce l'articolo 17 del recente decreto-legge 26 maggio 1978, verranno valutate e vagliate le posizioni di tutti gli uffici delle imposte con particolare riguardo per quelle sedi che presentano particolari situazioni.

Per ciò che concerne, infine, la proposta di inserire alcuni comuni nella vecchia circoscrizione degli uffici di Ghilarza, si fa notare che soltanto Santu Lussurgiu fra i comuni menzionati trovasi più vicino a Ghilarza che ad Oristano; altri, quali Allai e Samugheo, sono più vicini al capoluogo di provincia, ed i restanti, pur trovandosi in posizione equidistante, sembrano meglio collegati con Oristano.

Il Ministro: Malfatti.

ZANONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il numero esatto delle assunzioni effettuate a favore degli iscritti nelle liste speciali previste dalla legge n. 285 sull'occupazione giovanile ed i motivi per i quali il disegno di legge per la modifica della stessa legge non risulti ancora presentato in Parlamento nonostante la procedura d'urgenza garantita dal Governo. (4-05173)

RISPOSTA. — Gli avviamenti, effettuati a tutto il 31 maggio 1978, degli iscritti nelle liste speciali istituite con la legge 1° giu-

gno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile, sono stati complessivamente 13.768 dei quali 10.522 nel settore pubblico e 3.246 nel settore privato.

Il disegno di legge d'iniziativa governativa recante Modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile è stato presentato al Senato della Repubblica il 1° giugno 1978 (atto n. 1243).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.

ZANONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia al corrente del ritardo con il quale sono stati resi disponibili, nella provincia di Bolzano, i modelli per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e quali provvedimenti ritenga opportuno adottare al fine di ovviare a tale situazione. (4-05330)

RISPOSTA. — Obiettive difficoltà hanno effettivamente dato luogo a qualche ritardo nella disponibilità della modulistica per la dichiarazione dei redditi da parte dei contribuenti della provincia di Bolzano.

Da fonte certa si è tuttavia avuto assicurazione che già in data 14 giugno risultava completata la consegna di tutti i modelli in edizione bilingue ai comuni, ai magazzini di vendita di generi di monopolio ed agli uffici distrettuali delle imposte che operano nella suddetta provincia. La raggiunta normalizzazione della situazione segnalata rende dunque non necessarie ulteriori iniziative dell'Amministrazione, che tramite i propri uffici esercita in ogni caso un'assidua vigilanza sul regolare funzionamento degli indicati organi di distribuzione.

Il Ministro: MALFATTI.

ZOPPETTI E BARDELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che l'Istituto sperimentale per le colture forag-

gere di Lodi (Milano), è diretto ancora da un reggente in quanto non è stata ancora decretata la costituzione della commissione preposta alla nomina del posto vacante di direttore. Infatti il direttore dell'istituto, dopo un proficuo periodo di esercizio, ha lasciato l'incarico in data 31 ottobre 1976 per raggiunti limiti di età e da allora l'istituto, nonostante la nomina del reggente, vive una travagliata e confusa situazione che sta per compromettere seriamente la sua funzionalità ed a determinare forte malcontento fra i tecnici e il personale dell'Istituto sperimentale;

2) inoltre, quali siano stati i motivi e le ragioni che hanno portato il ministro a rifiutare le proposte di nomina del reggente fatte dal direttore uscente col parere dei direttori di sezione (due biologi e l'agronomo) e se sia vero che il reggente svolga un lavoro incompatibile con l'incarico provvisoriamente assegnato;

3) a quali risultati sia pervenuta la commissione ministeriale nominata per accertare veridicità di accuse anonime nei confronti del personale proposto e non accettato a sopperire alla reggenza;

4) infine, quali iniziative abbia predisposto perché venga decretata la nomina della commissione preposta al concorso del posto vacante di direttore e quali per normalizzare la vita interna dell'istituto. (4-04845)

RISPOSTA. — A seguito del collocamento fuori ruolo del direttore titolare dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi, la direzione dell'istituto stesso, in attesa dell'espletamento del concorso per titoli al posto di direttore straordinario, è stata affidata, per incarico, ad uno dei direttori di sezione ordinario, sulla base delle indicazioni fornite dall'organo competente, che è il consiglio di amministrazione dell'ente. Non risulta, allo stato, che il direttore incaricato svolga attività non compatibili con la qualità di pubblico impiegato.

La commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore straordinario

dell'istituto, sarà costituita non appena gli organi previsti dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, avranno provveduto alle rispettive designazioni. Il Ministero ha già sollecitato la designazione definitiva dei componenti la commissione giudicatrice del concorso.

In ordine alla richiesta formulata al comma quarto della interrogazione, occorre innanzitutto precisare che il Ministero dispose a suo tempo una indagine ammi-

nistrativo-contabile concernente tutto il funzionamento dell'istituto, per far luce su taluni aspetti della vita amministrativa dell'ente. L'indagine, perciò, non venne disposta specificatamente nei confronti del personale proposto e non accettato per la reggenza dell'istituto.

Il Ministro: MARCORÀ.